Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 32 dell'8 febbraio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 31

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2006.

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2007, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2007, per i redditi prodotti nell'anno 2006;

b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF;

c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;

e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;

f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2007 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2007 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2007 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.

3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta, di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della

bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

4.3. È autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.

4.4. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;

b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4.8. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia, seconda facciata - terza facciata.

4.9. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr/mq con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.

5.1. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

5.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;

b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in forma cartacea presso i comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it

5.5. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le

indicazioni: «Scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF», il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

Motivazioni:

Il presente provvedimento è emanato in base all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2007 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento viene, inoltre, disciplinata la modalità di indicazione degli importi, la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i modelli approvati con il presente provvedimento prevedono che i contribuenti possano utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'ICI, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In attuazione dell'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nel modello 730-1 è prevista la possibilità per il contribuente di esprimere la scelta di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale nonché al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e della ricerca sanitaria.

Inoltre, nei modelli approvati con il presente provvedimento si tiene conto di quanto stabilito dal comma 142 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per l'anno 2007 che introduce l'obbligo del versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.

— Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle

disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 241 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2006, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2007, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il Direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

Bolla per la consegna dei modelli 730
e/o dei modelli 730-1

Agenzia Entrate

BOLLA DI CONSEGNA

2007

Modulo per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei modelli 730 all'intermediario e/o del modello 730-1 all'intermediario, alla Banca o alle Poste italiane Spa

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa per la ricezione del modello 730-1

N. Protocollo

Data di presentazione

SCS

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

CODICE FISCALE

RISERVATO AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Domicilio fiscale

Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale

Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. ______ modd. 730/2007 completi dei modd. 730-3 e relative buste contenenti il mod. 730-1 all'intermediario

Ovvero

Il sottoscritto consegna N. ______

- pacchi contenenti le buste mod. 730-1 alla Banca o alle Poste italiane Spa (*)
- buste contenenti il mod. 730-1 all'intermediario

FIRMA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Data di consegna (giorno, mese, anno)

Impegno alla trasmissione telematica dei modd. 730 e/o mod. 730-1 indicati sul retro

FIRMA

(*) In caso di consegna a banca o posta di un plico accompagnato dal presente modulo, la ricevuta di presentazione attesta il ricevimento e non il contenuto del plico stesso.

ALLEGATO 2

Busta per la consegna del modello 730-1

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

Scheda per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1)

AVVERTENZA :
La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta).

FAC SIMILE RIDOTTO DELL'INTERNO DELLA BUSTA

MODELLO 730/2007 redditi 2006

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Agenzia Entrate

Modello N.

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro **EURO**

MODELLO GRATUITO

CONTRIBUENTE

Dichiarante | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta | Rappresentante o tutore

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | 730 integrativo | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

STATO CIVILE (barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 | CONIUGATO/A 2 | VEDOVO/A 3 | SEPARATO/A 4 | DIVORZIATO/A 5 | TUTELATO/A 7 | MINORE 8

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare solo se variata dal 1/1/2006 alla data di presentazione della dichiarazione
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO
FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO MESE ANNO | Vedere istruzioni

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
TELEFONO PREFISSO NUMERO | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | Casi particolari add.le regionale

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2007
COMUNE | PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
COGNOME (o Ufficio) | NOME
CODICE FISCALE | COMUNE | PROV.
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO
FRAZIONE | C.A.P.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1= Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile

	CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	BARRARE LA CASELLA F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%
1 C CONIUGE					4 F A D				
2 F1 PRIMO FIGLIO D					5 F A D				
3 F A D					6 F A D				

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | COMUNE
PROV. | C.A.P. | INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO | NUMERO DI FAX O E-MAIL

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)
A1	,00		,00			,00		☐
A2	,00		,00			,00		☐
A3	,00		,00			,00		☐
A4	,00		,00			,00		☐
A5	,00		,00			,00		☐
A6	,00		,00			,00		☐
A7	,00		,00			,00		☐
A8	,00		,00			,00		☐

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	4 %	5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTICOLARI	7 CONTINUAZIONE (*)	8 CODICE COMUNE	9 ICI dovuta per il 2006
B1	,00				,00				,00
B2	,00				,00				,00
B3	,00				,00				,00
B4	,00				,00				,00
B5	,00				,00				,00
B6	,00				,00				,00
B7	,00				,00				,00
B8	,00				,00				,00
B9	,00				,00				,00
B10	,00				,00				,00

SEZIONE II - DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. Ord. di riferimento	Modello n.	Estremi di registrazione del contratto di locazione DATA	NUMERO	CODICE UFFICIO	Anno di presentazione dichiarazione I.C.I.	Comune di ubicazione dell' immobile	Provincia (sigla)
B11	1	2	3	4	5	6	7	8
B12								
B13								

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

	1 Vedere istruzioni	2 Barrare se TFR assente	3 REDDITO		1 Vedere istruzioni	2 Barrare se TFR assente	3 REDDITO		1 Vedere istruzioni	2 Barrare se TFR assente	3 REDDITO
C1			,00	C2			,00	C3			,00

C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le deduzioni)	Lavoro dipendente 1	Pensione 2

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DEDUZIONI

	1 Vedere istruzioni	2 REDDITO		1 Vedere istruzioni	2 REDDITO		1 Vedere istruzioni	2 REDDITO
C5		,00	C6		,00	C7		,00

SEZIONE III - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

C8	RITENUTE IRPEF	,00	C9	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	,00	C10	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	,00
C11	RITENUTA ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007	,00						

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

		TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI	3 SPESE	4 RITENUTE
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		,00		,00
D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE		,00		,00
D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE		,00		,00
D4	REDDITI DIVERSI		,00	,00	,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

		1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
D5	Redditi percepiti da eredi e legatari				,00	,00	,00	,00
D6	Imposte ed oneri rimborsati nel 2006 e altri redditi a tassazione separata				,00			,00

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

E1	SPESE SANITARIE	DETERMINATE PATOLOGIE 1 ,00	(vedere istruzioni)	2 ,00	E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			,00	E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO ,00
E3	SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP			,00	E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ,00
E4	SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP (vedere istruzioni)			,00	E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA (vedere istruzioni)			,00	E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA ,00
E6	TOTALE SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			,00	E13	SPESE DI ISTRUZIONE ,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE			,00	E14	SPESE FUNEBRI ,00

E15	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	1	2 ,00
E16	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	1	2 ,00
E17	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	1	2 ,00

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E18	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI ,00	E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge 1 — 2 ,00
E19	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI ,00	E23	PREVIDENZA COMPLEMENTARE Vedere istruzioni 1	2 (di cui ,00) 3 ,00
E20	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE ,00		Esclusi dal sostituto 4 ,00	Quota TFR 5 ,00
E21	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP ,00	E24	ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni) 1	2 ,00

SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Importo
E25	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00
E26											,00
E27											,00
E28											,00
E29											,00
E30											,00
E31											,00

SEZIONE IV - ALTRE DETRAZIONI E DEDUZIONI

E32	DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALE (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI 1	PERCENTUALE 2
E33	DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI 1	PERCENTUALE 2
E34	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	
E35	ALTRE DETRAZIONI	(vedere istruzioni)	,00
E36	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE		,00

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF RELATIVI AL 2006

F1	Prima rata	1 ,00	Seconda o unica rata	2 ,00

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale	2 ,00	Addizionale Comunale	3 ,00
	Addizionale Regionale Irpef attività sportive dilettantistiche	4 ,00	irpef per lavori socialmente utili	5 ,00	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili	6 ,00

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

F3	IRPEF	1 ,00	compensata in F24	2 ,00	Imposta sostitutiva quadro RT	3 ,00	di cui già compensata in F24	4 ,00
F4	Codice Regione 1	Addizionale Regionale all'IRPEF 2 ,00	di cui già compensata in F24	3 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	4 ,00	di cui già compensata in F24	5 ,00

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccezionali 1	IRPEF 2 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	3 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	4 ,00	Acconto addizionale comunale all'Irpef 2007	5 ,00

SEZIONE V - TRATTENUTE DEL SALDO DOVUTO PER IL 2006 E DEGLI EVENTUALI ACCONTI RELATIVI AL 2007

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF e addizionale comunale	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2 ,00	Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore	3 ,00	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	4

SEZIONE VI - IMPORTI RIMBORSATI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo nel MOD. 730 INTEGRATIVO)

F7	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

G1	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	residuo precedente dichiarazione	1 ,00	credito anno 2006	2 ,00	di cui compensato nel modello F24	3 ,00
G2	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)		,00				

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

G3	residuo precedente dichiarazione	1 ,00	credito anno 2006	2 ,00	di cui compensato nel modello F24	3 ,00

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00			Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00

QUADRO I ICI

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2007; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta	1
	OVVERO	
	Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2007 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	2 IMPORTO ,00

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili eventualmente indicati nella dichiarazione

N. modelli compilati

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

MODELLO 730-1 redditi 2006

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2007 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
....	....	....	....
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	**Chiesa Evangelica Luterana in Italia**	**Unione Comunità Ebraiche Italiane**	
....	....	....	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle itruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle itruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
REDDITI 2006

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2007 PER I REDDITI 2006 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A TRASMETTERE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

....

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2006

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo ☐

pagina n.	di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2007 PER I REDDITI 2006, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.
IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO E' TENUTO AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

TIPOLOGIA	IMPORTO
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO ....

FIRMA DEL CONTRIBUENTE ....

MODELLO 730-3 redditi 2006
prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

Agenzia Entrate

Modello N. ☐
EURO
730 rettificativo ☐ 730 integrativo ☐

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
CONIUGE DICHIARANTE			

	RIEPILOGO DEI REDDITI	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00	
2	REDDITI AGRARI	,00	,00	
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00	
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00	
5	ALTRI REDDITI	,00	,00	
	CALCOLO DELL'IRPEF	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00	
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00	,00	
8	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00	
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00	,00	
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART. 12 DEL TUIR)	,00	,00	
11	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00	
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00	
13	IMPOSTA LORDA	,00	,00	
14	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00	,00	
15	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00	,00	
16	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E	,00	,00	
17	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E	,00	,00	
18	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00	,00	
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00	
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00	
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00	
22	IMPOSTA NETTA	,00	,00	
23	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00	
24	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00	,00	
25	RITENUTE	,00	,00	
26	DIFFERENZA	,00	,00	,00
27	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
28	ACCONTI VERSATI	,00	,00	
	CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	
29	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00	
30	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00	
31	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00	
32	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
33	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00	
34	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00	
35	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
36	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2007	,00	,00	
37	ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2007 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00	

Modello N.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE

		CREDITI				DEBITI	
		Importi non rimborsabili	Credito	"di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI"	"di cui da rimborsare a cura del sostituto"	Importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
38	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
39	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
40	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
41	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
42	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
43	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
44	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007						,00
45	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN				RATE		

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE

		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	"di cui da utilizzare in compensazione con il mod. F24 per i versamenti ICI"	"di cui da rimborsare a cura del sostituto"	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
46	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
47	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
48	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
49	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
50	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007						,00
51	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
52	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007						,00

DATI DA RIPORTARE NELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

		DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
53	Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00
54	Residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00	,00
55	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00	

	Crediti per imposte pagate all'estero	Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
56	DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00
57	CONIUGE DIC.		,00		,00		,00

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

IMPORTI CHE SARANNO TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

		"Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)"	"Mese di novembre (seconda o unica rata di acconto IRPEF)"
58	"IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge) Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto"	1 ,00	2 ,00
59	"IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)"	,00	

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI
(Il presente prospetto può risultare compilato solo nel caso in cui nel quadro I - ICI sia stato richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento ICI)

		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				Codice Regione/ente (1)	Credito (2)	Codice Regione/Ente (3)	Credito (4)
60	IRPEF	4001	2006		,00		,00
61	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2006		,00		,00
62	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3817	2006		,00		,00
63	TOTALE				,00		,00

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO ....

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.
Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.
La casella "Applicazione clausola di salvaguardia" è compilata qualora l'imposta netta sia stata determinata in base alle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito:
- la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B.
- gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del Quadro E del Mod. 730;
- la deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir) qualora nella casella "Applicazione clausola di salvaguardia" non sia stato indicato l'anno 2002;
- la deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir) qualora non risulti compilata la casella "Applicazione clausola di salvaguardia".

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nella SEZ. IV del Quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (quadro G, rigo G1);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (quadro G, rigo G3);
- le detrazioni per coniuge e familiari a carico e le detrazioni per lavoro dipendente e pensione nel caso in cui risulti compilata la casella "Applicazione clausola di salvaguardia".

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:
- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (quadro G, rigo G2);
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei Quadri D e F del Mod. 730;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

È riportato:
- l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione.
- l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2007;
- l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2007 risultante dalla certificazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta.
Nel caso di compilazione del quadro ICI, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento dell'ICI e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.
Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.
È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.
È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2007 che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.
È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

DATI DA RIPORTARE NELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.
È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.
Nel caso di compilazione del quadro ICI, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento dell'ICI. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione /ente.

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2006 **EURO**

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐ | pagina n. | di pagine

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	
COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO		

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
N. RATE PER TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
N. RATE PER TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2007		,00		,00	,00
N. RATE PER TRATTENUTE DI SALDO E ACCONTO					

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE	,00	TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00		
NASTRI A BOBINA		NASTRI A CARTUCCIA		DISCHETTI	
TOTALE CONTRIBUENTI					

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

PER RICEVUTA DATA FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

EURO

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 INTEGRATIVO REDDITI 2006

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

pagina n.	di pagine

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE: ,00

NASTRI A BOBINA ☐ NASTRI A CARTUCCIA ☐ DISCHETTI ☐ TOTALE CONTRIBUENTI ☐

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO ☐

PER RICEVUTA

DATA ☐ FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA ☐

Modello 730/2007

Redditi 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO GRATUITO

Istruzioni per la compilazione Modello 730

1 - INTRODUZIONE

1.1 Perché conviene il Mod. 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2 La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2006.
Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo modello.
Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2007 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2007;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nel 2007 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

> **ATTENZIONE** *I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.*

1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2006:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730

Vedere in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti"

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2006 hanno posseduto:
- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2006 e/o nel 2007;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

> **ATTENZIONE** *Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.*

2

A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE *I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.*

Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Se la dichiarazione mod. 730 viene comunque presentata ed il contribuente e' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

1.8
Come si presenta

■ **Presentazione al sostituto d'imposta**
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.
Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

■ **Presentazione al CAF o al professionista abilitato**
Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:
- dalle certificazioni (quali il CUD 2007 o il CUD 2006) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE *La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al* ***31 dicembre 2011****.*

Visto di conformità

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività della imposizione, la deduzione per oneri di famiglia, le detrazioni d'imposta e le ritenute spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10
Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:
- entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

1.11
Cosa c'è di nuovo

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2007, presenta delle novità, tra cui in particolare:
- la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
- l'invio di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l'assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l'obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l'intermediario è espressamente esonerato dall'agenzia delle entrate;
- la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007;
- l'introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
- l'obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, il modello 730 2007 è stato riorganizzato nell'esposizione di alcuni dati. In particolare:
- i crediti d'imposta, che trovavano esposizione nei quadri B ed F del precedente modello, vanno indicati nel nuovo quadro G;
- i redditi soggetti a tassazione separata, che trovavano esposizione nel quadro F del precedente modello, vanno indicati nel quadro D.

1.12 Come si compila il modello

Frontespizio
Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)
Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Questo quadro è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le deduzioni. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE *I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2006.*

Quadro D (altri redditi)
Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)
Il quadro F è diviso in 6 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:
- nella prima, i versamenti di acconto relativi all'anno 2006;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2007 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella sesta, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta.

Quadro G (crediti d'imposta)
Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:
- nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Quadro I (ICI)
Questo quadro va compilato dai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007.

Firma della dichiarazione
Questo riquadro contiene:
- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)
Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.
Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale e di altre associazioni riconosciute, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria.

1.13 Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2007 e CUD 2006 da riportare nel Mod. 730
Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:
- **CUD 2007**, in possesso della generalità dei contribuenti;

- **CUD 2006**, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2006, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2007.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell'ultimo modello compilato.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi"

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

■ Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

■ Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2007 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2007 devono, altresì, presentare:

- il **quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche**:
  – se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  – se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  – se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
  – se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

> **ATTENZIONE** *I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2007 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.*

- il **quadro RT del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche**:
  – se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
  Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
  – se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il **modulo RW**, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il **quadro AC del Mod. UNICO 2007** relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il **30 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.
Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà determinare l'imposta applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.
Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà indicato nella casella "Applicazione clausola di salvaguardia" l'anno della normativa applicata, per il "dichiarante" e/o per il "coniuge".
Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta con riferimento alle normative in vigore nell'anno 2006 e negli anni 2004 e 2002 nonché le informazioni contenute nelle voci dell'Appendice "Deduzione per la progressività della imposizione" e "Deduzione per oneri di famiglia".
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) a sua scelta può:

Mod. 730 integrativo

- presentare entro il **31 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti , barrando la relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2007 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE *La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.*

1.15 Le date da ricordare

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

1.16 Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non bisogna tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad **euro 185,92** e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;

Vedere in Appendice le voci "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito" e "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche"

- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a **euro 7.500,00** derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a **euro 28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE *L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.*

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:
- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:
- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2007) o al modello UNICO Persone Fisiche 2007 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1 Compilazione del frontespizio

Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti
La casella **"Dichiarante"** deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d'imposta deve barrare entrambe le caselle **"Dichiarante"** e "**Dichiarazione congiunta"**, mentre il coniuge deve barrare solo quella **"Coniuge dichiarante"**. La casella **" Rappresentante o tutore"** va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella **"Dichiarante"** non deve essere barrata.
Nella casella **"Codice fiscale"** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

ATTENZIONE *Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.*

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.
Da quest'anno la **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2006 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Pertanto se la residenza è stata variata occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazione, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere altresì indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi i quali devono anche barrare la casella "Vedere istruzioni".
L'indicazione del **numero di telefono** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa.
Il **domicilio fiscale** del contribuente alla data del 31 dicembre 2006 va indicato nell'apposito spazio riportando il comune e la provincia.
Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.
Poiché gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, il contribuente che ha variato la propria residenza a partire dal 2 novembre 2006 deve indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2006 deve indicare il nuovo domicilio.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari"

La casella "**Casi particolari addizionale regionale"** deve essere barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto che si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Il rigo riservato al **domicilio fiscale al 1° gennaio 2007** va compilato dai contribuenti che hanno cambiato la propria residenza, trasferendola in un Comune diverso, in data 2 novembre 2006, in quanto solo in tale ipotesi il domicilio al 1° gennaio 2007 è diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006.

Il riquadro "**Domicilio per la notificazione degli atti**" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).
È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.
Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione, precedentemente eletto mediante invio al competente ufficio locale dell'apposita comunicazione.
Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi i modelli il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:
- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare, nel riquadro **"Stato civile"**, la casella:
  - **'7'**, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - **'8'**, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Usufrutto legale"

Sul secondo Mod. 730 è necessario:
- barrare nel rigo "Contribuente", la casella **"Rappresentante o tutore"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Vedere istruzioni".
Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

Coniuge e familiari a carico

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, chi presta l'assistenza fiscale applica la clausola di salvaguardia e, quindi, determina l'imposta in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002, riconoscerà le vecchie detrazioni d'imposta e non la deduzione per oneri di famiglia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2006 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE *La deduzione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro **2.840,51** al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e della deduzione per oneri di famiglia.*

Nel limite di reddito di euro **2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.
Le deduzioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della deduzione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Per poter fruire della deduzione per **"altri familiari a carico"** è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

■ La deduzione per oneri di famiglia

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

La deduzione per oneri di famiglia, prevista dall'articolo 12 del TUIR, è "teorica" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare della deduzione effettivamente spettante (vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"). In base al risultato di detto calcolo la deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Gli importi delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico sono:
– euro **3.200,00** per il coniuge;
– euro **2.900,00** per ciascun figlio;
– euro **2.900,00** per ogni altro familiare.

La deduzione per figli a carico di euro 2.900,00 è sostituita da:
– euro **3.450,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
– euro **3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
– euro **3.200,00** per il primo figlio se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Tali deduzioni sono alternative tra loro.

ATTENZIONE *Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la deduzione più favorevole.*

La deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.
Se un genitore fruisce al 100 % della deduzione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.
La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera deduzione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la deduzione va suddivisa tra gli aventi diritto. Le deduzioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

■ Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la **casella 'C'**.
Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.
La casella **"Mesi a carico"** è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2006. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2006, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2006, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

■ Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto «Coniuge e familiari a carico»"

Se nel corso del 2006 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Barrare la **casella 'F1'** per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.
Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.
Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.
Barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.
Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Nella casella **"Codice fiscale"** scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "*a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine*".
Nella casella **"Mesi a carico"** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2006; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2006, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2006 la deduzione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.
Nella casella **"Minore di 3 anni"** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2006, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2006, indicare '9'.
Nella casella **"Percentuale"** indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante ed in particolare:

- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la deduzione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge;
- la percentuale di spettanza della deduzione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la deduzione spetta per intero indicare '100';
- '0' (zero) se il contribuente non fruisce delle relative deduzioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto.

Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).
Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.
Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

5.2 Quadro A Redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".
Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

- nelle **colonne 1** e **3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

> **ATTENZIONE** *Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2006, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.*

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella **colonna 2** uno dei sottoelencati codici:
  – '**1**' proprietario del terreno;
  – '**2**' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
  – '**3**' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
  – '**4**' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
  – '**5**' socio di società semplice;
  – '**6**' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
  – '**7**' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
  Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;
- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella **colonna 7** uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
  – '**1**' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
  – '**2**' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
  – '**3**' terreno in conduzione associata;
  – '**4**' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
  In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
  – '**5**' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
  – '**6**' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"

Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3 Quadro B Redditi dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis).
Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

■ **SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B1 a B10**

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2006.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2006 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

Inoltre, se spetta l'agevolazione (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006) relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti righi: un rigo riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l'altro rigo riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1 gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre 2006). L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 182;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 "Casi particolari"il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE *Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2006 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.*

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato:
- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi B11, B12 e B13);
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

Con riferimento al codice 1, **Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, **Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto" per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato** è **dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del

canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.
Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 "Sospensione della procedura esecutiva di sfratto" per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Nella **colonna 6**, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

- **1** se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- **5** se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;
- **6** se per l'immobile locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi) e situato in comuni con più di un milione di abitanti è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, disposta dal decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 .

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.
Nella **colonna 8** deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'*Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Nella **colonna 9** deve essere indicato l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006 riferita all'unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

■ SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B11, B12 e B13 nel modo seguente:

- nella **colonna 1** indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle **colonne 3**, **4** e **5** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella **colonna 6** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
- nella **colonna 7** indicare il Comune dove si trova l'immobile locato;
- nella **colonna 8** scrivere la sigla della Provincia dove si trova l'immobile locato.

5.4 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Il **quadro C è diviso in tre Sezioni:**

- nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste le deduzioni dal reddito;
- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni;
- nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni nonché l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007.

ATTENZIONE *I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.*

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

In questa sezione vanno indicati nei **righi** da **C1** a **C3**:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione ci cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci ci cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se i diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
  - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;

c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE *I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.*

Nella casella di **colonna 1** riportare il codice:

'1' se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi di pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;

'2' se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2007 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);

'3' se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro **9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE *Il contribuente che non rientra in nessuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.*

La casella di **colonna 2** va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio i soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto e le collaborazioni occasionali, i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).
Tale casella è utile per individuare, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l'istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l'assistenza fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare (rigo E23).
Nella **colonna 3** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006).
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2007 e quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative.
In presenza di un CUD 2007 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è necessario compilare distinti righi.
In un rigo deve essere esposto l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 relativo ai compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell'altro rigo deve essere esposto l'importo del punto 1 del CUD 2007, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.
In presenza di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2007. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2007 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2007.
Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, che redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo deve essere riportato l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR, nell'altro rigo l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2007, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.
Il **rigo C4** è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la deduzione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
  In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
  In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006.
  Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
  In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;
- nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2007. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 122)

a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spetta l'ulteriore deduzione

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **righi** da **C5** a **C7**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2007 o del CUD 2006):

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE *Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.*

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Nella casella di **colonna 1** va indicato:
'1' se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici contraddistinti dalla lettera a);
'2' se nella colonna 2 vengono dichiarati redditi per cui è previsto l'istituto del TFR.

■ SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionale e comunale all'Irpef

Nel **rigo C8** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006).
Nel **rigo C9** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE *In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:*
- *se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo C9 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;*
- *se si è usufruito del regime agevolato indicare nei righi C8 e C9 le ritenute Irpef e l'addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 5 e 6 del CUD 2007, diminuite delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.*

Si precisa che in presenza di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, le relative ritenute Irpef e addizionale regionale risultanti dalla certificazione devono essere indicate rispettivamente nelle colonne 5 e 6 del **rigo F2** del quadro F.
Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 7 del CUD 2007 o del CUD 2006).
Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 7-bis del CUD 2007).

ATTENZIONE *I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei righi da C8 a C10 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel* ***rigo F5*** *del quadro F indicare l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".*

5.5 Quadro D Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:
- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

■ SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale
I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel **rigo D1** vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.
Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:
– quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
– quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
– quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
– quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare indicare:
- nella **colonna 1**:
  – il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
  – il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
  – il **codice 3** in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;

– il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- nella **colonna 2**:
  – il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
  – il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 29, 30 e 31, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE ***L'elenco dei Paesi o Territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato".***

- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione degli utili.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
In particolare indicare:
- nella **colonna 1**:
  – il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
  – il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
  – il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
  – il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
  – il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
  – il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
  – il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.

  Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D6, evidenziando il codice 9 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);
- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Nel **rigo D3** indicare:
- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
  1 per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
  2 per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
  3 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l'importo del reddito al lordo della relativa riduzione forfetaria percepito nel 2006;
- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subite.

Redditi diversi

Nel **rigo D4** indicare:
- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
  1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l'esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante, Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
3 per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
6 per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
7 per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
8 per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

ATTENZIONE *Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

9 – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";
10 per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

- nella **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 2006.
Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 5** deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2006 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Se è stato indicato il **codice 6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Se è stato indicato il **codice 9**, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai **codici 1, 2, 3, 7, 8** e **10**. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.
Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 1** o **2** le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai **codici 1** e **2**, il contribuente che ha provveduto entro l'anno 2006 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE *Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.*

- nella **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto subìte.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9**, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D5** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2006 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28, 29, 30 e 31 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*);
- il **codice 3** in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta *Black list*), i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello Unico PF;
- il **codice 4** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7,** per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2006 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2006 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 4** indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2006 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D6** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
  - **1** per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
  - **2** per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
  - **3** per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2006 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
  - **4** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2006, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in

anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo D6 colonna 4 deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91 (pari a lire 2.000.000);

5 per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;

6 per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

7 per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

8 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella **colonna 3** indicare:
  - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
  - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
  - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella **colonna 4** l'importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2002 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2006 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 4}{10} \text{ (numero di rate detratte nel 2002, 2003, 2004 e 2005)} = 2.000 \text{ euro}$$

Per le restanti sei rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

5.6 Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento e quelle relative alla manutenzione e salvaguardia dei boschi per le quali spetta la detrazione del 36 per cento;
- nella **sezione IV** i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione, per il mantenimento dei cani guida, della borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome e delle erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova e della deduzione per le spese di assistenza personale in caso di non autosufficienza.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 2006.

Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E21** sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei **righi** da **E15 a E17 e da E24 a E31**.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19 per cento**.
A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2007.

Spese sanitarie
Nei **righi E1**, **E2** ed **E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2006 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.
Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2006, indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.
A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE *Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.*

Nel **rigo E1**, **colonna 2**, indicare le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E21**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE *Nell'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".*

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.
La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.
Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.
La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **righi E1** ed **E2** sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.
Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104

del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di euro 18.075,99.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2003, nel 2004 o nel 2005 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2003, 2004 o 2005);
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nel caso in cui sono stati compilati due righi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Non vanno indicate nei **righi E1**, **E2**, **E3** e **E4** le spese sanitarie sostenute nel 2006 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:
- le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2007 e/o del CUD 2006. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.
  Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 34 del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2003, nel 2004 e/o nel 2005 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2005 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 47 del prospetto 730-3/2006 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2003 e/o nel 2004 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2006. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2007.*

Interessi passivi
Nei **righi** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2006 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE *Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE *Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

***ATTENZIONE** Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del* CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

***ATTENZIONE** Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Premi di assicurazione
Nel **rigo E12** indicare:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE *Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E18.*

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Spese per istruzione
Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2006, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE *Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Spese funebri
Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

ATTENZIONE *Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nei **righi E15**, **E16** e **E17** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E15. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".
Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
– **"15"** le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"16"** le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
  - ONLUS;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate nel 2006 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"17"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"18"** i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"19"** le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

– **"20"** le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
  Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2006, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 21.*

– **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"23"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"24"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"25"** nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.
  Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"26"** le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007e/o del CUD 2006.*

– **"27"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

ATTENZIONE *In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.*

– **"28"** gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE *Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E18 a E24 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 26 del CUD 2007 o del CUD 2006. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 si rinvia alle istruzioni del rigo E23.*

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza
Nel **rigo E18**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2006 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Nel **rigo E19** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
Nel **rigo E20** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
– Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
– Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
Nel **rigo E21** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
– all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
– al personale con la qualifica di educatore professionale;
– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

ATTENZIONE *Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei* ***righi E1, E2, E3 e E4.***

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E22** indicare:
- nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
- nella colonna 2 gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE *Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo E23 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 in cui non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006.*

Nel **rigo E23** indicare i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:
- i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
- i soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Nel caso in cui il reddito complessivo non è superiore a euro 2.840,51 e si è fiscalmente a carico di un familiare, non va compilato il rigo E23. In questo caso, infatti, il reddito imponibile è pari a zero a seguito dell'applicazione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico.
Il rigo E23 è costituito da 6 colonne. La colonna 3 è riservata all'indicazione degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione. L'eventuale compilazione delle restanti 5 colonne è necessaria per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo già indicato in colonna 3.
In particolare:
- la **casella di colonna 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari in relazione alle quali chi presta l'assistenza fiscale è tenuto a calcolare differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine è previsto l'utilizzo dei seguenti codici:
  "1" per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
  "2" per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  "3" – per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
  – per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro), o sebbene istituito non sia ancora operante dopo 2 anni;
  – per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
  "4" per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

ATTENZIONE *La casella di colonna 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.*

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2007), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari";
- nella **colonna 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa colonna l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente;

- nella **colonna 3** indicare il totale dei contributi e premi versati comprensivi dell'importo di colonna 2 per i quali si richiede la deduzione. In particolare devono essere inserite in questo punto:
  – le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
  – le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;
  – le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella colonna 2;
- nella **colonna 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall'imponibile);
- nella **colonna 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).

Altri oneri deducibili
Nel **rigo E24** vanno indicati tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici. Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte solo a seguito dell'emanazione del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni e secondo le modalità dallo stesso previste.
Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco regionali e nazionali.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.
Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE *Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).*

■ SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2006 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
– le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
– le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
– le spese di restauro e risanamento conservativo;
– altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta è pari:

- al **36 per cento** per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
- al **41 per cento** per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute nell'anno 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
– euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
– coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
– coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 31dicembre 2006;
- del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
– euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003, 2004, 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Se nel corso del 2006 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006, è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2006 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.
La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
– euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Compilazione dei righi da E25 a E31

ATTENZIONE *Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

Per la compilazione dei righi da **E25** a **E31** seguire le seguenti istruzioni:
- nella **colonna 1** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell'anno 2006, indicare il **codice 1** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il **codice 2** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;
- nella **colonna 3** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella **colonna 4** indicare il codice:
  - **"1"** nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  - **"2"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  - **"3"** nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  - **"4"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
    – l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2006;
    – sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31/12/2006;
    – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.
Le **colonne 5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.
In particolare:
- nella **colonna 5** indicare il codice:
  - **"1"** nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
  - **"2"** nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
  - **"3"** nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 8** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2006, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.
  Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

Esempio 1

Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2006 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

					Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo
E25	1 2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	5	6 2006	7 10	8 1	8	8	9 10.000 ,00

32

Esempio 2 *Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2004 per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%					Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo
E25	1 2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	5	6 2004	7 10	8 3	8	8	9 10.000 ,00

Esempio 3 *Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006, e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia rideterminato in cinque rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%					Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo
E25	1 2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	5 2	6 2005	7 10	8 1	8	8	9 10.000 ,00

Esempio 4 *Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un'età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.*
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%					Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo
E25	1 2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	5 1	6 2005	7 10	8 2	8	8	9 10.000 ,00

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2006 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.
Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00,** dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2004 e 2005).

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00.** Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

■ SEZIONE IV - Altre detrazioni e deduzioni

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il **rigo E32** deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
Nel rigo **E32** indicare:
- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo **E32.**
In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:
– euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
– euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il **rigo E33** deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di

100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2004, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta, 2004, 2005 e 2006.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Nel rigo E33, indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E33. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:
– euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
– euro **495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

ATTENZIONE *Le detrazioni di cui ai righi E32 ed E33 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi E32 ed E33), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.*

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
Nel **rigo E34** barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro **516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Altre detrazioni
Nel **rigo E35** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:
– con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
– con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Deduzione relativa alle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Per ulteriori informazioni su questi oneri vedere in Appendice la voce "Deduzione per oneri di famiglia"

Nel **rigo E36** scrivere, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 1.820,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'ammontare della deduzione spettante, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto anche delle deduzioni per familiari a carico, non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione, infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

5.7 Quadro F Acconti, ritenute ed eccedenze

■ SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2006
Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2006, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

ATTENZIONE *Da quest'anno i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef.*

Se il contribuente nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2006, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1**, **colonna 1**, l'importo del punto 11 del CUD 2007 o del CUD 2006;
- nel **rigo F1**, **colonna 2**, l'importo del punto 12 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

Poiché da quest'anno anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 11 e 12 del CUD 2007 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. A tal fine, è necessario innanzitutto verificare se l'importo indicato nel modello 730-3/2006 relativo alla prima e seconda rata di acconto sia stato effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta. In particolare, i contribuenti devono controllare se:
l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 41 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 11 del CUD 2007 (prima rata di acconto);
l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 42 del mod. 730-3/2006 coincida con quanto riportato nel punto 12 del CUD 2007 (seconda o unica rata di acconto).
Nel caso in cui i predetti importi coincidano, i contribuenti devono riportare ciascuno nel rigo F1 della propria dichiarazione:
- il dichiarante, nella **colonna 1** del rigo **rigo F1**, l'importo del rigo 41, colonna 3, del 730-3/2006 e nella **colonna 2** del **rigo F1**, l'importo del rigo 42, colonna 3, del 730-3/2006;
- il coniuge, nella **colonna 1** del **rigo F1**, l'importo del rigo 41, colonna 4, del 730-3/2006 e nella **colonna 2** del **rigo F1**, l'importo del rigo 42, colonna 4, del 730-3/2006.

Nel caso in cui, invece, l'importo relativo alla prima e/o seconda rata di acconto non sia stato in tutto o in parte trattenuto e, pertanto, gli importi indicati nel CUD 2007 non coincidano con quanto riportato nel mod. 730-3/2006, per la compilazione del rigo F1 si deve fare riferimento agli importi indicati nei punti 11 e 12 del CUD, imputando a ciascun contribuente la parte di acconto ad esso riferita. Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente da ciascun contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai predetti righi del Mod. 730-3/2006 ovvero dai punti 11 e 12 del CUD 2007.
I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2006 in forma congiunta e hanno chiesto al datore di lavoro entro il mese di settembre di effettuare il versamento d'acconto in misura inferiore a quella complessivamente dovuta per il dichiarante e per il coniuge (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nel predetto anno) devono indicare nella colonna 2 del rigo F1 della propria dichiarazione ciascuno la parte di acconto a se stesso riferita.

ATTENZIONE *Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.*

■ SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel **rigo F2** indicare:
- nelle **colonne 1, 2** e **3**, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento);
- nella **colonna 4**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 9 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5**, le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006);
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente detti compensi (punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006).

ATTENZIONE *In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato indicare in colonna 5 e in colonna 6 del rigo F2, rispettivamente, le ritenute Irpef e l'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni.*

■ SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

Nel **rigo F3** indicare:
- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2006) ovvero dal punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2006 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
  - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
  - se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);
- nella **colonna 2** l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella **colonna 3** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2006), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel **rigo F4** indicare:
- nella **colonna 1** il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 15 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2006);
- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
- nella **colonna 4** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 16 del CUD 2007 o del CUD 2006 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2006);
- nella **colonna 5** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

■ **SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali**

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Nel **rigo F5** indicare:
- nella **colonna 1** il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 4** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 5** l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef anno 2007 sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

■ **SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2006 e degli eventuali acconti relativi al 2007**

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef e addizionale comunale deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F6**.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2007, deve indicare nella **colonna 2** del **rigo F6** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.
Inoltre, se ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2007, deve indicare nella **colonna 3** del **rigo F6** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2007 e non barrare la casella 1.
Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef nonchè per l'acconto dell'addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 4** del **rigo F6**.
In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

■ **SEZIONE VI - Importi rimborsati dal sostituto d'imposta**

Questa sezione deve essere compilata solo in caso di presentazione del Mod. 730/2007 integrativo e, pertanto, è stata barrata nel frontespizio del modello la casella "730 integrativo".
Nel **rigo F7** indicare:
- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 38, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2007;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 39, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 47, colonna 4, del 730-3/2007;
- nella **colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2007 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 40, colonna 4, del 730-3/2007. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 48, colonna 4, del 730-3/2007.

5.8 Quadro G Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

■ **SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati**

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo G1** deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Questo rigo si compone di tre colonne:
- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 45 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN31, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  – che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  – che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
  – che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

■ SEZIONE II - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo G3** deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.
Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i datori di lavoro indipendentemente dall'attività svolta e, pertanto, possono fruirne anche coloro che, ad esempio, hanno assunto un collaboratore domestico, una baby-sitter, un assistente per persona anziana o per portatore di handicap.
A partire dall'anno 2003, per fruire del credito d'imposta i contribuenti devono presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.
È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.
Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00 ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.
Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi; quest'ultimo requisito può non sussistere nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.
Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006, ovvero quello indicato nel rigo RN31, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2006 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.
Nel **rigo G4** indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 15 allegata in Appendice;
- nella **colonna 2** l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2006 indicare "2006";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2006 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2006 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2005 (e pertanto già riportata nel rigo F8 del modello 730/2006) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2006, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2006. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2004 detto importo è dato dalla somma delle colonne 3 e 4 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2005-PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2005; per l'anno 2005 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del Mod. UNICO 2006- PF o dal rigo 6 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 6** l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4, (ovvero dal rigo RN20, col. 2 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005. Per l'anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN7 (ovvero dal rigo RN18, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO- PF 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2004 tale dato è desumibile dal rigo RN19 (ovvero dal rigo RN20, col. 4 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005. Per l'anno 2005 tale dato è desumibile dal rigo RN17 (ovvero dal rigo RN18, col. 7, nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO- PF 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo F8 del mod. 730 o il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO- PF.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004
I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2005. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2005. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003
Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F del mod. 730/2004. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero – Casi particolari".
I contribuenti che hanno usufruito di un credito d'imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR del mod. UNICO 2004 PF. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero – Casi particolari";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera		
Stato estero	**Anno di produzione del reddito**	**Reddito prodotto all'estero**	**Imposta pagata all'estero**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2005**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2006**
A	2005	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2006
Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730-3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2005
Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 è stato compilato un solo rigo F8 relativo allo stesso Stato estero di col. 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato nel rigo 49 (o 50 per il coniuge) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se, invece, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo G4, nella dichiarazione mod. 730/2005 sono stati compilati più righi F8 relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero – Casi particolari".

ATTENZIONE *Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.*

5.9 Quadro I ICI

Quest'anno è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2007 per il pagamento dell' imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2007 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà, è necessario compilare il presente quadro I.
Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.
Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.
Pertanto, il contribuente può barrare la casella 1 ovvero compilare la casella 2.

La **casella 1**, va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI.
Nella **casella 2**, va indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno 2007 che si intende pagare utilizzando in compensazione l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente può indicare in tutto o in parte l'ammontare dell'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente non ottiene alcun rimborso dal sostituto d'imposta e per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre ad utilizzare il credito dovrà effettuare anche un pagamento diretto.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca ovvero all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel presente quadro I in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730-3/2007 righi 60 (credito Irpef), 61 (credito addizionale regionale) e 62 (credito addizionale comunale). Nei suddetti righi sono riportate anche le informazioni relative al *codice tributo*, all'*anno di riferimento,* al *codice regione* ed al *codice ente* che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.
Si riportano di seguito i termini per il versamento dell'ICI:
• entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto;
• entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.
È in facoltà del contribuente effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

6 - APPENDICE

Abbreviazioni

Art. Articolo
A.s.l. Azienda Sanitaria Locale
Caf Centri di Assistenza Fiscale
c.c. Codice Civile
Cud Certificazione unificata dei dipendenti
D.L. Decreto legge
D.Lgs. Decreto legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
G.U. Gazzetta Ufficiale
Ici Imposta comunale sugli immobili
Ilor Imposta locale sui redditi
Ires Imposta sul reddito delle società
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
L. Legge
Mod. Modello
n. Numero
S.O. Supplemento ordinario
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Addizionale regionale - casi particolari

La casella "Casi particolari - Addizionale regionale" deve essere compilata dai contribuenti residenti nelle regioni Lombardia e Veneto che trovandosi in particolari situazioni fruiscono di una aliquota agevolata.

Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall'1,2% all'1,4% per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% alle seguenti condizioni:

- soggetto con redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non superiori ad euro 10.329,14. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione.

Veneto
Con legge regionale 26/11/2005, n. 19, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 29/11/2005, la regione Veneto ha fissato per l'anno 2006 le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell'1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. La stessa regione, per l'anno d'imposta 2006, ha stabilito per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, una particolare modalità di determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale. Inoltre, la regione ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

– soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2006 non superiore ad euro 45.000,00;
– contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
– contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

I contribuenti che rientrano in uno dei predetti casi per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% devono barrare la casella "Casi particolari add.le regionale" presente nel frontespizio.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  – l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  – l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Altri oneri deducibili

Nel **rigo E24 con il codice "5"** vanno indicati:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;

- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2006, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2006 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
  È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
  Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 1.13 delle istruzioni;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2006, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"

Si precisa che, anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2006 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2007 occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2006 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2007 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2006.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2007 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in

cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2006.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:
- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28 per i terreni ubicati in comuni non considerati montani ed euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: *le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.*
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del*

credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1996, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2006.

■ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righi F8 del quadro F del mod 730/2004 (ovvero più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del **rigo G4** della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1: si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli Stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello Stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2006:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2004

Stato Estero	*Anno di percez. del reddito*	*Reddito prodotto*	*Imposta estera resasi definitiva*
A	2002	1.000	300
B	**2003**	2.000	600
C	**2003**	4.000	(non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione, modello 730/2004, due righi F8 indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo F8 del primo modello relativo allo Stato A
– col. 1 (Anno) 2002
– col. 2 (Reddito Estero) 1.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo F8 del secondo modello relativo allo Stato B
– col. 1 (Anno) 2003
– col. 2 (Reddito Estero) 2.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello Stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.
In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha indicato tale importo nel rigo 25 del mod. 730-3 /2004.
Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.
A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato estero B). Pertanto, nel **rigo G4**, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7 e 9 (i cui valori non sono significativi nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:
– a colonna 2 "2003"
– a colonna 3 "4.000"
– a colonna 4 "1.200"
– a colonna 8 " 600".

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 25 del modello 730-3/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello 730/2004, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del modello 730/2004 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello *730/2004*	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta pagata*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Primo rigo F8	2002	1000	300	20.000	3.400
Secondo rigo F8	2003	2000	600	22.000 (rigo 6 mod. 730-3/2004)	3.500 (rigo 13 mod. 730-3/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318

Si ipotizza che nel rigo 25 del modello 730-3/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello 730/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del 2006 e nella dichiarazione Mod. 730/2005 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2006, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel Mod. 730/2005. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del **rigo G4**.

Esempio 1: la situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2006 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005

			Imposta estera		
Stato Estero	*Anno di produzione del reddito*	*Reddito prodotto all'estero*	*Imposta pagata all'estero*	*di cui resasi definitiva nel 2004*	*di cui resasi definitiva nel 2005*
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righi F8 come di seguito indicato:

Modello *730/2005*	*Stato Estero (col. 1)*	*Anno di produzione del reddito (col. 2)*	*Imposta estera (col. 4)*
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello *730-3/2005*	*Anno*	*Credito utilizzato*
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2006 dovrà essere riportato nella colonna 9 del **rigo G4** del mod. 730/2007, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.

Esempio 2: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale per il Mod. 730/2005.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello *730/2005*	*Stato estero*	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta estera*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Primo rigo F8	A	2004	1500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000 (rigo 6 mod. 730-3/2005)	3.500 (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.500/20.000) x 3.400 = 255 credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000/20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).
Con riferimento alle situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2007, l'imposta

estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo F8 la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3: con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione Mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	*Stato estero*	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta estera*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Primo rigo F8	A	2004	1000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2000	600	20.000	3.400
					(rigo 6 mod. 730-3/2005)	(rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170 credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000 / 20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).
Con riferimento alle situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello 730/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del **rigo G4** la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione Mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella dichiarazione Mod. 730/2005 (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l' imposta resasi definitiva nel 2006 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il **rigo G4** può non essere compilato.

Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)

Questa deduzione, prevista per assicurare la progressività dell'imposizione, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base della situazione reddituale ed è determinata nella misura di:
- 3.000,00 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell'anno (deduzione base);
- 7.500,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.500,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati; l'ulteriore deduzione di 4.500,00 euro è da rapportare al periodo di lavoro;
- 7.000,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.000,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di pensione; l'ulteriore deduzione di 4.000,00 euro è da rapportare al periodo di pensione.

Qualora il contribuente per uno stesso periodo dell'anno abbia percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione potrà usufruire, se spettante, della sola deduzione per lavoro dipendente in quanto più favorevole. Se, invece, i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno potrà usufruire, se spettante, sia della deduzione per redditi da lavoro dipendente che della deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato. Tale deduzione verrà riconosciuta per intero, solo in parte o non verrà riconosciuta a seconda della propria situazione reddituale. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto:

$$\frac{\text{26.000 + ded. teoriche + oneri deducibili – redd. complessivo}}{\text{26.000}}$$

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico della deduzione.

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 Tuir)

La nuova deduzione per oneri di famiglia, che da quest'anno sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico, delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (spese indicate nel rigo E36), degli oneri deducibili indicati nella sezione II del quadro E (righi da E18 a E24) e del reddito complessivo.
Infatti, le deduzioni per coniuge, figli e familiari a carico, nonché la deduzione relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza familiare nei casi di non autosufficienza (v. le istruzioni del rigo E36) spettano per la parte corrispondente al rapporto seguente

$$\frac{\text{78.000 + ded. teoriche + oneri deducibili – redd. complessivo}}{\text{78.000}}$$

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete; se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'importo teorico delle deduzioni.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

3 i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006);

4 i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, semprechè l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2006 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifi-

ca quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del* ***quadro D*** *al rigo D6.*

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
– l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
– il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
– l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del* ***quadro D*** *al rigo D6.*

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 9 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".
Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Previdenza complementare – casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella di colonna 1 del rigo E23 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2007 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il

reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D6.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2007 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2006, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
– interventi di bonifica dall'amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.
  Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l'imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla decima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse e l'intero importo delle spese sostenute.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  – l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  – l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  – la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  – la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  – l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

***Attenzione**: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della*

detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E25 a E31);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, e E21 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.

  Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

  Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

  Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2006, si fa riferimento al DM 31/01/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10/02/2006.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela*
  Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
  Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania*
  Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
  Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia*
  Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
  Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- *Australia*
  Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Canada*
  Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.
  Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;
- *Svizzera*
  Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:
– nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimora-

no abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 29, 30 e 31 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:
- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 14. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.
Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: *Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).*

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al

Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 26.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 26.000,00 e fino a euro 33.500,00	33	5.980,00 + 33% parte eccedente 26.000,00
oltre euro 33.500,00 e fino a euro 100.000,00	39	8.455,00 + 39% parte eccedente 33.500,00
oltre euro 100.000,00	43 (39+4)	34.390,00 + 43% parte eccedente 100.000,00

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Spese per la frequenza di asili nido
14	Spese funebri	28	Altri oneri detraibili

Attenzione Nel Mod. 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(normativa in vigore al 31/12/2004)

TABELLA 3 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00	45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 15.494,00	euro 546,18
oltre euro 15.494,00	fino a euro 30.987,00	euro 496,60
oltre euro 30.987,00	fino a euro 51.646,00	euro 459,42
oltre euro 51.646,00		euro 422,23

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Detrazioni per 1 figlio

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	
	fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	

Detrazioni per 2 figli

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
	fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08

Detrazioni per 3 figli

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
	fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08

Detrazioni per 4 o più figli

Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo	euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito complesivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze		Detrazione
oltre euro 27.000,00	fino a euro 29.500,00	euro 130,00
oltre euro 29.500,00	fino a euro 36.500,00	euro 235,00
oltre euro 36.500,00	fino a euro 41.500,00	euro 180,00
oltre euro 41.500,00	fino a euro 46.700,00	euro 130,00
oltre euro 46.700,00	fino a euro 52.000,00	euro 25,00

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complesivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze		Detrazione
oltre euro 24.500,00	fino a euro 27.000,00	euro 70,00
oltre euro 27.000,00	fino a euro 29.000,00	euro 170,00
oltre euro 29.000,00	fino a euro 31.000,00	euro 290,00
oltre euro 31.000,00	fino a euro 36.500,00	euro 230,00
oltre euro 36.500,00	fino a euro 41.500,00	euro 180,00
oltre euro 41.500,00	fino a euro 46.700,00	euro 130,00
oltre euro 46.700,00	fino a euro 52.000,00	euro 25,00

LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(normativa in vigore al 31/12/2002)

TABELLA 8 - CALCOLO DELL'IRPEF

Reddito (per scaglioni)	Aliquota ((per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni			
fino a euro 10.329,14	18			18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25	+	24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75	+	32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73	+	39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro 69.721,68	45	23.163,10	+	45% parte eccedente	69.721,68

TABELLA 9 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro 6.197,00	fino a euro 6.352,00	euro 1.084,56
oltre euro 6.352,00	fino a euro 6.507,00	euro 1.032,91
oltre euro 6.507,00	fino a euro 7.747,00	euro 981,27
oltre euro 7.747,00	fino a euro 7.902,00	euro 903,80
oltre euro 7.902,00	fino a euro 8.057,00	euro 826,33
oltre euro 8.057,00	fino a euro 8.212,00	euro 748,86
oltre euro 8.212,00	fino a euro 8.263,00	euro 686,89
oltre euro 8.263,00	fino a euro 8.780,00	euro 650,74
oltre euro 8.780,00	fino a euro 9.296,00	euro 614,58
oltre euro 9.296,00	fino a euro 9.813,00	euro 578,43
oltre euro 9.813,00	fino a euro 15.494,00	euro 542,28
oltre euro 15.494,00	fino a euro 20.658,00	euro 490,63
oltre euro 20.658,00	fino a euro 25.823,00	euro 438,99
oltre euro 25.823,00	fino a euro 30.987,00	euro 387,34
oltre euro 30.987,00	fino a euro 31.142,00	euro 335,70
oltre euro 31.142,00	fino a euro 36.152,00	euro 284,05
oltre euro 36.152,00	fino a euro 41.317,00	euro 232,41
oltre euro 41.317,00	fino a euro 46.481,00	euro 180,76
oltre euro 46.481,00	fino a euro 46.688,00	euro 129,11
oltre euro 46.688,00	fino a euro 51.646,00	euro 77,47
oltre euro 51.646,00		euro 51,65

TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	fino a euro 9.296,00	euro 61,97

TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Redditi di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	fino a euro 9.813,00	euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

TABELLA 12 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 155,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 4.803,00	euro 103,00
oltre euro 4.803,00	fino a euro 4.958,00	euro 52,00

TABELLA 13 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Attenzione Le detrazioni di questa tabella spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio.

TABELLA 14 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

Paesi	Aliquota massima	Paesi	Aliquota massima
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Costa d'Avorio	15-18% (1)
		Emirati Arabi	5-15% (2)
		Grecia	15-35% (3)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%	Malta	0-15% (4)
		Mauritius	15-40% (5)
		Georgia	5-10% (6)
		India, Pakistan	25%
		Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.fisconelmondo.it

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

TABELLA 15 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 15 marzo 2007	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2007	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2007	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2007 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2007)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2007	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2007	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 31 luglio 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 15 marzo 2007	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2007	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 30 giugno 2007	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
A partire dal mese di luglio 2007 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2007)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2007	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 31 luglio 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 31 ottobre 2007	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2007	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 15 novembre 2007	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2007		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD
A004	ABBADIA CERRETO	LO
A005	ABBADIA LARIANA	LC
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI
A007	ABBASANTA	OR
A008	ABBATEGGIO	PE
A010	ABBIATEGRASSO	MI
A012	ABETONE	PT
A013	ABRIOLA	PZ
A014	ACATE	RG
A015	ACCADIA	FG
A016	ACCEGLIO	CN
A017	ACCETTURA	MT
A018	ACCIANO	AQ
A019	ACCUMOLI	RI
A020	ACERENZA	PZ
A023	ACERNO	SA
A024	ACERRA	NA
A025	ACI BONACCORSI	CT
A026	ACI CASTELLO	CT
A027	ACI CATENA	CT
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT
A028	ACIREALE	CT
A031	ACQUACANINA	MC
A032	ACQUAFONDATA	FR
A033	ACQUAFORMOSA	CS
A034	ACQUAFREDDA	BS
A035	ACQUALAGNA	PU
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN
A040	ACQUAPENDENTE	VT
A041	ACQUAPPESA	CS
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE
A043	ACQUARO	VV
A044	ACQUASANTA TERME	AP
A045	ACQUASPARTA	TR
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL
M211	ACQUEDOLCI	ME
A052	ACQUI TERME	AL
A053	ACRI	CS
A054	ACUTO	FR
A055	ADELFIA	BA
A056	ADRANO	CT
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG
A059	ADRIA	RO
A060	ADRO	BS
A061	AFFI	VR
A062	AFFILE	RM
A064	AFRAGOLA	NA
A065	AFRICO	RC
A067	AGAZZANO	PC
A068	AGEROLA	NA
A069	AGGIUS	SS
A070	AGIRA	EN
A071	AGLIANA	PT
A072	AGLIANO TERME	AT
A074	AGLIE'	TO
H848	AGLIENTU	SS
A075	AGNA	PD
A076	AGNADELLO	CR
A077	AGNANA CALABRA	RC
A080	AGNONE	IS
A082	AGNOSINE	BS
A083	AGORDO	BL
A084	AGOSTA	RM
A085	AGRA	VA
A087	AGRATE BRIANZA	MI
A088	AGRATE CONTURBIA	NO
A089	AGRIGENTO	AG
A091	AGROPOLI	SA
A092	AGUGLIANO	AN
A093	AGUGLIARO	VI
A096	AICURZIO	MI
A097	AIDOMAGGIORE	OR
A098	AIDONE	EN
A100	AIELLI	AQ
A102	AIELLO CALABRO	CS
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD
A101	AIELLO DEL SABATO	AV
A105	AIETA	CS
A106	AILANO	CE
A107	AILOCHE	BI
A109	AIRASCA	TO
A110	AIROLA	BN
A111	AIROLE	IM
A112	AIRUNO	LC
A113	AISONE	CN
A116	ALA	TN
A115	ALA' DEI SARDI	SS
A117	ALA DI STURA	TO
A118	ALAGNA	PV
A119	ALAGNA VALSESIA	VC
A120	ALANNO	PE
A121	ALANO DI PIAVE	BL
A122	ALASSIO	SV
A123	ALATRI	FR
A124	ALBA	CN
A125	ALBA ADRIATICA	TE
A126	ALBAGIARA	OR
A127	ALBAIRATE	MI
A128	ALBANELLA	SA
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ
A132	ALBANO LAZIALE	RM
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
A130	ALBANO VERCELLESE	VC
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO
A138	ALBARETO	PR
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN
A143	ALBAVILLA	CO
A145	ALBENGA	SV
A146	ALBERA LIGURE	AL
A149	ALBEROBELLO	BA
A150	ALBERONA	FG
A153	ALBESE CON CASSANO	CO
A154	ALBETTONE	VI
A155	ALBI	CZ
A158	ALBIANO	TN
A157	ALBIANO D'IVREA	TO
A159	ALBIATE	MI
A160	ALBIDONA	CS
A161	ALBIGNASEGO	PD
A162	ALBINEA	RE
A163	ALBINO	BG
A164	ALBIOLO	CO
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV
A165	ALBISSOLA MARINA	SV
A167	ALBIZZATE	VA
A171	ALBONESE	PV
A172	ALBOSAGGIA	SO
A173	ALBUGNANO	AT
A175	ALBUZZANO	PV
A176	ALCAMO	TP
A177	ALCARA LI FUSI	ME
A178	ALDENO	TN
A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ
A180	ALES	OR
A182	ALESSANDRIA	AL
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG
A184	ALESSANO	LE
A185	ALEZIO	LE
A186	ALFANO	SA
A187	ALFEDENA	AQ
A188	ALFIANELLO	BS
A189	ALFIANO NATTA	AL
A191	ALFONSINE	RA
A192	ALGHERO	SS
A193	ALGUA	BG
A194	ALI'	ME
A201	ALI' TERME	ME
A195	ALIA	PA
A196	ALIANO	MT
A197	ALICE BEL COLLE	AL
A198	ALICE CASTELLO	VC
A199	ALICE SUPERIORE	TO
A200	ALIFE	CE
A202	ALIMENA	PA
A203	ALIMINUSA	PA
A204	ALLAI	OR
A206	ALLEGHE	BL
A205	ALLEIN	AO
A207	ALLERONA	TR
A208	ALLISTE	LE
A210	ALLUMIERE	RM
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL
A214	ALME'	BG
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
A218	ALMESE	TO
A220	ALONTE	VI
A221	ALPETTE	TO
A222	ALPIGNANO	TO
A223	ALSENO	PC
A224	ALSERIO	CO
A225	ALTAMURA	BA
A226	ALTARE	SV
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI
A233	ALTIDONA	AP
A234	ALTILIA	CS
A235	ALTINO	CH
A236	ALTISSIMO	VI
A237	ALTIVOLE	TV
A238	ALTO	CN
A239	ALTOFONTE	PA
A240	ALTOMONTE	CS
A241	ALTOPASCIO	LU
A242	ALVIANO	TR
A243	ALVIGNANO	CE
A244	ALVITO	FR
A246	ALZANO LOMBARDO	BG
A245	ALZANO SCRIVIA	AL
A249	ALZATE BRIANZA	CO
A251	AMALFI	SA
A252	AMANDOLA	AP
A253	AMANTEA	CS
A254	AMARO	UD
A255	AMARONI	CZ
A256	AMASENO	FR
A257	AMATO	CZ
A258	AMATRICE	RI
A259	AMBIVERE	BG
A260	AMBLAR	TN
A261	AMEGLIA	SP
A262	AMELIA	TR
A263	AMENDOLARA	CS
A264	AMENO	NO
A265	AMOROSI	BN
A267	AMPEZZO	UD
A268	ANACAPRI	NA
A269	ANAGNI	FR
A270	ANCARANO	TE
A271	ANCONA	AN
A272	ANDALI	CZ
A274	ANDALO	TN
A273	ANDALO VALTELLINO	SO
A275	ANDEZENO	TO
A278	ANDORA	SV
A280	ANDORNO MICCA	BI
A281	ANDRANO	LE
A282	ANDRATE	TO
A283	ANDREIS	PN
A284	ANDRETTA	AV
A285	ANDRIA	BA
A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ
A287	ANELA	SS
A288	ANFO	BS
A290	ANGERA	VA
A291	ANGHIARI	AR
A292	ANGIARI	VR
A293	ANGOLO TERME	BS
A294	ANGRI	SA
A295	ANGROGNA	TO
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM
A296	ANGUILLARA VENETA	PD
A299	ANNICCO	CR
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC
A302	ANNONE VENETO	VE
A303	ANOIA	RC
A304	ANTEGNATE	BG
A306	ANTERIVO - ALTREI.	BZ
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO
A309	ANTICOLI CORRADO	RM
A312	ANTIGNANO	AT
A313	ANTILLO	ME
A314	ANTONIMINA	RC
A315	ANTRODOCO	RI
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ
A319	ANZANO DEL PARCO	CO
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG
A321	ANZI	PZ
A323	ANZIO	RM
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB
A326	AOSTA	AO
A327	APECCHIO	PU
A328	APICE	BN
A329	APIRO	MC
A330	APOLLOSA	BN
A333	APPIANO GENTILE	CO
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO EPPAN AN DER.	BZ
A334	APPIGNANO	MC
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP
A337	APRICA	SO
A338	APRICALE	IM
A339	APRICENA	FG
A340	APRIGLIANO	CS
A341	APRILIA	LT
A343	AQUARA	SA
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM
A346	AQUILEIA	UD
A347	AQUILONIA	AV
A348	AQUINO	FR
A350	ARADEO	LE
A351	ARAGONA	AG
A352	ARAMENGO	AT
A354	ARBA	PN
A357	ARBOREA	OR
A358	ARBORIO	VC
A359	ARBUS	CA
A360	ARCADE	TV
A363	ARCE	FR
A365	ARCENE	BG
A366	ARCEVIA	AN
A367	ARCHI	CH
A369	ARCIDOSSO	GR
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM
A371	ARCISATE	VA
A372	ARCO	TN
A373	ARCOLA	SP
A374	ARCOLE	VR
A375	ARCONATE	MI
A376	ARCORE	MI
A377	ARCUGNANO	VI
A379	ARDARA	SS
A380	ARDAULI	OR
M213	ARDEA	RM
A382	ARDENNO	SO
A383	ARDESIO	BG
A385	ARDORE	RC
A386	ARENA	VV
A387	ARENA PO	PV
A388	ARENZANO	GE
A389	ARESE	MI
A390	AREZZO	AR
A391	ARGEGNO	CO
A392	ARGELATO	BO
A393	ARGENTA	FE
A394	ARGENTERA	CN
A396	ARGUELLO	CN
A397	ARGUSTO	CZ
A398	ARI	CH
A399	ARIANO IRPINO	AV
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO
A401	ARICCIA	RM
A402	ARIELLI	CH
A403	ARIENZO	CE
A405	ARIGNANO	TO
A407	ARITZO	NU
A409	ARIZZANO	VB
A412	ARLENA DI CASTRO	VT
A413	ARLUNO	MI
A414	ARMENO	NO
A415	ARMENTO	PZ
A418	ARMO	IM
A419	ARMUNGIA	CA
A424	ARNAD	AO
A421	ARNARA	FR
A422	ARNASCO	SV
A425	ARNESANO	LE
A427	AROLA	VB
A429	ARONA	NO
A430	AROSIO	CO
A431	ARPAIA	BN
A432	ARPAISE	BN
A433	ARPINO	FR
A434	ARQUA' PETRARCA	PD
A435	ARQUA' POLESINE	RO
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL
A438	ARRE	PD
A439	ARRONE	TR
A441	ARSAGO SEPRIO	VA
A443	ARSIE'	BL
A444	ARSIERO	VI
A445	ARSITA	TE
A446	ARSOLI	RM
A447	ARTA TERME	UD
A448	ARTEGNA	UD
A449	ARTENA	RM
A451	ARTOGNE	BS
A452	ARVIER	AO
A453	ARZACHENA	SS
A440	ARZAGO D'ADDA	BG
A454	ARZANA	NU
A455	ARZANO	NA
A456	ARZENE	PN
A458	ARZERGRANDE	PD
A459	ARZIGNANO	VI
A460	ASCEA	SA
A461	ASCIANO	SI
A462	ASCOLI PICENO	AP
A463	ASCOLI SATRIANO	FG
A464	ASCREA	RI
A465	ASIAGO	VI
A467	ASIGLIANO VENETO	VI
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC
A470	ASOLA	MN
A471	ASOLO	TV
A473	ASSAGO	MI
A474	ASSEMINI	CA
A475	ASSISI	PG
A476	ASSO	CO
A477	ASSOLO	OR
A478	ASSORO	EN
A479	ASTI	AT
A480	ASUNI	OR
A481	ATELETA	AQ
A482	ATELLA	PZ
A484	ATENA LUCANA	SA
A485	ATESSA	CH
A486	ATINA	FR
A487	ATRANI	SA
A488	ATRI	TE
A489	ATRIPALDA	AV
A490	ATTIGLIANO	TR
A491	ATTIMIS	UD
A492	ATZARA	NU
A493	AUDITORE	PU
A494	AUGUSTA	SR
A495	AULETTA	SA
A496	AULLA	MS
A497	AURANO	VB
A499	AURIGO	IM
A501	AURONZO DI CADORE	BL
A502	AUSONIA	FR
A503	AUSTIS	NU
A506	AVEGNO	GE
A507	AVELENGO - HAFLING.	BZ
A508	AVELLA	AV
A509	AVELLINO	AV
A511	AVERARA	BG
A512	AVERSA	CE
A514	AVETRANA	TA
A515	AVEZZANO	AQ
A516	AVIANO	PN
A517	AVIATICO	BG
A518	AVIGLIANA	TO
A519	AVIGLIANO	PZ
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
A520	AVIO	TN
A521	AVISE	AO
A522	AVOLA	SR
A523	AVOLASCA	AL
A094	AYAS	AO
A108	AYMAVILLES	AO
A525	AZEGLIO	TO
A526	AZZANELLO	CR
A527	AZZANO D'ASTI	AT
A530	AZZANO DECIMO	PN
A529	AZZANO MELLA	BS
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A531	AZZATE	VA
A532	AZZIO	VA
A533	AZZONE	BG
A534	BACENO	VB
A535	BACOLI	NA
A536	BADALUCCO	IM
M214	BADESI	SS
A537	BADIA - ABTEI.	BZ
A540	BADIA CALAVENA	VR
A538	BADIA PAVESE	PV
A539	BADIA POLESINE	RO
A541	BADIA TEDALDA	AR
A542	BADOLATO	CZ
A544	BAGALADI	RC
A546	BAGHERIA	PA
A547	BAGNACAVALLO	RA
A552	BAGNARA CALABRA	RC
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A550	BAGNARIA	PV
A553	BAGNARIA ARSA	UD
A555	BAGNASCO	CN
A557	BAGNATICA	BG
A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A574	BAGNOLO DI PO	RO
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A569	BAGNOLO MELLA	BS
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A576	BAGNONE	MS
A577	BAGNOREGIO	VT
A578	BAGOLINO	BS
A579	BAIA E LATINA	CE
A580	BAIANO	AV
A581	BAIARDO	IM
A584	BAIRO	TO
A586	BAISO	RE
A587	BALANGERO	TO
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A592	BALESTRATE	PA
A593	BALESTRINO	SV
A594	BALLABIO	LC
A597	BALLAO	CA
A599	BALME	TO
A600	BALMUCCIA	VC
A601	BALOCCO	VC
A603	BALSORANO	AQ
A604	BALVANO	PZ
A605	BALZOLA	AL
A606	BANARI	SS
A607	BANCHETTE	TO
A610	BANNIO ANZINO	VB
A612	BANZI	PZ
A613	BAONE	PD
A614	BARADILI	OR
A615	BARAGIANO	PZ
A616	BARANELLO	CB
A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A618	BARANZATE	MI
A619	BARASSO	VA
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A625	BARBANIA	TO
A626	BARBARA	AN
A628	BARBARANO ROMANO	VT
A627	BARBARANO VICENTINO	VI
A629	BARBARESCO	CN
A630	BARBARIGA	BS
A631	BARBATA	BG
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI
A634	BARBIANELLO	PV
A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ
A637	BARBONA	PD
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A639	BARCHI	PU
A640	BARCIS	PN
A643	BARD	AO
A645	BARDELLO	VA
A646	BARDI	PR
A647	BARDINETO	SV
A650	BARDOLINO	VR
A651	BARDONECCHIA	TO
A652	BAREGGIO	MI
A653	BARENGO	NO
A655	BARESSA	OR
A656	BARETE	AQ
A657	BARGA	LU
A658	BARGAGLI	GE
A660	BARGE	CN
A661	BARGHE	BS
A662	BARI	BA
A663	BARI SARDO	NU
A664	BARIANO	BG
A665	BARICELLA	BO
A666	BARILE	PZ
A667	BARISCIANO	AQ
A668	BARLASSINA	MI
A669	BARLETTA	BA
A670	BARNI	CO
A671	BAROLO	CN
A673	BARONE CANAVESE	TO
A674	BARONISSI	SA
A676	BARRAFRANCA	EN
A677	BARRALI	CA
A678	BARREA	AQ
A681	BARUMINI	CA
A683	BARZAGO	LC
A684	BARZANA	BG
A686	BARZANO'	LC
A687	BARZIO	LC
A689	BASALUZZO	AL
A690	BASCAPE'	PV
A691	BASCHI	TR
A692	BASCIANO	TE
A694	BASELGA DI PINE'	TN
A696	BASELICE	BN
A697	BASIANO	MI
A698	BASICO'	ME
A699	BASIGLIO	MI
A700	BASILIANO	UD
A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A704	BASSANO ROMANO	VT
A707	BASSIANO	LT
A708	BASSIGNANA	AL
A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A710	BASTIA UMBRA	PG
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV
A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A713	BASTIGLIA	MO
A714	BATTAGLIA TERME	PD
A716	BATTIFOLLO	CN
A717	BATTIPAGLIA	SA
A718	BATTUDA	PV
A719	BAUCINA	PA
A721	BAULADU	OR
A722	BAUNEI	NU
A725	BAVENO	VB
A726	BAZZANO	BO
A728	BEDERO VALCUVIA	VA
A729	BEDIZZOLE	BS
A730	BEDOLLO	TN
A731	BEDONIA	PR
A732	BEDULITA	BG
A733	BEE	VB
A734	BEINASCO	TO
A735	BEINETTE	CN
A736	BELCASTRO	CZ
A737	BELFIORE	VR
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A741	BELGIOIOSO	PV
A742	BELGIRATE	VB
A743	BELLA	PZ
A744	BELLAGIO	CO
A745	BELLANO	LC
A746	BELLANTE	TE
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A749	BELLEGRA	RM
A750	BELLINO	CN
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO
M294	BELLIZZI	SA
A755	BELLONA	CE
A756	BELLOSGUARDO	SA
A757	BELLUNO	BL
A759	BELLUSCO	MI
A762	BELMONTE CALABRO	CS
A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A760	BELMONTE PICENO	AP
A766	BELPASSO	CT
A768	BELSITO	CS
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A770	BELVEGLIO	AT
A776	BELVI	NU
A777	BEMA	SO
A778	BENE LARIO	CO
A779	BENE VAGIENNA	CN
A780	BENESTARE	RC
A781	BENETUTTI	SS
A782	BENEVELLO	CN
A783	BENEVENTO	BN
A784	BENNA	BI
A785	BENTIVOGLIO	BO
A786	BERBENNO	BG
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A788	BERCETO	PR
A789	BERCHIDDA	SS
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO
A792	BEREGUARDO	PV
A793	BERGAMASCO	AL
A794	BERGAMO	BG
A795	BERGANTINO	RO
A796	BERGEGGI	SV
A798	BERGOLO	CN
A799	BERLINGO	BS
A801	BERNALDA	MT
A802	BERNAREGGIO	MI
A804	BERNATE TICINO	MI
A805	BERNEZZO	CN
A806	BERRA	FE
A808	BERSONE	TN
A809	BERTINORO	FC
A810	BERTIOLO	UD
A811	BERTONICO	LO
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A816	BERZO DEMO	BS
A817	BERZO INFERIORE	BS
A815	BERZO SAN FERMO	BG
A818	BESANA IN BRIANZA	MI
A819	BESANO	VA
A820	BESATE	MI
A821	BESENELLO	TN
A823	BESENZONE	PC
A825	BESNATE	VA
A826	BESOZZO	VA
A827	BESSUDE	SS
A831	BETTOLA	PC
A832	BETTONA	PG
A834	BEURA-CARDEZZA	VB
A835	BEVAGNA	PG
A836	BEVERINO	SP
A837	BEVILACQUA	VR
A839	BEZZECCA	TN
A841	BIANCAVILLA	CT
A842	BIANCHI	CS
A843	BIANCO	RC
A844	BIANDRATE	NO
A845	BIANDRONNO	VA
A846	BIANZANO	BG
A847	BIANZE'	VC
A848	BIANZONE	SO
A849	BIASSONO	MI
A850	BIBBIANO	RE
A851	BIBBIENA	AR
A852	BIBBONA	LI
A853	BIBIANA	TO
A854	BICCARI	FG
A855	BICINICCO	UD
A856	BIDONI'	OR
A859	BIELLA	BI
A861	BIENNO	BS
A863	BIENO	TN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A864	BIENTINA	PI
A866	BIGARELLO	MN
A870	BINAGO	CO
A872	BINASCO	MI
A874	BINETTO	BA
A876	BIOGLIO	BI
A877	BIONAZ	AO
A878	BIONE	BS
A880	BIRORI	NU
A881	BISACCIA	AV
A882	BISACQUINO	PA
A883	BISCEGLIE	BA
A884	BISEGNA	AQ
A885	BISENTI	TE
A887	BISIGNANO	CS
A889	BISTAGNO	AL
A891	BISUSCHIO	VA
A892	BITETTO	BA
A893	BITONTO	BA
A894	BITRITTO	BA
A895	BITTI	NU
A896	BIVONA	AG
A897	BIVONGI	RC
A898	BIZZARONE	CO
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN
A903	BLELLO	BG
A857	BLERA	VT
A904	BLESSAGNO	CO
A905	BLEVIO	CO
M268	BLUFI	PA
A906	BOARA PISANI	PD
A909	BOBBIO	PC
A910	BOBBIO PELLICE	TO
A911	BOCA	NO
A912	BOCCHIGLIERO	CS
A914	BOCCIOLETO	VC
A916	BOCENAGO	TN
A918	BODIO LOMNAGO	VA
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A922	BOGLIASCO	GE
A925	BOGNANCO	VB
A929	BOGOGNO	NO
A930	BOIANO	CB
A931	BOISSANO	SV
A932	BOLANO	SP
A933	BOLBENO	TN
A937	BOLGARE	BG
A940	BOLLATE	MI
A941	BOLLENGO	TO
A944	BOLOGNA	BO
A945	BOLOGNANO	PE
A946	BOLOGNETTA	PA
A947	BOLOGNOLA	MC
A948	BOLOTANA	NU
A949	BOLSENA	VT
A950	BOLTIERE	BG
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ
A953	BOLZANO NOVARESE	NO
A954	BOLZANO VICENTINO	VI
A955	BOMARZO	VT
A956	BOMBA	CH
A957	BOMPENSIERE	CL
A958	BOMPIETRO	PA
A959	BOMPORTO	MO
A960	BONARCADO	OR
A961	BONASSOLA	SP
A963	BONATE SOPRA	BG
A962	BONATE SOTTO	BG
A964	BONAVIGO	VR
A965	BONDENO	FE
A967	BONDO	TN
A968	BONDONE	TN
A970	BONEA	BN
A971	BONEFRO	CB
A972	BONEMERSE	CR
A973	BONIFATI	CS
A975	BONITO	AV
A976	BONNANARO	SS
A977	BONO	SS
A978	BONORVA	SS
A979	BONVICINO	CN
A981	BORBONA	RI
A982	BORCA DI CADORE	BL
A983	BORDANO	UD
A984	BORDIGHERA	IM
A986	BORDOLANO	CR
A987	BORE	PR
A988	BORETTO	RE
A989	BORGARELLO	PV
A990	BORGARO TORINESE	TO
A991	BORGETTO	PA
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL
A992	BORGHETTO DI VARA	SP
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV
B001	BORGHI	FC
B002	BORGIA	CZ
B003	BORGIALLO	TO
B005	BORGIO VEREZZI	SV
B007	BORGO A MOZZANO	LU
B009	BORGO D'ALE	VC
B010	BORGO DI TERZO	BG
B026	BORGO PACE	PU
B028	BORGO PRIOLO	PV
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO
B036	BORGO SAN LORENZO	FI
B037	BORGO SAN MARTINO	AL
B038	BORGO SAN SIRO	PV
B043	BORGO TICINO	NO
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO
B042	BORGO VAL DI TARO	PR
B006	BORGO VALSUGANA	TN
A996	BORGO VELINO	RI
B046	BORGO VERCELLI	VC
B011	BORGOFORTE	MN
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN
B016	BORGOLAVEZZARO	NO
B018	BORGOMALE	CN
B019	BORGOMANERO	NO
B020	BORGOMARO	IM
B021	BORGOMASINO	TO
B024	BORGONE SUSA	TO
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV
B031	BORGORICCO	PD
B008	BORGOROSE	RI
B040	BORGOSATOLLO	BS
B041	BORGOSESIA	VC
B048	BORMIDA	SV
B049	BORMIO	SO
B051	BORNASCO	PV
B054	BORNO	BS
B055	BORONEDDU	OR
B056	BORORE	NU
B057	BORRELLO	CH
B058	BORRIANA	BI
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV
B062	BORTIGALI	NU
B063	BORTIGIADAS	SS
B064	BORUTTA	SS
B067	BORZONASCA	GE
B068	BOSA	NU
B069	BOSARO	RO
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR
B071	BOSCO MARENGO	AL
B075	BOSCONERO	TO
B076	BOSCOREALE	NA
B077	BOSCOTRECASE	NA
B078	BOSENTINO	TN
B079	BOSIA	CN
B080	BOSIO	AL
B081	BOSISIO PARINI	LC
B082	BOSNASCO	PV
B083	BOSSICO	BG
B084	BOSSOLASCO	CN
B085	BOTRICELLO	CZ
B086	BOTRUGNO	LE
B088	BOTTANUCO	BG
B091	BOTTICINO	BS
B094	BOTTIDDA	SS
B097	BOVA	RC
B099	BOVA MARINA	RC
B098	BOVALINO	RC
B100	BOVEGNO	BS
B101	BOVES	CN
B102	BOVEZZO	BS
A720	BOVILLE ERNICA	FR
B104	BOVINO	FG
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI
B106	BOVOLENTA	PD
B107	BOVOLONE	VR
B109	BOZZOLE	AL
B110	BOZZOLO	MN
B111	BRA	CN
B112	BRACCA	BG
B114	BRACCIANO	RM
B115	BRACIGLIANO	SA
B116	BRAIES - PRAGS.	BZ
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV
B118	BRANCALEONE	RC
B120	BRANDICO	BS
B121	BRANDIZZO	TO
B123	BRANZI	BG
B124	BRAONE	BS
B126	BREBBIA	VA
B128	BREDA DI PIAVE	TV
B131	BREGANO	VA
B132	BREGANZE	VI
B134	BREGNANO	CO
B135	BREGUZZO	TN
B136	BREIA	VC
B137	BREMBATE	BG
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG
B140	BREMBILLA	BG
B141	BREMBIO	LO
B142	BREME	PV
B143	BRENDOLA	VI
B144	BRENNA	CO
B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ
B149	BRENO	BS
B150	BRENTA	VA
B152	BRENTINO BELLUNO	VR
B153	BRENTONICO	TN
B154	BRENZONE	VR
B156	BRESCELLO	RE
B157	BRESCIA	BS
B158	BRESIMO	TN
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV
B160	BRESSANONE - BRIXEN.	BZ
B161	BRESSANVIDO	VI
B162	BRESSO	MI
B165	BREZ	TN
B166	BREZZO DI BEDERO	VA
B167	BRIAGLIA	CN
B169	BRIATICO	VV
B171	BRICHERASIO	TO
B172	BRIENNO	CO
B173	BRIENZA	PZ
B175	BRIGA ALTA	CN
B176	BRIGA NOVARESE	NO
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
B180	BRINDISI	BR
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
B182	BRINZIO	VA
B183	BRIONA	NO
B184	BRIONE	BS
B185	BRIONE	TN
B187	BRIOSCO	MI
B188	BRISIGHELLA	RA
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
B192	BRISSOGNE	AO
B193	BRITTOLI	PE
B194	BRIVIO	LC
B195	BROCCOSTELLA	FR
B196	BROGLIANO	VI
B197	BROGNATURO	VV
B198	BROLO	ME
B200	BRONDELLO	CN
B201	BRONI	PV
B202	BRONTE	CT
B203	BRONZOLO - BRANZOLL.	BZ
B204	BROSSASCO	CN
B205	BROSSO	TO
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
B209	BROZOLO	TO
B212	BRUGHERIO	MI
B213	BRUGINE	PD
B214	BRUGNATO	SP
B215	BRUGNERA	PN
B216	BRUINO	TO
B217	BRUMANO	BG
B218	BRUNATE	CO
B219	BRUNELLO	VA
B220	BRUNICO - BRUNECK.	BZ
B221	BRUNO	AT
B223	BRUSAPORTO	BG
B225	BRUSASCO	TO
B227	BRUSCIANO	NA
B228	BRUSIMPIANO	VA
B229	BRUSNENGO	BI
B230	BRUSSON	AO
B232	BRUZOLO	TO
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
B235	BUBBIANO	MI
B236	BUBBIO	AT
B237	BUCCHERI	SR
B238	BUCCHIANICO	CH
B239	BUCCIANO	BN
B240	BUCCINASCO	MI
B242	BUCCINO	SA
B243	BUCINE	AR
B246	BUDDUSO'	SS
B247	BUDOIA	PN
B248	BUDONI	NU
B249	BUDRIO	BO
B250	BUGGERRU	CA
B251	BUGGIANO	PT
B255	BUGLIO IN MONTE	SO
B256	BUGNARA	AQ
B258	BUGUGGIATE	VA
B259	BUJA	UD
B261	BULCIAGO	LC
B262	BULGAROGRASSO	CO
B264	BULTEI	SS
B265	BULZI	SS
B266	BUONABITACOLO	SA
B267	BUONALBERGO	BN
B269	BUONCONVENTO	SI
B270	BUONVICINO	CS
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI
B274	BURCEI	CA
B275	BURGIO	AG
B276	BURGOS	SS
B278	BURIASCO	TO
B279	BUROLO	TO
B280	BURONZO	VC
B281	BUSACHI	OR
B282	BUSALLA	GE
B283	BUSANA	RE
B284	BUSANO	TO
B285	BUSCA	CN
B286	BUSCATE	MI
B287	BUSCEMI	SR
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
B289	BUSNAGO	MI
B292	BUSSERO	MI
B293	BUSSETO	PR
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE
B295	BUSSO	CB
B296	BUSSOLENGO	VR
B297	BUSSOLENO	TO
B300	BUSTO ARSIZIO	VA
B301	BUSTO GAROLFO	MI
B302	BUTERA	CL
B303	BUTI	PI
B304	BUTTAPIETRA	VR
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
B309	BUTTRIO	UD
B320	CA' D'ANDREA	CR
B311	CABELLA LIGURE	AL
B313	CABIATE	CO
B314	CABRAS	OR
B315	CACCAMO	PA
B319	CACCURI	KR
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE
B332	CADEO	PC
B335	CADERZONE	TN
B345	CADONEGHE	PD
B346	CADORAGO	CO
B347	CADREZZATE	VA
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV
B350	CAFASSE	TO
B351	CAGGIANO	SA
B352	CAGLI	PU
B354	CAGLIARI	CA
B355	CAGLIO	CO
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ
B357	CAGNANO VARANO	FG
B359	CAGNO	CO
B360	CAGNO'	TN
B361	CAIANELLO	CE
B362	CAIAZZO	CE
B364	CAINES - KUENS.	BZ
B365	CAINO	BS
B366	CAIOLO	SO
B367	CAIRANO	AV
B368	CAIRATE	VA
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV
B371	CAIVANO	NA
B374	CALABRITTO	AV
B375	CALALZO DI CADORE	BL
B376	CALAMANDRANA	AT
B377	CALAMONACI	AG
B378	CALANGIANUS	SS
B379	CALANNA	RC
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB
B381	CALASCIBETTA	EN
B382	CALASCIO	AQ
B383	CALASETTA	CA
B384	CALATABIANO	CT
B385	CALATAFIMI	TP
B386	CALAVINO	TN
B388	CALCATA	VT
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN
B390	CALCI	PI
B391	CALCIANO	MT
B392	CALCINAIA	PI
B393	CALCINATE	BG
B394	CALCINATO	BS
B395	CALCIO	BG
B396	CALCO	LC
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO KALTERN AN DE.	BZ
B398	CALDAROLA	MC
B399	CALDERARA DI RENO	BO
B400	CALDES	TN
B402	CALDIERO	VR
B403	CALDOGNO	VI
B404	CALDONAZZO	TN
B405	CALENDASCO	PC
B406	CALENZANO	FI
B408	CALESTANO	PR
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP
B409	CALICE LIGURE	SV
B413	CALIMERA	LE
B415	CALITRI	AV
B416	CALIZZANO	SV
B417	CALLABIANA	BI
B418	CALLIANO	AT
B419	CALLIANO	TN
B423	CALOLZIOCORTE	LC
B424	CALOPEZZATI	CS
B425	CALOSSO	AT
B426	CALOVETO	CS
B427	CALTABELLOTTA	AG
B428	CALTAGIRONE	CT
B429	CALTANISSETTA	CL
B430	CALTAVUTURO	PA
B431	CALTIGNAGA	NO
B432	CALTO	RO
B433	CALTRANO	VI
B434	CALUSCO D'ADDA	BG
B435	CALUSO	TO
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
B437	CALVANICO	SA
B439	CALVATONE	CR
B440	CALVELLO	PZ
B441	CALVENE	VI
B442	CALVENZANO	BG
B443	CALVERA	PZ
B444	CALVI	BN
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR
B445	CALVI RISORTA	CE
B447	CALVIGNANO	PV
B448	CALVIGNASCO	MI
B450	CALVISANO	BS
B452	CALVIZZANO	NA
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL
B455	CAMAIORE	LU
B456	CAMAIRAGO	LO
B457	CAMANDONA	BI
B460	CAMASTRA	AG
B461	CAMBIAGO	MI
B462	CAMBIANO	TO
B463	CAMBIASCA	VB
B465	CAMBURZANO	BI
B467	CAMERANA	CN
B468	CAMERANO	AN
B469	CAMERANO CASASCO	AT
B471	CAMERATA CORNELLO	BG
B472	CAMERATA NUOVA	RM
B470	CAMERATA PICENA	AN
B473	CAMERI	NO
B474	CAMERINO	MC
B476	CAMEROTA	SA
B477	CAMIGLIANO	CE
B479	CAMINATA	PC
B481	CAMINI	RC
B482	CAMINO	AL
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD
B484	CAMISANO	CR
B485	CAMISANO VICENTINO	VI
B486	CAMMARATA	AG
B489	CAMO	CN
B490	CAMOGLI	GE
B492	CAMPAGNA	SA
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM
B497	CAMPAGNATICO	GR
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE
B500	CAMPANA	CS
B501	CAMPARADA	MI
B502	CAMPEGINE	RE
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG
B505	CAMPERTOGNO	VC
B507	CAMPI BISENZIO	FI
B506	CAMPI SALENTINA	LE
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN
B515	CAMPLI	TE
B516	CAMPO CALABRO	RC
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ
B529	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD.	BZ
B538	CAMPO LIGURE	GE
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD
B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS.	BZ
B519	CAMPOBASSO	CB
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP
B522	CAMPOCHIARO	CB
B524	CAMPODARSEGO	PD
B525	CAMPODENNO	TN
B527	CAMPODIMELE	LT
B528	CAMPODIPIETRA	CB
B530	CAMPODOLCINO	SO
B531	CAMPODORO	PD
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA
B534	CAMPOFILONE	AP
B535	CAMPOFIORITO	PA
B536	CAMPOFORMIDO	UD
B537	CAMPOFRANCO	CL
B539	CAMPOGALLIANO	MO
B541	CAMPOLATTARO	BN
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN
B544	CAMPOLIETO	CB
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ
B550	CAMPOMARINO	CB
B551	CAMPOMORONE	GE
B554	CAMPONOGARA	VE
B555	CAMPORA	SA
B556	CAMPOREALE	PA
B557	CAMPORGIANO	LU
B559	CAMPOROSSO	IM
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT
B563	CAMPOSAMPIERO	PD
B565	CAMPOSANO	NA
B566	CAMPOSANTO	MO
B567	CAMPOSPINOSO	PV
B569	CAMPOTOSTO	AQ
B572	CAMUGNANO	BO
B577	CANAL SAN BOVO	TN
B573	CANALE	CN
B574	CANALE D'AGORDO	BL
B576	CANALE MONTERANO	RM
B578	CANARO	RO
B579	CANAZEI	TN
B580	CANCELLARA	PZ
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE
B582	CANDA	RO
B584	CANDELA	FG
B586	CANDELO	BI
B588	CANDIA CANAVESE	TO
B587	CANDIA LOMELLINA	PV
B589	CANDIANA	PD
B590	CANDIDA	AV
B591	CANDIDONI	RC
B592	CANDIOLO	TO
B593	CANEGRATE	MI
B594	CANELLI	AT
B597	CANEPINA	VT
B598	CANEVA	PN
B599	CANEVINO	PV
B602	CANICATTI'	AG
B603	CANICATTINI BAGNI	SR
B604	CANINO	VT
B605	CANISCHIO	TO
B606	CANISTRO	AQ
B607	CANNA	CS
B608	CANNALONGA	SA
B609	CANNARA	PG
B610	CANNERO RIVIERA	VB
B613	CANNETO PAVESE	PV
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
B615	CANNOBIO	VB
B616	CANNOLE	LE
B617	CANOLO	RC
B618	CANONICA D'ADDA	BG
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA
B620	CANOSA SANNITA	CH
B621	CANOSIO	CN
C669	CANOSSA	RE
B624	CANSANO	AQ
B626	CANTAGALLO	PO
B627	CANTALICE	RI
B628	CANTALUPA	TO
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI
B629	CANTALUPO LIGURE	AL
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
B633	CANTARANA	AT
B634	CANTELLO	VA
B635	CANTERANO	RM
B636	CANTIANO	PU
B637	CANTOIRA	TO
B639	CANTU'	CO
B640	CANZANO	TE
B641	CANZO	CO
B642	CAORLE	VE
B643	CAORSO	PC
B644	CAPACCIO	SA
B645	CAPACI	PA
B646	CAPALBIO	GR
B647	CAPANNOLI	PI
B648	CAPANNORI	LU
B649	CAPENA	RM
B650	CAPERGNANICA	CR
B651	CAPESTRANO	AQ
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO
B655	CAPISTRANO	VV
B656	CAPISTRELLO	AQ
B658	CAPITIGNANO	AQ
B660	CAPIZZI	ME
B661	CAPIZZONE	BG
B664	CAPO DI PONTE	BS
B666	CAPO D'ORLANDO	ME
B663	CAPODIMONTE	VT
B667	CAPODRISE	CE
B669	CAPOLIVERI	LI
B670	CAPOLONA	AR
B671	CAPONAGO	MI
B672	CAPORCIANO	AQ
B674	CAPOSELE	AV
B675	CAPOTERRA	CA
B676	CAPOVALLE	BS
B677	CAPPADOCIA	AQ
B679	CAPPELLA CANTONE	CR
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
B682	CAPRACOTTA	IS
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
B685	CAPRAIA ISOLA	LI
B686	CAPRALBA	CR
B688	CAPRANICA	VT
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
B691	CAPRAROLA	VT
B692	CAPRAUNA	CN
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
B694	CAPREZZO	VB
B696	CAPRI	NA
B695	CAPRI LEONE	ME
B697	CAPRIANA	TN
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE
B705	CAPRIE	TO
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
B707	CAPRIGLIO	AT
B708	CAPRILE	BI
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
B709	CAPRINO VERONESE	VR
B711	CAPRIOLO	BS
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
B715	CAPUA	CE
B716	CAPURSO	BA
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ
B719	CARAGLIO	CN
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
B722	CARAMANICO TERME	PE
B723	CARANO	TN
B724	CARAPELLE	FG
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
B726	CARASCO	GE
B727	CARASSAI	AP
B729	CARATE BRIANZA	MI
B730	CARATE URIO	CO
B731	CARAVAGGIO	BG
B732	CARAVATE	VA
B733	CARAVINO	TO
B734	CARAVONICA	IM
B735	CARBOGNANO	VT
B741	CARBONARA AL TICINO	PV
B740	CARBONARA DI NOLA	NA
B739	CARBONARA DI PO	MN
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL
B742	CARBONATE	CO
B743	CARBONE	PZ
B744	CARBONERA	TV
B745	CARBONIA	CA
B748	CARCARE	SV
B749	CARCERI	PD
B752	CARCOFORO	VC
B754	CARDANO AL CAMPO	VA
B755	CARDE'	CN
M285	CARDEDU	NU
B756	CARDETO	RC
B758	CARDINALE	CZ
B759	CARDITO	NA
B760	CAREGGINE	LU
B762	CAREMA	TO
B763	CARENNO	LC
B765	CARENTINO	AL
B766	CARERI	RC
B767	CARESANA	VC
B768	CARESANABLOT	VC
B769	CAREZZANO	AL
B771	CARFIZZI	KR
B772	CARGEGHE	SS
B774	CARIATI	CS
B776	CARIFE	AV
B777	CARIGNANO	TO
B778	CARIMATE	CO
B779	CARINARO	CE
B780	CARINI	PA
B781	CARINOLA	CE
B782	CARISIO	VC
B783	CARISOLO	TN
B784	CARLANTINO	FG
B785	CARLAZZO	CO

- II -

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B787	CARLENTINI	SR
B788	CARLINO	UD
B789	CARLOFORTE	CA
B790	CARLOPOLI	CZ
B791	CARMAGNOLA	TO
B792	CARMIANO	LE
B794	CARMIGNANO	PO
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
B796	CARNAGO	VA
B798	CARNATE	MI
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG
B802	CAROLEI	CS
B803	CARONA	BG
B804	CARONIA	ME
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA
B807	CARONNO VARESINO	VA
B808	CAROSINO	TA
B809	CAROVIGNO	BR
B810	CAROVILLI	IS
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC
B813	CARPANZANO	CS
B814	CARPASIO	IM
B816	CARPEGNA	PU
B817	CARPENEDOLO	BS
B818	CARPENETO	AL
B819	CARPI	MO
B820	CARPIANO	MI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE
B823	CARPIGNANO SESIA	NO
B825	CARPINETI	RE
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE
B828	CARPINETO ROMANO	RM
B826	CARPINETO SINELLO	CH
B829	CARPINO	FG
B830	CARPINONE	IS
B832	CARRARA	MS
B835	CARRE'	VI
B836	CARREGA LIGURE	AL
B838	CARRO	SP
B839	CARRODANO	SP
B840	CARROSIO	AL
B841	CARRU'	CN
B842	CARSOLI	AQ
B844	CARTIGLIANO	VI
B845	CARTIGNANO	CN
B846	CARTOCETO	PU
B847	CARTOSIO	AL
B848	CARTURA	PD
B850	CARUGATE	MI
B851	CARUGO	CO
B853	CARUNCHIO	CH
B854	CARVICO	BG
B856	CARZANO	TN
B857	CASABONA	KR
B858	CASACALENDA	CB
B859	CASACANDITELLA	CH
B860	CASAGIOVE	CE
B870	CASAL CERMELLI	AL
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE
B895	CASAL VELINO	SA
B861	CASALANGUIDA	CH
B862	CASALATTICO	FR
B864	CASALBELTRAME	NO
B865	CASALBORDINO	CH
B866	CASALBORE	AV
B867	CASALBORGONE	TO
B868	CASALBUONO	SA
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR
B871	CASALCIPRANO	CB
B873	CASALDUNI	BN
B876	CASALE CORTE CERRO	VB
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD
B875	CASALE LITTA	VA
B878	CASALE MARITTIMO	PI
B885	CASALE MONFERRATO	AL
B879	CASALE SUL SILE	TV
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B886	CASALEONE	VR
B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO
B888	CASALETTO SPARTANO	SA
B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B892	CASALFIUMANESE	BO
B893	CASALGRANDE	RE
B894	CASALGRASSO	CN
B896	CASALINCONTRADA	CH
B897	CASALINO	NO
B898	CASALMAGGIORE	CR
B899	CASALMAIOCCO	LO
B900	CASALMORANO	CR
B901	CASALMORO	MN
B902	CASALNOCETO	AL
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B907	CASALOLDO	MN
B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B911	CASALROMANO	MN
B912	CASALSERUGO	PD
B916	CASALUCE	CE
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME
B919	CASALVIERI	FR
B920	CASALVOLONE	NO
B921	CASALZUIGNO	VA
B922	CASAMARCIANO	NA
B923	CASAMASSIMA	BA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA
B925	CASANDRINO	NA
B928	CASANOVA ELVO	VC
B927	CASANOVA LERRONE	SV
B929	CASANOVA LONATI	PV
B932	CASAPE	RM
M260	CASAPESENNA	CE
B933	CASAPINTA	BI
B934	CASAPROTA	RI
B935	CASAPULLA	CE
B936	CASARANO	LE
B937	CASARGO	LC
B938	CASARILE	MI
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B939	CASARZA LIGURE	GE
B941	CASASCO	AL
B942	CASASCO D'INTELVI	CO
B943	CASATENOVO	LC
B945	CASATISMA	PV
B946	CASAVATORE	NA
B947	CASAZZA	BG
B948	CASCIA	PG
B949	CASCIAGO	VA
A559	CASCIANA TERME	PI
B950	CASCINA	PI
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO
B954	CASEI GEROLA	PV
B955	CASELETTE	TO
B956	CASELLA	GE
B959	CASELLE IN PITTARI	SA
B961	CASELLE LANDI	LO
B958	CASELLE LURANI	LO
B960	CASELLE TORINESE	TO
B963	CASERTA	CE
B965	CASIER	TV
B966	CASIGNANA	RC
B967	CASINA	RE
B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B974	CASLINO D'ERBA	CO
B977	CASNATE CON BERNATE	CO
B978	CASNIGO	BG
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B982	CASOLA VALSENIO	RA
B983	CASOLE BRUZIO	CS
B984	CASOLE D'ELSA	SI
B985	CASOLI	CH
B988	CASORATE PRIMO	PV
B987	CASORATE SEMPIONE	VA
B989	CASOREZZO	MI
B990	CASORIA	NA
B991	CASORZO	AT
A472	CASPERIA	RI
B993	CASPOGGIO	SO
B994	CASSACCO	UD
B996	CASSAGO BRIANZA	LC
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS
C003	CASSANO D'ADDA	MI
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B997	CASSANO IRPINO	AV
C004	CASSANO MAGNAGO	VA
C005	CASSANO SPINOLA	AL
B999	CASSANO VALCUVIA	VA
C006	CASSARO	SR
C007	CASSIGLIO	BG
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI
C020	CASSINA RIZZARDI	CO
C024	CASSINA VALSASSINA	LC
C022	CASSINASCO	AT
C027	CASSINE	AL
C030	CASSINELLE	AL
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
C034	CASSINO	FR
C037	CASSOLA	VI
C038	CASSOLNOVO	PV
C041	CASTAGNARO	VR
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI
C045	CASTAGNETO PO	TO
C046	CASTAGNITO	CN
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO
C050	CASTANA	PV
C052	CASTANO PRIMO	MI
C053	CASTEGGIO	PV
C055	CASTEGNATO	BS
C056	CASTEGNERO	VI
C058	CASTEL BARONIA	AV
C064	CASTEL BOGLIONE	AT
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE
C040	CASTEL CASTAGNA	TE
C071	CASTEL COLONNA	AN
C183	CASTEL CONDINO	TN
C075	CASTEL D'AIANO	BO
C076	CASTEL D'ARIO	MN
C078	CASTEL D'AZZANO	VR
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ
C085	CASTEL DEL PIANO	GR
C086	CASTEL DEL RIO	BO
B969	CASTEL DI CASIO	BO
C090	CASTEL DI IERI	AQ
C091	CASTEL DI IUDICA	CT
C093	CASTEL DI LAMA	AP
C094	CASTEL DI LUCIO	ME
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ
C097	CASTEL DI SASSO	CE
C098	CASTEL DI TORA	RI
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR
C114	CASTEL FRENTANO	CH
C115	CASTEL GABBIANO	CR
C116	CASTEL GANDOLFO	RM
C117	CASTEL GIORGIO	TR
C118	CASTEL GOFFREDO	MN
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
C203	CASTEL MADAMA	RM
C204	CASTEL MAGGIORE	BO
C208	CASTEL MELLA	BS
C211	CASTEL MORRONE	CE
C252	CASTEL RITALDI	PG
C253	CASTEL ROCCHERO	AT
C255	CASTEL ROZZONE	BG
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT
C289	CASTEL VISCARDO	TR
C110	CASTEL VITTORIO	IM
C291	CASTEL VOLTURNO	CE
C057	CASTELBALDO	PD
C059	CASTELBELFORTE	MN
C060	CASTELBELLINO	AN
C062	CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS.	BZ
C063	CASTELBIANCO	SV
C066	CASTELBOTTACCIO	CB
C067	CASTELBUONO	PA
C069	CASTELCIVITA	SA
C072	CASTELCOVATI	BS
C073	CASTELCUCCO	TV
C074	CASTELDACCIA	PA
C080	CASTELDELCI	PU
C081	CASTELDELFINO	CN
C089	CASTELDIDONE	CR
C100	CASTELFIDARDO	AN
C101	CASTELFIORENTINO	FI
C103	CASTELFONDO	TN
C104	CASTELFORTE	LT
C105	CASTELFRANCI	AV
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV
C119	CASTELGOMBERTO	VI
C120	CASTELGRANDE	PZ
C122	CASTELGUGLIELMO	RO
C123	CASTELGUIDONE	CH
C125	CASTELLABATE	SA
C126	CASTELLAFIUME	AQ
C127	CASTELL'ALFERO	AT
C128	CASTELLALTO	TE
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA
C133	CASTELLAMONTE	TO
C134	CASTELLANA GROTTE	BA
C135	CASTELLANA SICULA	PA
C136	CASTELLANETA	TA
C137	CASTELLANIA	AL
C139	CASTELLANZA	VA
C140	CASTELLAR	CN
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL
C141	CASTELLARANO	RE
C143	CASTELLARO	IM
C145	CASTELL'ARQUATO	PC
C146	CASTELLAVAZZO	BL
C147	CASTELL'AZZARA	GR
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO
C153	CASTELLEONE	CR
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN
C154	CASTELLERO	AT
C155	CASTELLETTO CERVO	BI
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL
C160	CASTELLETTO MERLI	AL
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
C165	CASTELLETTO STURA	CN
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN
C169	CASTELLI	TE
C079	CASTELLI CALEPIO	BG
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI
C173	CASTELLINALDO	CN
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB
C176	CASTELLINO TANARO	CN
C177	CASTELLIRI	FR
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO
C194	CASTELLO TESINO	TN
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN
C195	CASTELLUCCHIO	MN
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG
C051	CASTELL'UMBERTO	ME
C205	CASTELMAGNO	CN
C206	CASTELMARTE	CO
C207	CASTELMASSA	RO
C197	CASTELMAURO	CB
C209	CASTELMEZZANO	PZ
C210	CASTELMOLA	ME
C213	CASTELNOVETTO	PV
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
C216	CASTELNUOVO	TN
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI
C245	CASTELPAGANO	BN
C246	CASTELPETROSO	IS
C247	CASTELPIZZUTO	IS
C248	CASTELPLANIO	AN
C250	CASTELPOTO	BN
C251	CASTELRAIMONDO	MC
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH.	BZ
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC
C271	CASTELSARACENO	PZ
C272	CASTELSARDO	SS
C273	CASTELSEPRIO	VA
B968	CASTELSILANO	KR
C274	CASTELSPINA	AL
C275	CASTELTERMINI	AG
C181	CASTELVECCANA	VA
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
C280	CASTELVENERE	BN
B129	CASTELVERDE	CR
C200	CASTELVERRINO	IS
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV
C286	CASTELVETRANO	TP
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC
C290	CASTELVISCONTI	CR
C292	CASTENASO	BO
C293	CASTENEDOLO	BS
M288	CASTIADAS	CA
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO
C321	CASTIGNANO	AP
C322	CASTILENTI	TE
C323	CASTINO	CN
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
C327	CASTIONS DI STRADA	UD
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO
C330	CASTO	BS
C331	CASTORANO	AP
C332	CASTREZZATO	BS
C334	CASTRI DI LECCE	LE
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE
C337	CASTRO	BG
M261	CASTRO	LE
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC
C340	CASTROCIELO	FR
C341	CASTROFILIPPO	AG
C108	CASTROLIBERO	CS
C343	CASTRONNO	VA
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ
C346	CASTROPIGNANO	CB
C347	CASTROREALE	ME
C348	CASTROREGIO	CS
C349	CASTROVILLARI	CS
C351	CATANIA	CT
C352	CATANZARO	CZ
C353	CATENANUOVA	EN
C354	CATIGNANO	PE
C357	CATTOLICA	RN
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG
C285	CAULONIA	RC
C359	CAUTANO	BN
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA
C360	CAVA MANARA	PV
C362	CAVACURTA	LO
C363	CAVAGLIA'	BI
C364	CAVAGLIETTO	NO
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
C369	CAVAGNOLO	TO
C370	CAVAION VERONESE	VR
C372	CAVALESE	TN
C374	CAVALLASCA	CO
C375	CAVALLERLEONE	CN
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN
C377	CAVALLINO	LE
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE
C378	CAVALLIRIO	NO
C380	CAVARENO	TN
C381	CAVARGNA	CO
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA
C383	CAVARZERE	VE
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV
C385	CAVASSO NUOVO	PN
C387	CAVATORE	AL
C389	CAVAZZO CARNICO	UD
C390	CAVE	RM
C392	CAVEDAGO	TN
C393	CAVEDINE	TN
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI
C396	CAVERNAGO	BG
C398	CAVEZZO	MO
C400	CAVIZZANA	TN
C404	CAVOUR	TO
C405	CAVRIAGO	RE
C406	CAVRIANA	MN
C407	CAVRIGLIA	AR
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG
C413	CECCANO	FR
C414	CECIMA	PV
C415	CECINA	LI
C417	CEDEGOLO	BS
C418	CEDRASCO	SO
C420	CEFALA' DIANA	PA
C421	CEFALU'	PA
C422	CEGGIA	VE
C424	CEGLIE MESSAPICO	BR
C426	CELANO	AQ
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH
C429	CELENZA VALFORTORE	FG
C430	CELICO	CS
C435	CELLA DATI	CR
C432	CELLA MONTE	AL
C436	CELLAMARE	BA
C437	CELLARA	CS
C438	CELLARENGO	AT
C439	CELLATICA	BS
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA
C441	CELLE DI MACRA	CN
C440	CELLE ENOMONDO	AT
C443	CELLE LIGURE	SV
C442	CELLE SAN VITO	FG
C446	CELLENO	VT
C447	CELLERE	VT
C449	CELLINO ATTANASIO	TE
C448	CELLINO SAN MARCO	BR
C450	CELLIO	VC
M262	CELLOLE	CE
C452	CEMBRA	TN
C453	CENADI	CZ
C456	CENATE SOPRA	BG
C457	CENATE SOTTO	BG
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL
C459	CENE	BG
C461	CENESELLI	RO
C463	CENGIO	SV
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN
C466	CENTALLO	CN
C469	CENTO	FE
C470	CENTOLA	SA
C472	CENTRACHE	CZ
C471	CENTURIPE	EN
C474	CEPAGATTI	PE
C476	CEPPALONI	BN
C478	CEPPO MORELLI	VB
C479	CEPRANO	FR
C480	CERAMI	EN
C481	CERANESI	GE
C483	CERANO	NO
C482	CERANO D'INTELVI	CO
C484	CERANOVA	PV
C485	CERASO	SA
C486	CERCEMAGGIORE	CB
C487	CERCENASCO	TO
C488	CERCEPICCOLA	CB
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS
C492	CERCHIO	AQ
C493	CERCINO	SO
C494	CERCIVENTO	UD
C495	CERCOLA	NA
C496	CERDA	PA
C498	CEREA	VR
C500	CEREGNANO	RO
C501	CERENZIA	KR
C497	CERES	TO
C502	CERESARA	MN
C503	CERESETO	AL
C504	CERESOLE ALBA	CN
C505	CERESOLE REALE	TO
C506	CERETE	BG
C508	CERETTO LOMELLINA	PV
C509	CERGNAGO	PV
C510	CERIALE	SV
C511	CERIANA	IM
C512	CERIANO LAGHETTO	MI
C513	CERIGNALE	PC
C514	CERIGNOLA	FG
C515	CERISANO	CS
C516	CERMENATE	CO
A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ
C517	CERMIGNANO	TE
C520	CERNOBBIO	CO
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
C526	CERRETO CASTELLO	BI
C528	CERRETO D'ASTI	AT
C524	CERRETO D'ESI	AN
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
C507	CERRETO GRUE	AL
C529	CERRETO GUIDI	FI
C518	CERRETO LAZIALE	RM
C525	CERRETO SANNITA	BN
C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN
C531	CERRINA	AL
C532	CERRIONE	BI
C536	CERRO AL LAMBRO	MI
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
C537	CERRO MAGGIORE	MI
C533	CERRO TANARO	AT
C538	CERRO VERONESE	VR
C539	CERSOSIMO	PZ
C540	CERTALDO	FI
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
C542	CERVA	CZ
C543	CERVARA DI ROMA	RM
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
C545	CERVARO	FR
C547	CERVASCA	CN
C548	CERVATTO	VC
C549	CERVENO	BS
C550	CERVERE	CN
C551	CERVESINA	PV
C552	CERVETERI	RM
C553	CERVIA	RA
C554	CERVICATI	CS
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
C557	CERVINARA	AV
C558	CERVINO	CE
C559	CERVO	IM
C560	CERZETO	CS
C561	CESA	CE
C563	CESANA BRIANZA	LC
C564	CESANA TORINESE	TO
C565	CESANO BOSCONE	MI
C566	CESANO MADERNO	MI
C567	CESARA	VB
C568	CESARO'	ME
C569	CESATE	MI
C573	CESENA	FC
C574	CESENATICO	FC
C576	CESINALI	AV
C578	CESIO	IM
C577	CESIOMAGGIORE	BL
C580	CESSALTO	TV
C581	CESSANITI	VV
C582	CESSAPALOMBO	MC
C583	CESSOLE	AT
C584	CETARA	SA
C585	CETO	BS
C587	CETONA	SI
C588	CETRARO	CS
C589	CEVA	CN
C591	CEVO	BS
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
C595	CHAMBAVE	AO
B491	CHAMOIS	AO
C596	CHAMPDEPRAZ	AO
B540	CHAMPORCHER	AO
C598	CHARVENSOD	AO
C294	CHATILLON	AO
C599	CHERASCO	CN
C600	CHEREMULE	SS
C604	CHIALAMBERTO	TO
C605	CHIAMPO	VI
C606	CHIANCHE	AV
C608	CHIANCIANO TERME	SI
C609	CHIANNI	PI
C610	CHIANOCCO	TO
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG
C613	CHIARAMONTI	SS
C614	CHIARANO	TV
C615	CHIARAVALLE	AN
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ
C618	CHIARI	BS
C619	CHIAROMONTE	PZ
C620	CHIAUCI	IS
C621	CHIAVARI	GE
C623	CHIAVENNA	SO
C624	CHIAVERANO	TO
C625	CHIENES - KIENS.	BZ
C627	CHIERI	TO
C630	CHIES D'ALPAGO	BL
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO
C629	CHIESANUOVA	TO
C631	CHIESINA UZZANESE	PT
C632	CHIETI	CH
C633	CHIEUTI	FG
C634	CHIEVE	CR
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG
C637	CHIGNOLO PO	PV
C638	CHIOGGIA	VE
C639	CHIOMONTE	TO
C640	CHIONS	PN
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD
C648	CHITIGNANO	AR
C649	CHIUDUNO	BG
C650	CHIUPPANO	VI
C651	CHIURO	SO
C652	CHIUSA - KLAUSEN.	BZ
C653	CHIUSA DI PESIO	CN
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA
C656	CHIUSAFORTE	UD
C657	CHIUSANICO	IM
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV
C660	CHIUSAVECCHIA	IM
C661	CHIUSDINO	SI
C662	CHIUSI	SI
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR
C665	CHIVASSO	TO
M272	CIAMPINO	RM
C668	CIANCIANA	AG
C672	CIBIANA DI CADORE	BL
C673	CICAGNA	GE
C674	CICALA	CZ
C675	CICCIANO	NA
C676	CICERALE	SA
C677	CICILIANO	RM
C678	CICOGNOLO	CR
C679	CICONIO	TO
C680	CIGLIANO	VC
C681	CIGLIE'	CN
C684	CIGOGNOLA	PV
C685	CIGOLE	BS
C686	CILAVEGNA	PV
C689	CIMADOLMO	TV
C691	CIMBERGO	BS
C694	CIMEGO	TN
C695	CIMINA'	RC
C696	CIMINNA	PA
C697	CIMITILE	NA
C699	CIMOLAIS	PN
C700	CIMONE	TN
C701	CINAGLIO	AT
C702	CINETO ROMANO	RM
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR
C704	CINGOLI	MC
C705	CINIGIANO	GR
C707	CINISELLO BALSAMO	MI
C708	CINISI	PA
C709	CINO	SO
C710	CINQUEFRONDI	RC
C711	CINTANO	TO
C712	CINTE TESINO	TN
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE
C713	CINTO EUGANEO	PD
C715	CINZANO	TO
C716	CIORLANO	CE
C718	CIPRESSA	IM
C719	CIRCELLO	BN
C722	CIRIE'	TO
C723	CIRIGLIANO	MT
C724	CIRIMIDO	CO
C725	CIRO'	KR
C726	CIRO' MARINA	KR
C727	CIS	TN
C728	CISANO BERGAMASCO	BG
C729	CISANO SUL NEVA	SV
C730	CISERANO	BG
C732	CISLAGO	VA
C733	CISLIANO	MI
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI
C735	CISON DI VALMARINO	TV
C738	CISSONE	CN
C739	CISTERNA D'ASTI	AT
C740	CISTERNA DI LATINA	LT
C741	CISTERNINO	BR
C742	CITERNA	PG
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE
C743	CITTADELLA	PD
C746	CITTADUCALE	RI
C747	CITTANOVA	RC
C749	CITTAREALE	RI
C751	CITTIGLIO	VA
C752	CIVATE	LC
C754	CIVENNA	CO
C755	CIVEZZA	IM
C756	CIVEZZANO	TN
C757	CIVIASCO	VC
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS
C763	CIVITA	CS
C765	CIVITA CASTELLANA	VT
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB
C768	CIVITALUPARELLA	CH
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC
C771	CIVITAQUANA	PE
C773	CIVITAVECCHIA	RM
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM
C785	CIVO	SO
C787	CLAINO CON OSTENO	CO
C790	CLAUT	PN
C791	CLAUZETTO	PN
C792	CLAVESANA	CN
C793	CLAVIERE	TO
C794	CLES	TN
C795	CLETO	CS
C796	CLIVIO	VA
C797	CLOZ	TN
C800	CLUSONE	BG
C801	COASSOLO TORINESE	TO
C803	COAZZE	TO
C804	COAZZOLO	AT
C806	COCCAGLIO	BS
C807	COCCONATO	AT
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA
C811	COCULLO	AQ
C812	CODEVIGO	PD
C813	CODEVILLA	PV
C814	CODIGORO	FE
C815	CODOGNE'	TV
C816	CODOGNO	LO
C817	CODROIPO	UD
C818	CODRONGIANOS	SS
C819	COGGIOLA	BI
C820	COGLIATE	MI
C821	COGNE	AO
C823	COGOLETO	GE
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI
C826	COGORNO	GE
C829	COLAZZA	NO
C830	COLBORDOLO	PU
C835	COLERE	BG
C836	COLFELICE	FR
C838	COLI	PC
C839	COLICO	LC
C840	COLLAGNA	RE
C841	COLLALTO SABINO	RI
C844	COLLARMELE	AQ
C845	COLLAZZONE	PG
C851	COLLE BRIANZA	LC
C854	COLLE D'ANCHISE	CB
C857	COLLE DI TORA	RI
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI
C870	COLLE SAN MAGNO	FR
C846	COLLE SANNITA	BN
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL
C848	COLLE UMBERTO	TV
C850	COLLEBEATO	BS
C852	COLLECCHIO	PR
C853	COLLECORVINO	PE
C311	COLLEDARA	TE
C855	COLLEDIMACINE	CH
C856	COLLEDIMEZZO	CH
C858	COLLEFERRO	RM
C859	COLLEGIOVE	RI
C860	COLLEGNO	TO
C862	COLLELONGO	AQ
C864	COLLEPARDO	FR
C865	COLLEPASSO	LE
C866	COLLEPIETRO	AQ
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO
C869	COLLESALVETTI	LI
C871	COLLESANO	PA
C875	COLLETORTO	CB
C876	COLLEVECCHIO	RI
C878	COLLI A VOLTURNO	IS
C877	COLLI DEL TRONTO	AP
C880	COLLI SUL VELINO	RI
C879	COLLIANO	SA
C882	COLLINAS	CA
C883	COLLIO	BS
C884	COLLOBIANO	VC
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
C886	COLMURANO	MC
C888	COLOBRARO	MT
C890	COLOGNA VENETA	VR
C893	COLOGNE	BS
C894	COLOGNO AL SERIO	BG
C895	COLOGNO MONZESE	MI
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR
C900	COLONNA	RM
C901	COLONNELLA	TE
C902	COLONNO	CO
C903	COLORINA	SO
C904	COLORNO	PR
C905	COLOSIMI	CS
C908	COLTURANO	MI
C910	COLZATE	BG
C911	COMABBIO	VA
C912	COMACCHIO	FE
C914	COMANO	MS
C917	COMAZZO	LO
C918	COMEGLIANS	UD
C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C922	COMERIO	VA
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C926	COMIGNAGO	NO
C927	COMISO	RG
C928	COMITINI	AG
C929	COMIZIANO	NA
C930	COMMESSAGGIO	MN
C931	COMMEZZADURA	TN
C933	COMO	CO
C934	COMPIANO	PR
C937	COMUN NUOVO	BG
C935	COMUNANZA	AP
C938	CONA	VE
C941	CONCA CASALE	IS
C940	CONCA DEI MARINI	SA
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C943	CONCAMARISE	VR
C944	CONCEI	TN
C946	CONCERVIANO	RI
C948	CONCESIO	BS
C949	CONCO	VI
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C952	CONCOREZZO	MI
C953	CONDINO	TN
C954	CONDOFURI	RC
C955	CONDOVE	TO
C956	CONDRO'	ME
C957	CONEGLIANO	TV
C958	CONFIENZA	PV
C959	CONFIGNI	RI
C960	CONFLENTI	CZ
C962	CONIOLO	AL
C963	CONSELICE	RA
C964	CONSELVE	PD
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA
C969	CONTIGLIANO	RI
C971	CONTRADA	AV
C972	CONTROGUERRA	TE
C973	CONTRONE	SA
C974	CONTURSI TERME	SA
C975	CONVERSANO	BA
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV
C977	CONZANO	AL
C978	COPERTINO	LE
C979	COPIANO	PV
C980	COPPARO	FE
C982	CORANA	PV
C983	CORATO	BA
C984	CORBARA	SA
C986	CORBETTA	MI
C987	CORBOLA	RO
C988	CORCHIANO	VT
C990	CORCIANO	PG
C991	CORDENONS	PN
C992	CORDIGNANO	TV
C993	CORDOVADO	PN
C994	COREDO	TN
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C995	COREGLIA LIGURE	GE
C998	CORENO AUSONIO	FR
C999	CORFINIO	AQ
D003	CORI	LT
D004	CORIANO	RN
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE
D007	CORINALDO	AN
D008	CORIO	TO
D009	CORLEONE	PA
D011	CORLETO MONFORTE	SA
D010	CORLETO PERTICARA	PZ
D013	CORMANO	MI
D014	CORMONS	GO
D015	CORNA IMAGNA	BG
D016	CORNALBA	BG
D017	CORNALE	PV
D018	CORNAREDO	MI
D019	CORNATE D'ADDA	MI
B799	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID.	BZ
D020	CORNEDO VICENTINO	VI
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN
D026	CORNIGLIO	PR
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD
D028	CORNO GIOVINE	LO
D029	CORNOVECCHIO	LO
D030	CORNUDA	TV
D037	CORREGGIO	RE
D038	CORREZZANA	MI
D040	CORREZZOLA	PD
D041	CORRIDO	CO
D042	CORRIDONIA	MC
D043	CORROPOLI	TE
D044	CORSANO	LE
D045	CORSICO	MI
D046	CORSIONE	AT
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO KURTATSCH A.	BZ
D049	CORTALE	CZ
D050	CORTANDONE	AT
D051	CORTANZE	AT
D052	CORTAZZONE	AT
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR
D057	CORTE DE' FRATI	CR
D058	CORTE FRANCA	BS
D068	CORTE PALASIO	LO
D061	CORTEMAGGIORE	PC
D062	CORTEMILIA	CN
D064	CORTENO GOLGI	BS
D065	CORTENOVA	LC
D066	CORTENUOVA	BG
D067	CORTEOLONA	PV
D072	CORTIGLIONE	AT
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINOKURTINIG AN D.	BZ
D076	CORTINO	TE
D077	CORTONA	AR
D078	CORVARA	PE
D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA.	BZ
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV
D082	CORZANO	BS
D085	COSEANO	UD
D086	COSENZA	CS
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM
D088	COSIO VALTELLINO	SO
D089	COSOLETO	RC
D093	COSSANO BELBO	CN
D092	COSSANO CANAVESE	TO
D094	COSSATO	BI
D095	COSSERIA	SV
D096	COSSIGNANO	AP
D099	COSSOGNO	VB
D100	COSSOINE	SS
D101	COSSOMBRATO	AT
D109	COSTA DE' NOBILI	PV
D110	COSTA DI MEZZATE	BG
D105	COSTA DI ROVIGO	RO
D112	COSTA MASNAGA	LC
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG
D102	COSTA VESCOVATO	AL
D117	COSTA VOLPINO	BG
D107	COSTABISSARA	VI
D108	COSTACCIARO	PG
D113	COSTANZANA	VC
D114	COSTARAINERA	IM
D111	COSTASERINA	BG
D118	COSTERMANO	VR
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN
D121	COTIGNOLA	RA
D123	COTRONEI	KR
D124	COTTANELLO	RI
D012	COURMAYEUR	AO
D126	COVO	BG
D127	COZZO	PV
D128	CRACO	MT
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC
D132	CRAVAGLIANA	VC
D133	CRAVANZANA	CN
D134	CRAVEGGIA	VB
D136	CREAZZO	VI
D137	CRECCHIO	CH
D139	CREDARO	BG
D141	CREDERA RUBBIANO	CR
D142	CREMA	CR
D143	CREMELLA	LC
D144	CREMENAGA	VA
D145	CREMENO	LC
D147	CREMIA	CO
D149	CREMOLINO	AL
D150	CREMONA	CR
D151	CREMOSANO	CR
D154	CRESCENTINO	VC
D156	CRESPADORO	VI
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV
D158	CRESPELLANO	BO
D159	CRESPIATICA	LO
D160	CRESPINA	PI
D161	CRESPINO	RO
D162	CRESSA	NO
D165	CREVACUORE	BI
D166	CREVALCORE	BO
D168	CREVOLADOSSOLA	VB
D170	CRISPANO	NA
D171	CRISPIANO	TA
D172	CRISSOLO	CN
D175	CROCEFIESCHI	GE
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
D177	CRODO	VB
D179	CROGNALETO	TE
D180	CROPALATI	CS
D181	CROPANI	CZ
D182	CROSA	BI
D184	CROSIA	CS
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA
D122	CROTONE	KR
D186	CROTTA D'ADDA	CR
D187	CROVA	VC
D188	CROVIANA	TN
D189	CRUCOLI	KR
D192	CUASSO AL MONTE	VA
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL
D195	CUCCARO VETERE	SA
D196	CUCCIAGO	CO
D197	CUCEGLIO	TO
D198	CUGGIONO	MI
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA
D200	CUGLIERI	OR
D201	CUGNOLI	PE
D202	CUMIANA	TO
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
D204	CUNARDO	VA
D205	CUNEO	CN
D206	CUNEVO	TN
D207	CUNICO	AT
D208	CUORGNE'	TO
D209	CUPELLO	CH
D210	CUPRA MARITTIMA	AP
D211	CUPRAMONTANA	AN
B824	CURA CARPIGNANO	PV
D214	CURCURIS	OR
D216	CUREGGIO	NO
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
D218	CURINGA	CZ
D219	CURINO	BI
D221	CURNO	BG
D222	CURON VENOSTA GRAUN IN VINSCHGAU.	BZ
D223	CURSI	LE
D225	CURSOLO-ORASSO	VB
D226	CURTAROLO	PD
D227	CURTATONE	MN
D228	CURTI	CE
D229	CUSAGO	MI
D231	CUSANO MILANINO	MI
D230	CUSANO MUTRI	BN
D232	CUSINO	CO
D233	CUSIO	BG
D234	CUSTONACI	TP
D235	CUTIGLIANO	PT
D236	CUTRO	KR
D237	CUTROFIANO	LE
D238	CUVEGLIO	VA
D239	CUVIO	VA
D243	DAIANO	TN
D244	DAIRAGO	MI
D245	DALMINE	BG
D246	DAMBEL	TN
D247	DANTA DI CADORE	BL
D248	DAONE	TN
D250	DARE'	TN
D251	DARFO BOARIO TERME	BS
D253	DASA'	VV
D255	DAVAGNA	GE
D256	DAVERIO	VA
D257	DAVOLI	CZ
D258	DAZIO	SO
D259	DECIMOMANNU	CA
D260	DECIMOPUTZU	CA
D261	DECOLLATURA	CZ
D264	DEGO	SV
D265	DEIVA MARINA	SP
D266	DELEBIO	SO
D267	DELIA	CL
D268	DELIANUOVA	RC
D269	DELICETO	FG
D270	DELLO	BS
D271	DEMONTE	CN
D272	DENICE	AL
D273	DENNO	TN
D277	DERNICE	AL
D278	DEROVERE	CR
D279	DERUTA	PG
D280	DERVIO	LC
D281	DESANA	VC
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS
D286	DESIO	MI
D287	DESULO	NU
D289	DIAMANTE	CS
D293	DIANO ARENTINO	IM
D296	DIANO CASTELLO	IM
D291	DIANO D'ALBA	CN
D297	DIANO MARINA	IM
D298	DIANO SAN PIETRO	IM
D299	DICOMANO	FI
D300	DIGNANO	UD
D302	DIMARO	TN
D303	DINAMI	VV
D304	DIPIGNANO	CS
D305	DISO	LE
D309	DIVIGNANO	NO
D310	DIZZASCO	CO
D311	DOBBIACO - TOBLACH.	BZ
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO
D314	DOGLIANI	CN
D315	DOGLIOLA	CH
D316	DOGNA	UD
D317	DOLCE'	VR
D318	DOLCEACQUA	IM
D319	DOLCEDO	IM
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
D323	DOLIANOVA	CA
D325	DOLO	VE
D327	DOLZAGO	LC
D328	DOMANICO	CS
D329	DOMASO	CO
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL
D331	DOMICELLA	AV
D332	DOMODOSSOLA	VB
D333	DOMUS DE MARIA	CA
D334	DOMUSNOVAS	CA
D336	DON	TN
D339	DONATO	BI
D341	DONGO	CO
D338	DONNAS	AO
D344	DONORI	CA
D345	DORGALI	NU
D346	DORIO	LC
D347	DORMELLETTO	NO
D348	DORNO	PV
D349	DORSINO	TN
D350	DORZANO	BI
D351	DOSOLO	MN
D352	DOSSENA	BG
D355	DOSSO DEL LIRO	CO
D356	DOUES	AO
D357	DOVADOLA	FC
D358	DOVERA	CR
D360	DOZZA	BO
D361	DRAGONI	CE
D364	DRAPIA	VV
D365	DRENA	TN
D366	DRENCHIA	UD
D367	DRESANO	MI
D369	DREZZO	CO
D370	DRIZZONA	CR
D371	DRO	TN
D372	DRONERO	CN
D373	DRUENTO	TO
D374	DRUOGNO	VB
D376	DUALCHI	NU
D377	DUBINO	SO
M300	DUE CARRARE	PD
D379	DUEVILLE	VI
D380	DUGENTA	BN
D383	DUINO-AURISINA	TS
D384	DUMENZA	VA
D385	DUNO	VA
D386	DURAZZANO	BN
C772	DURONIA	CB
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT
D390	EBOLI	SA
D391	EDOLO	BS
D392	EGNA - NEUMARKT.	BZ
D394	ELICE	PE
D395	ELINI	NU
D398	ELLO	LC
D399	ELMAS	CA
D401	ELVA	CN
D402	EMARESE	AO
D403	EMPOLI	FI
D406	ENDINE GAIANO	BG
D407	ENEGO	VI
D408	ENEMONZO	UD
C342	ENNA	EN
D410	ENTRACQUE	CN
D411	ENTRATICO	BG
D412	ENVIE	CN
D414	EPISCOPIA	PZ
D415	ERACLEA	VE
D416	ERBA	CO
D419	ERBE'	VR
D420	ERBEZZO	VR
D421	ERBUSCO	BS
D422	ERCHIE	BR
H243	ERCOLANO	NA
D423	ERICE	TP
D424	ERLI	SV
D426	ERTO E CASSO	PN
M292	ERULA	SS
D428	ERVE	LC
D429	ESANATOGLIA	MC
D430	ESCALAPLANO	NU
D431	ESCOLCA	NU
D434	ESINE	BS
D436	ESINO LARIO	LC
D440	ESPERIA	FR
D441	ESPORLATU	SS
D442	ESTE	PD
D443	ESTERZILI	NU
D444	ETROUBLES	AO
D445	EUPILIO	CO
D433	EXILLES	TO
D447	FABBRICA CURONE	AL
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU
D450	FABBRICO	RE
D451	FABRIANO	AN
D452	FABRICA DI ROMA	VT
D453	FABRIZIA	VV
D454	FABRO	TR
D455	FAEDIS	UD
D457	FAEDO	TN
D456	FAEDO VALTELLINO	SO
D458	FAENZA	RA
D459	FAETO	FG
D461	FAGAGNA	UD
D462	FAGGETO LARIO	CO
D463	FAGGIANO	TA
D465	FAGNANO ALTO	AQ
D464	FAGNANO CASTELLO	CS
D467	FAGNANO OLONA	VA
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
D469	FAICCHIO	BN
D470	FALCADE	BL
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
D473	FALCONARA ALBANESE	CS
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
D474	FALCONE	ME
D475	FALERIA	VT
D476	FALERNA	CZ
D477	FALERONE	AP
D480	FALLO	CH
D481	FALMENTA	VB
D482	FALOPPIO	CO
D483	FALVATERRA	FR
D484	FALZES - PFALZEN.	BZ
D486	FANANO	MO
D487	FANNA	PN
D488	FANO	PU
D489	FANO ADRIANO	TE
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
D490	FARA GERA D'ADDA	BG
D493	FARA IN SABINA	RI
D492	FARA NOVARESE	NO
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
D495	FARA SAN MARTINO	CH
D496	FARA VICENTINO	VI
D497	FARDELLA	PZ
D499	FARIGLIANO	CN
D501	FARINDOLA	PE
D502	FARINI	PC
D503	FARNESE	VT
D506	FARRA D'ALPAGO	BL
D505	FARRA DI SOLIGO	TV
D504	FARRA D'ISONZO	GO
D508	FASANO	BR
D509	FASCIA	GE
D510	FAUGLIA	PI
D511	FAULE	CN
D512	FAVALE DI MALVARO	GE
D514	FAVARA	AG
D516	FAVER	TN
D518	FAVIGNANA	TP
D520	FAVRIA	TO
D523	FEISOGLIO	CN
D524	FELETTO	TO
D526	FELINO	PR
D527	FELITTO	SA
D528	FELIZZANO	AL
D529	FELONICA	MN
D530	FELTRE	BL
D531	FENEGRO'	CO
D532	FENESTRELLE	TO
D537	FENIS	AO
D538	FERENTILLO	TR
D539	FERENTINO	FR
D540	FERLA	SR
D541	FERMIGNANO	PU
D542	FERMO	AP
D543	FERNO	VA
D544	FEROLETO ANTICO	CZ
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC
D547	FERRANDINA	MT
D548	FERRARA	FE
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
D550	FERRAZZANO	CB
D551	FERRERA DI VARESE	VA
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV
D554	FERRERE	AT
D555	FERRIERE	PC
D557	FERRUZZANO	RC
D560	FIAMIGNANO	RI
D562	FIANO	TO
D561	FIANO ROMANO	RM
D564	FIASTRA	MC
D565	FIAVE'	TN
D567	FICARAZZI	PA
D568	FICAROLO	RO
D569	FICARRA	ME
D570	FICULLE	TR
B034	FIDENZA	PR
D571	FIE' ALLO SCILIAR - VOLS AM SCHLERN.	BZ
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN
D573	FIEROZZO	TN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D574	FIESCO	CR
D575	FIESOLE	FI
D576	FIESSE	BS
D578	FIESSO D'ARTICO	VE
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO
D579	FIGINO SERENZA	CO
D583	FIGLINE VALDARNO	FI
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS
D586	FILACCIANO	RM
D587	FILADELFIA	VV
D588	FILAGO	BG
D589	FILANDARI	VV
D590	FILATTIERA	MS
D591	FILETTINO	FR
D592	FILETTO	CH
D593	FILIANO	PZ
D594	FILIGHERA	PV
D595	FILIGNANO	IS
D596	FILOGASO	VV
D597	FILOTTRANO	AN
D599	FINALE EMILIA	MO
D600	FINALE LIGURE	SV
D604	FINO DEL MONTE	BG
D605	FINO MORNASCO	CO
D606	FIORANO AL SERIO	BG
D608	FIORANO CANAVESE	TO
D607	FIORANO MODENESE	MO
D609	FIORDIMONTE	MC
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
D612	FIRENZE	FI
D613	FIRENZUOLA	FI
D614	FIRMO	CS
D615	FISCIANO	SA
A310	FIUGGI	FR
D617	FIUMALBO	MO
D619	FIUMARA	RC
D621	FIUME VENETO	PN
D622	FIUMEDINISI	ME
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
D627	FIUMICELLO	UD
M297	FIUMICINO	RM
D628	FIUMINATA	MC
D629	FIVIZZANO	MS
D630	FLAIBANO	UD
D631	FLAVON	TN
D634	FLERO	BS
D635	FLORESTA	ME
D636	FLORIDIA	SR
D637	FLORINAS	SS
D638	FLUMERI	AV
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA
D640	FLUSSIO	NU
D641	FOBELLO	VC
D643	FOGGIA	FG
D644	FOGLIANISE	BN
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
D646	FOGLIZZO	TO
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN
D651	FOLGARIA	TN
D652	FOLIGNANO	AP
D653	FOLIGNO	PG
D654	FOLLINA	TV
D655	FOLLO	SP
D656	FOLLONICA	GR
D660	FOMBIO	LO
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME
D662	FONDI	LT
D663	FONDO	TN
D665	FONNI	NU
D666	FONTAINEMORE	AO
D667	FONTANA LIRI	FR
D670	FONTANAFREDDA	PN
D671	FONTANAROSA	AV
D668	FONTANELICE	BO
D672	FONTANELLA	BG
D673	FONTANELLATO	PR
D674	FONTANELLE	TV
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO
D676	FONTANETTO PO	VC
D677	FONTANIGORDA	GE
D678	FONTANILE	AT
D679	FONTANIVA	PD
D680	FONTE	TV
M309	FONTE NUOVA	RM
D681	FONTECCHIO	AQ
D682	FONTECHIARI	FR
D683	FONTEGRECA	CE
D684	FONTENO	BG
D685	FONTEVIVO	PR
D686	FONZASO	BL
D688	FOPPOLO	BG
D689	FORANO	RI
D691	FORCE	AP
D693	FORCHIA	BN
D694	FORCOLA	SO
D695	FORDONGIANUS	OR
D696	FORENZA	PZ
D697	FORESTO SPARSO	BG
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD
D701	FORINO	AV
D702	FORIO	NA
D704	FORLI'	FC
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D705	FORLIMPOPOLI	FC
D706	FORMAZZA	VB
D707	FORMELLO	RM
D708	FORMIA	LT
D709	FORMICOLA	CE
D710	FORMIGARA	CR
D711	FORMIGINE	MO
D712	FORMIGLIANA	VC
D713	FORMIGNANA	FE
D714	FORNACE	TN
D715	FORNELLI	IS
D718	FORNI AVOLTRI	UD
D719	FORNI DI SOPRA	UD
D720	FORNI DI SOTTO	UD
D725	FORNO CANAVESE	TO
D726	FORNO DI ZOLDO	BL
D728	FORNOVO DI TARO	PR
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
D730	FORTE DEI MARMI	LU
D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN.	BZ
D732	FORTUNAGO	PV
D733	FORZA D'AGRO'	ME
D734	FOSCIANDORA	LU
D735	FOSDINOVO	MS
D736	FOSSA	AQ
D738	FOSSACESIA	CH
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D737	FOSSALTO	CB
D742	FOSSANO	CN
D745	FOSSATO DI VICO	PG
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D748	FOSSO'	VE
D749	FOSSOMBRONE	PU
D750	FOZA	VI
D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D559	FRACONALTO	AL
D754	FRAGAGNANO	TA
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D757	FRAINE	CH
D758	FRAMURA	SP
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS
D767	FRANCICA	VV
D768	FRANCOFONTE	SR
D769	FRANCOLISE	CE
D770	FRASCARO	AL
D771	FRASCAROLO	PV
D773	FRASCATI	RM
D774	FRASCINETO	CS
D775	FRASSILONGO	TN
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
D780	FRASSINETO PO	AL
D781	FRASSINETTO	TO
D782	FRASSINO	CN
D783	FRASSINORO	MO
D785	FRASSO SABINO	RI
D784	FRASSO TELESINO	BN
D788	FRATTA POLESINE	RO
D787	FRATTA TODINA	PG
D789	FRATTAMAGGIORE	NA
D790	FRATTAMINORE	NA
D791	FRATTE ROSA	PU
D793	FRAZZANO'	ME
D794	FREGONA	TV
D796	FRESAGRANDINARIA	CH
D797	FRESONARA	AL
D798	FRIGENTO	AV
D799	FRIGNANO	CE
D802	FRINCO	AT
D803	FRISA	CH
D804	FRISANCO	PN
D805	FRONT	TO
D807	FRONTINO	PU
D808	FRONTONE	PU
D810	FROSINONE	FR
D811	FROSOLONE	IS
D812	FROSSASCO	TO
D813	FRUGAROLO	AL
D814	FUBINE	AL
D815	FUCECCHIO	FI
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG
D818	FUMANE	VR
D819	FUMONE	FR
D821	FUNES - VILLNOSS.	BZ
D823	FURCI	CH
D824	FURCI SICULO	ME
D825	FURNARI	ME
D826	FURORE	SA
D827	FURTEI	CA
D828	FUSCALDO	CS
D829	FUSIGNANO	RA
D830	FUSINE	SO
D832	FUTANI	SA
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR
D835	GABIANO	AL
D836	GABICCE MARE	PU
D839	GABY	AO
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
D842	GADONI	NU
D843	GAETA	LT
D844	GAGGI	ME
D845	GAGGIANO	MI
D847	GAGGIO MONTANO	BO
D848	GAGLIANICO	BI
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE
D852	GAGLIATO	CZ
D853	GAGLIOLE	MC
D854	GAIARINE	TV
D855	GAIBA	RO
D856	GAIOLA	CN
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI
D859	GAIRO	NU
D860	GAIS - GAIS.	BZ
D861	GALATI MAMERTINO	ME
D862	GALATINA	LE
D863	GALATONE	LE
D864	GALATRO	RC
D865	GALBIATE	LC
D867	GALEATA	FC
D868	GALGAGNANO	LO
D869	GALLARATE	VA
D870	GALLESE	VT
D872	GALLIATE	NO
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA
D873	GALLIAVOLA	PV
D874	GALLICANO	LU
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM
D876	GALLICCHIO	PZ
D878	GALLIERA	BO
D879	GALLIERA VENETA	PD
D881	GALLINARO	FR
D882	GALLIO	VI
D883	GALLIPOLI	LE
D884	GALLO MATESE	CE
D885	GALLODORO	ME
D886	GALLUCCIO	CE
D888	GALTELLI	NU
D889	GALZIGNANO TERME	PD
D890	GAMALERO	AL
D891	GAMBARA	BS
D892	GAMBARANA	PV
D894	GAMBASCA	CN
D895	GAMBASSI TERME	FI
D896	GAMBATESA	CB
D897	GAMBELLARA	VI
D898	GAMBERALE	CH
D899	GAMBETTOLA	FC
D901	GAMBOLO'	PV
D902	GAMBUGLIANO	VI
D903	GANDELLINO	BG
D905	GANDINO	BG
D906	GANDOSSO	BG
D907	GANGI	PA
D909	GARAGUSO	MT
D910	GARBAGNA	AL
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC
D915	GARDA	VR
D917	GARDONE RIVIERA	BS
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS
D920	GARESSIO	CN
D921	GARGALLO	NO
D923	GARGAZZONE - GARGAZON.	BZ
D924	GARGNANO	BS
D925	GARLASCO	PV
D926	GARLATE	LC
D927	GARLENDA	SV
D928	GARNIGA TERME	TN
D930	GARZENO	CO
D931	GARZIGLIANA	TO
D932	GASPERINA	CZ
D933	GASSINO TORINESE	TO
D934	GATTATICO	RE
D935	GATTEO	FC
D937	GATTICO	NO
D938	GATTINARA	VC
D940	GAVARDO	BS
D941	GAVAZZANA	AL
D942	GAVELLO	RO
D943	GAVERINA TERME	BG
D944	GAVI	AL
D945	GAVIGNANO	RM
D946	GAVIRATE	VA
D947	GAVOI	NU
D948	GAVORRANO	GR
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA
D952	GAZZANIGA	BG
D956	GAZZO PADOVANO	PD
D957	GAZZO VERONESE	VR
D958	GAZZOLA	PC
D959	GAZZUOLO	MN
D960	GELA	CL
D961	GEMMANO	RN
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD
D963	GEMONIO	VA
D964	GENAZZANO	RM
D965	GENGA	AN
D966	GENIVOLTA	CR
D967	GENOLA	CN
D968	GENONI	NU
D969	GENOVA	GE
D970	GENURI	CA
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ
D972	GENZANO DI ROMA	RM
D973	GENZONE	PV
D974	GERA LARIO	CO
D975	GERACE	RC
D977	GERACI SICULO	PA
D978	GERANO	RM
D980	GERENZAGO	PV
D981	GERENZANO	VA
D982	GERGEI	NU
D983	GERMAGNANO	TO
D984	GERMAGNO	VB
D986	GERMASINO	CO
D987	GERMIGNAGA	VA
D988	GEROCARNE	VV
D990	GEROLA ALTA	SO
D991	GEROSA	BG
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
D994	GESICO	CA
D995	GESSATE	MI
D996	GESSOPALENA	CH
D997	GESTURI	CA
D998	GESUALDO	AV
D999	GHEDI	BS
E001	GHEMME	NO
E003	GHIFFA	VB
E004	GHILARZA	OR
E006	GHISALBA	BG
E007	GHISLARENGO	VC
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO
E009	GIAGLIONE	TO
E010	GIANICO	BS
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG
E011	GIANO VETUSTO	CE
E013	GIARDINELLO	PA
E014	GIARDINI-NAXOS	ME
E015	GIAROLE	AL
E016	GIARRATANA	RG
E017	GIARRE	CT
E019	GIAVE	SS
E020	GIAVENO	TO
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
E022	GIBA	CA
E023	GIBELLINA	TP
E024	GIFFLENGA	BI
E025	GIFFONE	RC
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA
E028	GIGNESE	VB
E029	GIGNOD	AO
E030	GILDONE	CB
E031	GIMIGLIANO	CZ
E033	GINESTRA	PZ
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN
E036	GINOSA	TA
E037	GIOI	SA
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ
E038	GIOIA DEL COLLE	BA
E039	GIOIA SANNITICA	CE
E041	GIOIA TAURO	RC
E044	GIOIOSA IONICA	RC
E043	GIOIOSA MAREA	ME
E045	GIOVE	TR
E047	GIOVINAZZO	BA
E048	GIOVO	TN
E049	GIRASOLE	NU
E050	GIRIFALCO	CZ
E051	GIRONICO	CO
E052	GISSI	CH
E053	GIUGGIANELLO	LE
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
E055	GIULIANA	PA
E057	GIULIANO DI ROMA	FR
E056	GIULIANO TEATINO	CH
E058	GIULIANOVA	TE
E059	GIUNCUGNANO	LU
E060	GIUNGANO	SA
E061	GIURDIGNANO	LE
E062	GIUSSAGO	PV
E063	GIUSSANO	MI
E064	GIUSTENICE	SV
E065	GIUSTINO	TN
E066	GIUSVALLA	SV
E067	GIVOLETTO	TO
E068	GIZZERIA	CZ
E069	GLORENZA - GLURNS.	BZ
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV
E072	GODIASCO	PV
E074	GODRANO	PA
E078	GOITO	MN
E079	GOLASECCA	VA
E081	GOLFERENZO	PV
M274	GOLFO ARANCI	SS
E082	GOMBITO	CR
E083	GONARS	UD
E084	GONI	CA
E086	GONNESA	CA
E087	GONNOSCODINA	OR
E085	GONNOSFANADIGA	CA
D585	GONNOSNO'	OR
E088	GONNOSTRAMATZA	OR
E089	GONZAGA	MN
E090	GORDONA	SO
E091	GORGA	RM
E092	GORGO AL MONTICANO	TV
E093	GORGOGLIONE	MT
E094	GORGONZOLA	MI
E096	GORIANO SICOLI	AQ
E098	GORIZIA	GO
E101	GORLA MAGGIORE	VA
E102	GORLA MINORE	VA
E100	GORLAGO	BG
E103	GORLE	BG
E104	GORNATE-OLONA	VA
E106	GORNO	BG
E107	GORO	FE
E109	GORRETO	GE
E111	GORZEGNO	CN
E113	GOSALDO	BL
E114	GOSSOLENGO	PC
E115	GOTTASECCA	CN
E116	GOTTOLENGO	BS
E118	GOVONE	CN
E120	GOZZANO	NO
E122	GRADARA	PU
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO
E125	GRADO	GO
E126	GRADOLI	VT
E127	GRAFFIGNANA	LO
E128	GRAFFIGNANO	VT
E130	GRAGLIA	BI
E131	GRAGNANO	NA
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC
E133	GRAMMICHELE	CT
E134	GRANA	AT
E135	GRANAGLIONE	BO
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
E138	GRANCONA	VI
E139	GRANDATE	CO
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO
E142	GRANITI	ME
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO
E144	GRANTOLA	VA
E145	GRANTORTO	PD
E146	GRANZE	PD
E147	GRASSANO	MT
E148	GRASSOBBIO	BG
E149	GRATTERI	PA
E150	GRAUNO	TN
E151	GRAVEDONA	CO
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV
E153	GRAVELLONA TOCE	VB
E154	GRAVERE	TO
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA
E158	GRAZZANISE	CE
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT
E160	GRECCIO	RI
E161	GRECI	AV
E163	GREGGIO	VC
E164	GREMIASCO	AL
E165	GRESSAN	AO
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO
E169	GREVE IN CHIANTI	FI
E170	GREZZAGO	MI
E171	GREZZANA	VR
E172	GRIANTE	CO
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE
E177	GRIGNASCO	NO
E178	GRIGNO	TN
E179	GRIMACCO	UD
E180	GRIMALDI	CS
E182	GRINZANE CAVOUR	CN
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI
E185	GRISOLIA	CS
E187	GRIZZANA MORANDI	BO
E188	GROGNARDO	AL
E189	GROMO	BG
E191	GRONDONA	AL
E192	GRONE	BG
E193	GRONTARDO	CR
E195	GROPELLO CAIROLI	PV
E196	GROPPARELLO	PC
E199	GROSCAVALLO	TO
E200	GROSIO	SO
E201	GROSOTTO	SO
E202	GROSSETO	GR
E203	GROSSO	TO
E204	GROTTAFERRATA	RM
E205	GROTTAGLIE	TA
E206	GROTTAMINARDA	AV
E207	GROTTAMMARE	AP
E208	GROTTAZZOLINA	AP
E209	GROTTE	AG
E210	GROTTE DI CASTRO	VT
E212	GROTTERIA	RC
E213	GROTTOLE	MT
E214	GROTTOLELLA	AV
E215	GRUARO	VE
E216	GRUGLIASCO	TO
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG
E221	GRUMENTO NOVA	PZ
E222	GRUMES	TN
E223	GRUMO APPULA	BA
E224	GRUMO NEVANO	NA
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
E227	GUAGNANO	LE
E228	GUALDO	MC
E229	GUALDO CATTANEO	PG
E230	GUALDO TADINO	PG
E232	GUALTIERI	RE
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME
E234	GUAMAGGIORE	CA
E235	GUANZATE	CO
E236	GUARCINO	FR
E240	GUARDA VENETA	RO
E237	GUARDABOSONE	VC
E238	GUARDAMIGLIO	LO
E239	GUARDAVALLE	CZ
E241	GUARDEA	TR
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN
E243	GUARDIAGRELE	CH
E244	GUARDIALFIERA	CB
E248	GUARDIAREGIA	CB
E250	GUARDISTALLO	PI
E251	GUARENE	CN
E252	GUASILA	CA
E253	GUASTALLA	RE
E255	GUAZZORA	AL
E256	GUBBIO	PG
E258	GUDO VISCONTI	MI
E259	GUGLIONESI	CB
E261	GUIDIZZOLO	MN
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
E264	GUIGLIA	MO
E266	GUILMI	CH
E269	GURRO	VB
E270	GUSPINI	CA
E271	GUSSAGO	BS
E272	GUSSOLA	CR
E273	HONE	AO
E280	IDRO	BS
E281	IGLESIAS	CA
E282	IGLIANO	CN
E283	ILBONO	NU
E284	ILLASI	VR
E285	ILLORAI	SS
E287	IMBERSAGO	LC
E288	IMER	TN
E289	IMOLA	BO
E290	IMPERIA	IM
E291	IMPRUNETA	FI
E292	INARZO	VA
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI
E295	INCISA SCAPACCINO	AT
E297	INCUDINE	BS
E299	INDUNO OLONA	VA
E301	INGRIA	TO
E304	INTRAGNA	VB
E305	INTROBIO	LC
E306	INTROD	AO
E307	INTRODACQUA	AQ
E308	INTROZZO	LC
E309	INVERIGO	CO
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
E311	INVERSO PINASCA	TO
E313	INVERUNO	MI
E314	INVORIO	NO
E317	INZAGO	MI
E321	IONADI	VV
E323	IRGOLI	NU
E325	IRMA	BS
E326	IRSINA	MT
E327	ISASCA	CN
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ
E329	ISCHIA	NA
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
E332	ISCHITELLA	FG
E333	ISEO	BS
E334	ISERA	TN
E335	ISERNIA	IS
E336	ISILI	NU
E337	ISNELLO	PA
E338	ISOLA D'ASTI	AT
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE
E340	ISOLA DEL LIRI	FR
E351	ISOLA DEL PIANO	PU
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR
E353	ISOLA DI FONDRA	BG
E356	ISOLA DOVARESE	CR
E358	ISOLA RIZZA	VR
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL
E354	ISOLA VICENTINA	VI
E345	ISOLABELLA	TO
E346	ISOLABONA	IM
E363	ISOLE TREMITI	FG
E364	ISORELLA	BS
E365	ISPANI	SA
E366	ISPICA	RG
E367	ISPRA	VA
E368	ISSIGLIO	TO
E369	ISSIME	AO
E370	ISSO	BG
E371	ISSOGNE	AO
E373	ISTRANA	TV
E374	ITALA	ME
E375	ITRI	LT
E376	ITTIREDDU	SS
E377	ITTIRI	SS
E378	IVANO FRACENA	TN
E379	IVREA	TO
E380	IZANO	CR
E274	JACURSO	CZ
E381	JELSI	CB
E382	JENNE	RM
E386	JERAGO CON ORAGO	VA
E387	JERZU	NU
E388	JESI	AN
C388	JESOLO	VE
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE
E389	JOPPOLO	VV
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG
E391	JOVENCAN	AO
E394	LA CASSA	TO
E423	LA LOGGIA	TO
E425	LA MADDALENA	SS
A308	LA MAGDELEINE	AO
E430	LA MORRA	CN
E458	LA SALLE	AO
E463	LA SPEZIA	SP
E470	LA THUILE	AO
E491	LA VALLE - WENGEN.	BZ
E490	LA VALLE AGORDINA	BL
E392	LABICO	RM
E393	LABRO	RI
E395	LACCHIARELLA	MI
E396	LACCO AMENO	NA
E397	LACEDONIA	AV
E398	LACES - LATSCH.	BZ
E400	LACONI	NU
M212	LADISPOLI	RM
E401	LAERRU	SS
E402	LAGANADI	RC
E403	LAGHI	VI
E405	LAGLIO	CO
E406	LAGNASCO	CN
E407	LAGO	CS
E409	LAGONEGRO	PZ
E410	LAGOSANTO	FE
E412	LAGUNDO - ALGUND.	BZ
E414	LAIGUEGLIA	SV
E415	LAINATE	MI
E416	LAINO	CO
E417	LAINO BORGO	CS
E419	LAINO CASTELLO	CS
E420	LAION - LAJEN.	BZ
E421	LAIVES - LEIFERS.	BZ
E413	LAJATICO	PI
E422	LALLIO	BG
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH
E426	LAMA MOCOGNO	MO
E428	LAMBRUGO	CO
M208	LAMEZIA TERME	CZ
E429	LAMON	BL
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG

- V -

COD. COM.	COMUNE	PROV.
E432	LAMPORECCHIO	PT
E433	LAMPORO	VC
E434	LANA - LANA.	BZ
E435	LANCIANO	CH
E436	LANDIONA	NO
E437	LANDRIANO	PV
E438	LANGHIRANO	PR
E439	LANGOSCO	PV
E441	LANUSEI	NU
C767	LANUVIO	RM
E443	LANZADA	SO
E444	LANZO D'INTELVI	CO
E445	LANZO TORINESE	TO
E447	LAPEDONA	AP
E448	LAPIO	AV
E450	LAPPANO	CS
A345	L'AQUILA	AQ
E451	LARCIANO	PT
E452	LARDARO	TN
E454	LARDIRAGO	PV
E455	LARI	PI
M207	LARIANO	RM
E456	LARINO	CB
E464	LAS PLASSAS	CA
E457	LASA - LAAS.	BZ
E459	LASCARI	PA
E461	LASINO	TN
E462	LASNIGO	CO
E465	LASTEBASSE	VI
E466	LASTRA A SIGNA	FI
E467	LATERA	VT
E468	LATERINA	AR
E469	LATERZA	TA
E471	LATIANO	BR
E472	LATINA	LT
E473	LATISANA	UD
E474	LATRONICO	PZ
E475	LATTARICO	CS
E476	LAUCO	UD
E480	LAUREANA CILENTO	SA
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC
E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ
E482	LAURENZANA	PZ
E483	LAURIA	PZ
E484	LAURIANO	TO
E485	LAURINO	SA
E486	LAURITO	SA
E487	LAURO	AV
E488	LAVAGNA	GE
E489	LAVAGNO	VR
E492	LAVARONE	TN
E493	LAVELLO	PZ
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA
E497	LAVENONE	BS
E498	LAVIANO	SA
E500	LAVIS	TN
E502	LAZISE	VR
E504	LAZZATE	MI
E506	LECCE	LE
E505	LECCE NEI MARSI	AQ
E507	LECCO	LC
E509	LEFFE	BG
E510	LEGGIUNO	VA
E512	LEGNAGO	VR
E514	LEGNANO	MI
E515	LEGNARO	PD
E517	LEI	NU
E518	LEINI	TO
E519	LEIVI	GE
E520	LEMIE	TO
E522	LENDINARA	RO
E523	LENI	ME
E524	LENNA	BG
E525	LENNO	CO
E526	LENO	BS
E527	LENOLA	LT
E528	LENTA	VC
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI
E531	LENTELLA	CH
C562	LENTIAI	BL
E532	LENTINI	SR
E535	LEONESSA	RI
E536	LEONFORTE	EN
E537	LEPORANO	TA
E538	LEQUILE	LE
E540	LEQUIO BERRIA	CN
E539	LEQUIO TANARO	CN
E541	LERCARA FRIDDI	PA
E542	LERICI	SP
E543	LERMA	AL
E544	LESA	NO
E546	LESEGNO	CN
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
E549	LESINA	FG
E550	LESMO	MI
E551	LESSOLO	TO
E552	LESSONA	BI
E553	LESTIZZA	UD
E554	LETINO	CE
E555	LETOJANNI	ME
E557	LETTERE	NA
E558	LETTOMANOPPELLO	PE
E559	LETTOPALENA	CH
E560	LEVANTO	SP
E562	LEVATE	BG
E563	LEVERANO	LE
E564	LEVICE	CN
E565	LEVICO TERME	TN
E566	LEVONE	TO
E569	LEZZENO	CO
E570	LIBERI	CE
E571	LIBRIZZI	ME
E573	LICATA	AG
E574	LICCIANA NARDI	MS
E576	LICENZA	RM
E578	LICODIA EUBEA	CT
E581	LIERNA	LC
E583	LIGNANA	VC
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD
E585	LIGONCHIO	RE
E586	LIGOSULLO	UD
E587	LILLIANES	AO
E588	LIMANA	BL
E589	LIMATOLA	BN
E590	LIMBADI	VV
E591	LIMBIATE	MI
E592	LIMENA	PD
E593	LIMIDO COMASCO	CO
E594	LIMINA	ME
E597	LIMONE PIEMONTE	CN
E596	LIMONE SUL GARDA	BS
E599	LIMOSANO	CB
E600	LINAROLO	PV
E602	LINGUAGLOSSA	CT
E605	LIONI	AV
E606	LIPARI	ME
E607	LIPOMO	CO
E608	LIRIO	PV
E610	LISCATE	MI
E611	LISCIA	CH
E613	LISCIANO NICCONE	PG
E614	LISIGNAGO	TN
E615	LISIO	CN
E617	LISSONE	MI
E620	LIVERI	NA
E621	LIVIGNO	SO
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL
E623	LIVO	CO
E624	LIVO	TN
E625	LIVORNO	LI
E626	LIVORNO FERRARIS	VC
E627	LIVRAGA	LO
E629	LIZZANELLO	LE
E630	LIZZANO	TA
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO
E632	LOANO	SV
E633	LOAZZOLO	AT
E635	LOCANA	TO
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI
E638	LOCATE VARESINO	CO
E640	LOCATELLO	BG
E644	LOCERI	NU
E645	LOCOROTONDO	BA
D976	LOCRI	RC
E646	LOCULI	NU
E647	LODE'	NU
E648	LODI	LO
E651	LODI VECCHIO	LO
E649	LODINE	NU
E652	LODRINO	BS
E654	LOGRATO	BS
E655	LOIANO	BO
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
E656	LOMAGNA	LC
E658	LOMASO	TN
E659	LOMAZZO	CO
E660	LOMBARDORE	TO
E661	LOMBRIASCO	TO
E662	LOMELLO	PV
E664	LONA LASES	TN
E665	LONATE CEPPINO	VA
E666	LONATE POZZOLO	VA
E667	LONATO	BS
E668	LONDA	FI
E669	LONGANO	IS
E671	LONGARE	VI
E672	LONGARONE	BL
E673	LONGHENA	BS
E674	LONGI	ME
E675	LONGIANO	FC
E677	LONGOBARDI	CS
E678	LONGOBUCCO	CS
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO
E681	LONGONE SABINO	RI
E682	LONIGO	VI
E683	LORANZE'	TO
E684	LOREGGIA	PD
E685	LOREGLIA	VB
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL
E688	LORENZANA	PI
E689	LOREO	RO
E690	LORETO	AN
E691	LORETO APRUTINO	PE
E692	LORIA	TV
E693	LORO CIUFFENNA	AR
E694	LORO PICENO	MC
E695	LORSICA	GE
E698	LOSINE	BS
E700	LOTZORAI	NU
E704	LOVERE	BG
E705	LOVERO	SO
E706	LOZIO	BS
E707	LOZZA	VA
E709	LOZZO ATESTINO	PD
E708	LOZZO DI CADORE	BL
E711	LOZZOLO	VC
E712	LU	AL
E713	LUBRIANO	VT
E715	LUCCA	LU
E714	LUCCA SICULA	AG
E716	LUCERA	FG
E718	LUCIGNANO	AR
E719	LUCINASCO	IM
E722	LUCITO	CB
E723	LUCO DEI MARSI	AQ
E724	LUCOLI	AQ
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC
E727	LUGNACCO	TO
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR
E730	LUGO	RA
E731	LUGO DI VICENZA	VI
E734	LUINO	VA
E735	LUISAGO	CO
E736	LULA	NU
E737	LUMARZO	GE
E738	LUMEZZANE	BS
E742	LUNAMATRONA	CA
E743	LUNANO	PU
B387	LUNGAVILLA	PV
E745	LUNGRO	CS
E746	LUOGOSANO	AV
E747	LUOGOSANTO	SS
E748	LUPARA	CB
E749	LURAGO D'ERBA	CO
E750	LURAGO MARINONE	CO
E751	LURANO	BG
E752	LURAS	SS
E753	LURATE CACCIVIO	CO
E754	LUSCIANO	CE
E757	LUSERNA	TN
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO
E759	LUSERNETTA	TO
E760	LUSEVERA	UD
E761	LUSIA	RO
E762	LUSIANA	VI
E763	LUSIGLIE'	TO
E764	LUSON - LUSEN.	BZ
E767	LUSTRA	SA
E769	LUVINATE	VA
E770	LUZZANA	BG
E772	LUZZARA	RE
E773	LUZZI	CS
E775	MACCAGNO	VA
E777	MACCASTORNA	LO
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB
E779	MACCHIAGODENA	IS
E782	MACELLO	TO
E783	MACERATA	MC
E784	MACERATA CAMPANIA	CE
E785	MACERATA FELTRIA	PU
E786	MACHERIO	MI
E787	MACLODIO	BS
E788	MACOMER	NU
E789	MACRA	CN
E790	MACUGNAGA	VB
E791	MADDALONI	CE
E342	MADESIMO	SO
E793	MADIGNANO	CR
E794	MADONE	BG
E795	MADONNA DEL SASSO	VB
E798	MAENZA	LT
E799	MAFALDA	CB
E800	MAGASA	BS
E801	MAGENTA	MI
E803	MAGGIORA	NO
E804	MAGHERNO	PV
E805	MAGIONE	PG
E806	MAGISANO	CZ
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN
E808	MAGLIANO ALPI	CN
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR
E813	MAGLIANO ROMANO	RM
E812	MAGLIANO SABINA	RI
E814	MAGLIANO VETERE	SA
E815	MAGLIE	LE
E816	MAGLIOLO	SV
E817	MAGLIONE	TO
E818	MAGNACAVALLO	MN
E819	MAGNAGO	MI
E821	MAGNANO	BI
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD
E825	MAGOMADAS	NU
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DE.	BZ
E830	MAGREGLIO	CO
E834	MAIDA	CZ
E835	MAIERA'	CS
E836	MAIERATO	VV
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN
E838	MAIOLO	PU
E839	MAIORI	SA
E840	MAIRAGO	LO
E841	MAIRANO	BS
E842	MAISSANA	SP
E833	MAJANO	UD
E843	MALAGNINO	CR
E844	MALALBERGO	BO
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD
E848	MALCESINE	VR
E850	MALE'	TN
E851	MALEGNO	BS
E852	MALEO	LO
E853	MALESCO	VB
E854	MALETTO	CT
E855	MALFA	ME
E856	MALGESSO	VA
E858	MALGRATE	LC
E859	MALITO	CS
E860	MALLARE	SV
E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ
E863	MALNATE	VA
E864	MALO	VI
E865	MALONNO	BS
E866	MALOSCO	TN
E868	MALTIGNANO	AP
E869	MALVAGNA	ME
E870	MALVICINO	AL
E872	MALVITO	CS
E873	MAMMOLA	RC
E874	MAMOIADA	NU
E875	MANCIANO	GR
E876	MANDANICI	ME
E877	MANDAS	CA
E878	MANDATORICCIO	CS
B632	MANDELA	RM
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC
E880	MANDELLO VITTA	NO
E882	MANDURIA	TA
E883	MANERBA DEL GARDA	BS
E884	MANERBIO	BS
E885	MANFREDONIA	FG
E887	MANGO	CN
E888	MANGONE	CS
M283	MANIACE	CT
E889	MANIAGO	PN
E891	MANOCALZATI	AV
E892	MANOPPELLO	PE
E893	MANSUE'	TV
E894	MANTA	CN
E896	MANTELLO	SO
E897	MANTOVA	MN
E899	MANZANO	UD
E900	MANZIANA	RM
E901	MAPELLO	BG
E902	MARA	SS
E903	MARACALAGONIS	CA
E904	MARANELLO	MO
E906	MARANO DI NAPOLI	NA
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
E908	MARANO EQUO	RM
E910	MARANO LAGUNARE	UD
E914	MARANO MARCHESATO	CS
E915	MARANO PRINCIPATO	CS
E905	MARANO SUL PANARO	MO
E907	MARANO TICINO	NO
E912	MARANO VICENTINO	VI
E917	MARANZANA	AT
E919	MARATEA	PZ
E921	MARCALLO CON CASONE	MI
E922	MARCARIA	MN
E923	MARCEDUSA	CZ
E924	MARCELLINA	RM
E925	MARCELLINARA	CZ
E927	MARCETELLI	RI
E928	MARCHENO	BS
E929	MARCHIROLO	VA
E930	MARCIANA	LI
E931	MARCIANA MARINA	LI
E932	MARCIANISE	CE
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR
E934	MARCIGNAGO	PV
E936	MARCON	VE
E938	MAREBBE - ENNEBERG.	BZ
E939	MARENE	CN
E940	MARENO DI PIAVE	TV
E941	MARENTINO	TO
E944	MARETTO	AT
E945	MARGARITA	CN
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG
E947	MARGNO	LC
E949	MARIANA MANTOVANA	MN
E951	MARIANO COMENSE	CO
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO
E953	MARIANOPOLI	CL
E954	MARIGLIANELLA	NA
E955	MARIGLIANO	NA
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC
E957	MARINEO	PA
E958	MARINO	RM
E959	MARLENGO - MARLING.	BZ
E960	MARLIANA	PT
E961	MARMENTINO	BS
E962	MARMIROLO	MN
E963	MARMORA	CN
E965	MARNATE	VA
E967	MARONE	BS
E968	MAROPATI	RC
E970	MAROSTICA	VI
E971	MARRADI	FI
E972	MARRUBIU	OR
E973	MARSAGLIA	CN
E974	MARSALA	TP
E975	MARSCIANO	PG
E976	MARSICO NUOVO	PZ
E977	MARSICOVETERE	PZ
E978	MARTA	VT
E979	MARTANO	LE
E980	MARTELLAGO	VE
E981	MARTELLO - MARTELL.	BZ
E982	MARTIGNACCO	UD
E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E984	MARTIGNANO	LE
E986	MARTINA FRANCA	TA
E987	MARTINENGO	BG
E988	MARTINIANA PO	CN
E989	MARTINSICURO	TE
E990	MARTIRANO	CZ
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ
E992	MARTIS	SS
E993	MARTONE	RC
E994	MARUDO	LO
E995	MARUGGIO	TA
B689	MARZABOTTO	BO
E999	MARZANO	PV
E998	MARZANO APPIO	CE
E997	MARZANO DI NOLA	AV
F001	MARZI	CS
F002	MARZIO	VA
M270	MASAINAS	CA
F003	MASATE	MI
F004	MASCALI	CT
F005	MASCALUCIA	CT
F006	MASCHITO	PZ
F007	MASCIAGO PRIMO	VA
F009	MASER	TV
F010	MASERA	VB
F011	MASERA' DI PADOVA	PD
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
F013	MASI	PD
F016	MASI TORELLO	FE
F015	MASIO	AL
F017	MASLIANICO	CO
F019	MASON VICENTINO	VI
F020	MASONE	GE
F023	MASSA	MS
F022	MASSA D'ALBE	AQ
M289	MASSA DI SOMMA	NA
F025	MASSA E COZZILE	PT
F021	MASSA FERMANA	AP
F026	MASSA FISCAGLIA	FE
F029	MASSA LOMBARDA	RA
F030	MASSA LUBRENSE	NA
F032	MASSA MARITTIMA	GR
F024	MASSA MARTANA	PG
F027	MASSAFRA	TA
F028	MASSALENGO	LO
F033	MASSANZAGO	PD
F035	MASSAROSA	LU
F037	MASSAZZA	BI
F041	MASSELLO	TO
F042	MASSERANO	BI
F044	MASSIGNANO	AP
F045	MASSIMENO	TN
F046	MASSIMINO	SV
F047	MASSINO VISCONTI	NO
F048	MASSIOLA	VB
F050	MASULLAS	OR
F051	MATELICA	MC
F052	MATERA	MT
F053	MATHI	TO
F054	MATINO	LE
F055	MATRICE	CB
F058	MATTIE	TO
F059	MATTINATA	FG
F061	MAZARA DEL VALLO	TP
F063	MAZZANO	BS
F064	MAZZANO ROMANO	RM
F065	MAZZARINO	CL
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME
M271	MAZZARRONE	CT
F067	MAZZE'	TO
F068	MAZZIN	TN
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO
F074	MEANA DI SUSA	TO
F073	MEANA SARDO	NU
F078	MEDA	MI
F080	MEDE	PV
F081	MEDEA	GO
F082	MEDESANO	PR
F083	MEDICINA	BO
F084	MEDIGLIA	MI
F085	MEDOLAGO	BG
F086	MEDOLE	MN
F087	MEDOLLA	MO
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV
F089	MEDUNO	PN
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD
F093	MEINA	NO
F094	MEL	BL
F095	MELARA	RO
F096	MELAZZO	AL
F097	MELDOLA	FC
F098	MELE	GE
F100	MELEGNANO	MI
F101	MELENDUGNO	LE
F102	MELETI	LO
F104	MELFI	PZ
F105	MELICUCCA'	RC
F106	MELICUCCO	RC
F107	MELILLI	SR
F108	MELISSA	KR
F109	MELISSANO	LE
F111	MELITO DI NAPOLI	NA
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC
F110	MELITO IRPINO	AV
F113	MELIZZANO	BN
F114	MELLE	CN
F115	MELLO	SO
F117	MELPIGNANO	LE
F118	MELTINA - MOLTEN.	BZ
F119	MELZO	MI
F120	MENAGGIO	CO
F121	MENAROLA	SO
F122	MENCONICO	PV
F123	MENDATICA	IM
F125	MENDICINO	CS
F126	MENFI	AG
F127	MENTANA	RM
F130	MEOLO	VE
F131	MERANA	AL
F132	MERANO - MERAN.	BZ
F133	MERATE	LC
F134	MERCALLO	VA
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU
F136	MERCATINO CONCA	PU
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
F139	MERCATO SARACENO	FC
F140	MERCENASCO	TO
F141	MERCOGLIANO	AV
F144	MERETO DI TOMBA	UD
F145	MERGO	AN
F146	MERGOZZO	VB
F147	MERI'	ME
F148	MERLARA	PD
F149	MERLINO	LO
F151	MERONE	CO
F152	MESAGNE	BR
F153	MESE	SO
F154	MESENZANA	VA
F155	MESERO	MI
F156	MESOLA	FE
F157	MESORACA	KR
F158	MESSINA	ME
F161	MESTRINO	PD
F162	META	NA
F164	MEUGLIANO	TO
F165	MEZZAGO	MI
F168	MEZZANA	TN
F170	MEZZANA BIGLI	PV
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
F171	MEZZANA RABATTONE	PV
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
F173	MEZZANEGO	GE
F174	MEZZANI	PR
F175	MEZZANINO	PV
F176	MEZZANO	TN
F181	MEZZEGRA	CO
F182	MEZZENILE	TO
F183	MEZZOCORONA	TN
F184	MEZZOJUSO	PA
F186	MEZZOLDO	BG
F187	MEZZOLOMBARDO	TN
F188	MEZZOMERICO	NO
F189	MIAGLIANO	BI
F190	MIANE	TV
F191	MIASINO	NO
F192	MIAZZINA	VB
F193	MICIGLIANO	RI
F194	MIGGIANO	LE
F196	MIGLIANICO	CH
F198	MIGLIARINO	FE
F199	MIGLIARO	FE
F200	MIGLIERINA	CZ
F201	MIGLIONICO	MT
F202	MIGNANEGO	GE
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
F205	MILANO	MI
F206	MILAZZO	ME
E618	MILENA	CL
F207	MILETO	VV
F208	MILIS	OR
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
F213	MILLESIMO	SV
F214	MILO	CT
F216	MILZANO	BS
F217	MINEO	CT
F218	MINERBE	VR
F219	MINERBIO	BO
F221	MINERVINO DI LECCE	LE
F220	MINERVINO MURGE	BA
F223	MINORI	SA
F224	MINTURNO	LT
F225	MINUCCIANO	LU
F226	MIOGLIA	SV
F229	MIRA	VE
F230	MIRABELLA ECLANO	AV
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
F235	MIRABELLO	FE
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB
F238	MIRADOLO TERME	PV
F239	MIRANDA	IS
F240	MIRANDOLA	MO
F241	MIRANO	VE
F242	MIRTO	ME
F244	MISANO ADRIATICO	RN
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
F246	MISILMERI	PA
F247	MISINTO	MI
F248	MISSAGLIA	LC
F249	MISSANELLO	PZ
F250	MISTERBIANCO	CT
F251	MISTRETTA	ME
F254	MOASCA	AT
F256	MOCONESI	GE
F257	MODENA	MO
F258	MODICA	RG
F259	MODIGLIANA	FC
F261	MODOLO	NU
F262	MODUGNO	BA
F263	MOENA	TN
F265	MOGGIO	LC
F266	MOGGIO UDINESE	UD
F267	MOGLIA	MN
F268	MOGLIANO	MC
F269	MOGLIANO VENETO	TV
F270	MOGORELLA	OR
F272	MOGORO	OR
F274	MOIANO	BN
F275	MOIMACCO	UD
F277	MOIO ALCANTARA	ME
F276	MOIO DE' CALVI	BG
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
F279	MOIOLA	CN
F280	MOLA DI BARI	BA
F281	MOLARE	AL
F283	MOLAZZANA	LU
F284	MOLFETTA	BA
M255	MOLINA ATERNO	AQ
F286	MOLINA DI LEDRO	TN
F287	MOLINARA	BN
F288	MOLINELLA	BO
F290	MOLINI DI TRIORA	IM
F293	MOLINO DEI TORTI	AL
F294	MOLISE	CB
F295	MOLITERNO	PZ
F297	MOLLIA	VC
F301	MOLOCHIO	RC
F304	MOLTENO	LC
F305	MOLTRASIO	CO
F306	MOLVENA	VI
F307	MOLVENO	TN
F308	MOMBALDONE	AT
F309	MOMBARCARO	CN
F310	MOMBAROCCIO	PU
F311	MOMBARUZZO	AT
F312	MOMBASIGLIO	CN
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL

- VI -

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F316	MOMBERCELLI	AT
F317	MOMO	NO
F318	MOMPANTERO	TO
F319	MOMPEO	RI
F320	MOMPERONE	AL
F322	MONACILIONI	CB
F323	MONALE	AT
F324	MONASTERACE	RC
F325	MONASTERO BORMIDA	AT
F327	MONASTERO DI LANZO	TO
F326	MONASTERO DI VASCO	CN
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV
F333	MONASTIR	CA
F335	MONCALIERI	TO
F336	MONCALVO	AT
D553	MONCENISIO	TO
F337	MONCESTINO	AL
F338	MONCHIERO	CN
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR
F341	MONCLASSICO	TN
F342	MONCRIVELLO	VC
F343	MONCUCCO TORINESE	AT
F346	MONDAINO	RN
F347	MONDAVIO	PU
F348	MONDOLFO	PU
F351	MONDOVI'	CN
F352	MONDRAGONE	CE
F354	MONEGLIA	GE
F355	MONESIGLIO	CN
F356	MONFALCONE	GO
F358	MONFORTE D'ALBA	CN
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME
F360	MONFUMO	TV
F361	MONGARDINO	AT
F363	MONGHIDORO	BO
F364	MONGIANA	VV
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL
F368	MONGIUFFI MELIA	ME
F369	MONGRANDO	BI
F370	MONGRASSANO	CS
F371	MONGUELFO - WELSBERG.	BZ
F372	MONGUZZO	CO
F373	MONIGA DEL GARDA	BS
F374	MONLEALE	AL
F375	MONNO	BS
F376	MONOPOLI	BA
F377	MONREALE	PA
F378	MONRUPINO	TS
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP
F381	MONSANO	AN
F382	MONSELICE	PD
F383	MONSERRATO	CA
F384	MONSUMMANO TERME	PT
F385	MONTA'	CN
F386	MONTABONE	AT
F387	MONTACUTO	AL
F390	MONTAFIA	AT
F391	MONTAGANO	CB
F392	MONTAGNA - MONTAN.	BZ
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
F394	MONTAGNANA	PD
F395	MONTAGNAREALE	ME
F396	MONTAGNE	TN
F397	MONTAGUTO	AV
F398	MONTAIONE	FI
F400	MONTALBANO ELICONA	ME
F399	MONTALBANO JONICO	MT
F402	MONTALCINO	SI
F403	MONTALDEO	AL
F404	MONTALDO BORMIDA	AL
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN
F408	MONTALDO ROERO	CN
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT
F407	MONTALDO TORINESE	TO
F410	MONTALE	PT
F411	MONTALENGHE	TO
F414	MONTALLEGRO	AG
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT
F420	MONTALTO DORA	TO
F406	MONTALTO LIGURE	IM
F417	MONTALTO PAVESE	PV
F416	MONTALTO UFFUGO	CS
F422	MONTANARO	TO
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO
F424	MONTANERA	CN
F426	MONTANO ANTILIA	SA
F427	MONTANO LUCINO	CO
F428	MONTAPPONE	AP
F429	MONTAQUILA	IS
F430	MONTASOLA	RI
F432	MONTAURO	CZ
F433	MONTAZZOLI	CH
F437	MONTE ARGENTARIO	GR
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG
F460	MONTE CAVALLO	MC
F467	MONTE CERIGNONE	PU
F476	MONTE COLOMBO	RN
F434	MONTE CREMASCO	CR
F486	MONTE DI MALO	VI
F488	MONTE DI PROCIDA	NA
F517	MONTE GIBERTO	AP
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU
F532	MONTE ISOLA	BS
F561	MONTE MARENZO	LC
F589	MONTE PORZIO	PU
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM
F599	MONTE RINALDO	AP
F600	MONTE ROBERTO	AN
F603	MONTE ROMANO	VT
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC
F622	MONTE SAN MARTINO	MC
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP
F627	MONTE SAN PIETRO	BO
F628	MONTE SAN SAVINO	AR
F634	MONTE SAN VITO	AN
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG
F653	MONTE URANO	AP
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
D746	MONTEBELLO IONICO	RC
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI
F443	MONTEBELLUNA	TV
F445	MONTEBRUNO	GE
F446	MONTEBUONO	RI
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU
F448	MONTECALVO IRPINO	AV
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV
F452	MONTECARLO	LU
F453	MONTECAROTTO	AN
F454	MONTECASSIANO	MC
F455	MONTECASTELLO	AL
F457	MONTECASTRILLI	TR
A561	MONTECATINI TERME	PT
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR
F462	MONTECCHIO	TR
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT
F473	MONTECHIARUGOLO	PR
F474	MONTECICCARDO	PU
F475	MONTECILFONE	CB
F477	MONTECOMPATRI	RM
F478	MONTECOPIOLO	PU
F479	MONTECORICE	SA
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA
F482	MONTECOSARO	MC
F483	MONTECRESTESE	VB
F484	MONTECRETO	MO
F487	MONTEDINOVE	AP
F489	MONTEDORO	CL
F491	MONTEFALCIONE	AV
F492	MONTEFALCO	PG
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
F496	MONTEFANO	MC
F497	MONTEFELCINO	PU
F498	MONTEFERRANTE	CH
F499	MONTEFIASCONE	VT
F500	MONTEFINO	TE
F502	MONTEFIORE CONCA	RN
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP
F503	MONTEFIORINO	MO
F504	MONTEFLAVIO	RM
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV
F509	MONTEFORTINO	AP
F510	MONTEFRANCO	TR
F511	MONTEFREDANE	AV
F512	MONTEFUSCO	AV
F513	MONTEGABBIONE	TR
F514	MONTEGALDA	VI
F515	MONTEGALDELLA	VI
F516	MONTEGALLO	AP
F518	MONTEGIOCO	AL
F519	MONTEGIORDANO	CS
F520	MONTEGIORGIO	AP
F522	MONTEGRANARO	AP
F523	MONTEGRIDOLFO	RN
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM
F529	MONTEGROTTO TERME	PD
F531	MONTEIASI	TA
F533	MONTELABBATE	PU
F534	MONTELANICO	RM
F535	MONTELAPIANO	CH
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS
F541	MONTELEONE SABINO	RI
F544	MONTELEPRE	PA
F545	MONTELIBRETTI	RM
F546	MONTELLA	AV
F547	MONTELLO	BG
F548	MONTELONGO	CB
F549	MONTELPARO	AP
F550	MONTELUPO ALBESE	CN
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI
F552	MONTELUPONE	MC
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA
F556	MONTEMAGNO	AT
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN
F559	MONTEMARANO	AV
F560	MONTEMARCIANO	AN
F562	MONTEMARZINO	AL
F563	MONTEMESOLA	TA
F564	MONTEMEZZO	CO
F565	MONTEMIGNAIO	AR
F566	MONTEMILETTO	AV
F568	MONTEMILONE	PZ
F569	MONTEMITRO	CB
F570	MONTEMONACO	AP
F572	MONTEMURLO	PO
F573	MONTEMURRO	PZ
F574	MONTENARS	UD
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB
F579	MONTENERO SABINO	RI
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
F578	MONTENERODOMO	CH
F582	MONTEODORISIO	CH
F586	MONTEPAONE	CZ
F587	MONTEPARANO	TA
F591	MONTEPRANDONE	AP
F592	MONTEPULCIANO	SI
F593	MONTERADO	AN
F594	MONTERCHI	AR
F595	MONTEREALE	AQ
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN
F597	MONTERENZIO	BO
F598	MONTERIGGIONI	SI
F601	MONTERODUNI	IS
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI
F604	MONTERONI DI LECCE	LE
F606	MONTEROSI	VT
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP
F610	MONTEROSSO ALMO	RG
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV
F608	MONTEROSSO GRANA	CN
F611	MONTEROTONDO	RM
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR
F614	MONTERUBBIANO	AP
F623	MONTESANO SALENTINO	LE
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA
F636	MONTESARCHIO	BN
F637	MONTESCAGLIOSO	MT
F638	MONTESCANO	PV
F639	MONTESCHENO	VB
F640	MONTESCUDAIO	PI
F641	MONTESCUDO	RN
F642	MONTESE	MO
F644	MONTESEGALE	PV
F646	MONTESILVANO	PE
F648	MONTESPERTOLI	FI
F651	MONTEU DA PO	TO
F654	MONTEU ROERO	CN
F655	MONTEVAGO	AG
F656	MONTEVARCHI	AR
F657	MONTEVECCHIA	LC
F659	MONTEVEGLIO	BO
F660	MONTEVERDE	AV
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI
F662	MONTEVIALE	VI
F666	MONTEZEMOLO	CN
F667	MONTI	SS
F668	MONTIANO	FC
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC
F670	MONTICELLI PAVESE	PV
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN
F471	MONTICHIARI	BS
F676	MONTICIANO	SI
F677	MONTIERI	GR
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT
F679	MONTIGNOSO	MS
F680	MONTIRONE	BS
F367	MONTJOVET	AO
F681	MONTODINE	CR
F682	MONTOGGIO	GE
F685	MONTONE	PG
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI
F688	MONTORFANO	CO
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
F692	MONTORIO ROMANO	RM
F693	MONTORO INFERIORE	AV
F694	MONTORO SUPERIORE	AV
F696	MONTORSO VICENTINO	VI
F697	MONTOTTONE	AP
F698	MONTRESTA	NU
F701	MONTU' BECCARIA	PV
F703	MONVALLE	VA
F704	MONZA	MI
F705	MONZAMBANO	MN
F706	MONZUNO	BO
F708	MORANO CALABRO	CS
F707	MORANO SUL PO	AL
F709	MORANSENGO	AT
F710	MORARO	GO
F711	MORAZZONE	VA
F712	MORBEGNO	SO
F713	MORBELLO	AL
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN
F717	MORCONE	BN
F718	MORDANO	BO
F720	MORENGO	BG
F721	MORES	SS
F722	MORESCO	AP
F723	MORETTA	CN
F724	MORFASSO	PC
F725	MORGANO	TV
F726	MORGEX	AO
F727	MORGONGIORI	OR
F728	MORI	TN
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
F730	MORICONE	RM
F731	MORIGERATI	SA
D033	MORIMONDO	MI
F732	MORINO	AQ
F733	MORIONDO TORINESE	TO
F734	MORLUPO	RM
F735	MORMANNO	CS
F736	MORNAGO	VA
F737	MORNESE	AL
F738	MORNICO AL SERIO	BG
F739	MORNICO LOSANA	PV
F740	MOROLO	FR
F743	MOROZZO	CN
F744	MORRA DE SANCTIS	AV
F745	MORRO D'ALBA	AN
F747	MORRO D'ORO	TE
F746	MORRO REATINO	RI
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB
F749	MORROVALLE	MC
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN
F751	MORSASCO	AL
F754	MORTARA	PV
F756	MORTEGLIANO	UD
F758	MORTERONE	LC
F760	MORUZZO	UD
F761	MOSCAZZANO	CR
F762	MOSCHIANO	AV
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
F765	MOSCUFO	PE
F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BZ
F767	MOSSA	GO
F768	MOSSANO	VI
M304	MOSSO	BI
F771	MOTTA BALUFFI	CR
F772	MOTTA CAMASTRA	ME
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME
F774	MOTTA DE' CONTI	VC
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT
F783	MOTTA VISCONTI	MI
F775	MOTTAFOLLONE	CS
F776	MOTTALCIATA	BI
B012	MOTTEGGIANA	MN
F784	MOTTOLA	TA
F785	MOZZAGROGNA	CH
F786	MOZZANICA	BG
F788	MOZZATE	CO
F789	MOZZECANE	VR
F791	MOZZO	BG
F793	MUCCIA	MC
F795	MUGGIA	TS
F797	MUGGIO'	MI
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA
F801	MULAZZANO	LO
F802	MULAZZO	MS
F806	MURA	BS
F808	MURAVERA	CA
F809	MURAZZANO	CN
F811	MURELLO	CN
F813	MURIALDO	SV
F814	MURISENGO	AL
F815	MURLO	SI
F816	MURO LECCESE	LE
F817	MURO LUCANO	PZ
F818	MUROS	SS
F820	MUSCOLINE	BS
F822	MUSEI	CA
F826	MUSILE DI PIAVE	VE
F828	MUSSO	CO
F829	MUSSOLENTE	VI
F830	MUSSOMELI	CL
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD
F833	MUZZANO	BI
F835	NAGO-TORBOLE	TN
F836	NALLES - NALS.	BZ
F837	NANNO	TN
F838	NANTO	VI
F839	NAPOLI	NA
F840	NARBOLIA	OR
F841	NARCAO	CA
F842	NARDO'	LE
F843	NARDODIPACE	VV
F844	NARNI	TR
F845	NARO	AG
F846	NARZOLE	CN
F847	NASINO	SV
F848	NASO	ME
F849	NATURNO - NATURNS.	BZ
F851	NAVE	BS
F853	NAVE SAN ROCCO	TN
F852	NAVELLI	AQ
F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS.	BZ
F857	NAZZANO	RM
F858	NE	GE
F859	NEBBIUNO	NO
F861	NEGRAR	VR
F862	NEIRONE	GE
F863	NEIVE	CN
F864	NEMBRO	BG
F865	NEMI	RM
F866	NEMOLI	PZ
F867	NEONELI	OR
F868	NEPI	VT
F870	NERETO	TE
F871	NEROLA	RM
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
F874	NERVIANO	MI
F876	NESPOLO	RI
F877	NESSO	CO
F878	NETRO	BI
F880	NETTUNO	RM
F881	NEVIANO	LE
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR
F883	NEVIGLIE	CN
F884	NIARDO	BS
F885	NIBBIANO	PC
F886	NIBBIOLA	NO
F887	NIBIONNO	LC
F889	NICHELINO	TO
F890	NICOLOSI	CT
F891	NICORVO	PV
F892	NICOSIA	EN
F893	NICOTERA	VV
F894	NIELLA BELBO	CN
F895	NIELLA TANARO	CN
F898	NIMIS	UD
F899	NISCEMI	CL
F900	NISSORIA	EN
F901	NIZZA DI SICILIA	ME
F902	NIZZA MONFERRATO	AT
F904	NOALE	VE
F906	NOASCA	TO
F907	NOCARA	CS
F908	NOCCIANO	PE
F912	NOCERA INFERIORE	SA
F913	NOCERA SUPERIORE	SA
F910	NOCERA TERINESE	CZ
F911	NOCERA UMBRA	PG
F914	NOCETO	PR
F915	NOCI	BA
F916	NOCIGLIA	LE
F917	NOEPOLI	PZ
F918	NOGARA	VR
F920	NOGAREDO	TN
F921	NOGAROLE ROCCA	VR
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI
F923	NOICATTARO	BA
F924	NOLA	NA
F925	NOLE	TO
F926	NOLI	SV
F927	NOMAGLIO	TO
F929	NOMI	TN
F930	NONANTOLA	MO
F931	NONE	TO
F932	NONIO	VB
F933	NORAGUGUME	NU
F934	NORBELLO	OR
F935	NORCIA	PG
F937	NORMA	LT
F939	NOSATE	MI
F942	NOTARESCO	TE
F943	NOTO	SR
F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ
F944	NOVA MILANESE	MI
F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN.	BZ
A942	NOVA SIRI	MT
F137	NOVAFELTRIA	PU
F947	NOVALEDO	TN
F948	NOVALESA	TO
F952	NOVARA	NO
F951	NOVARA DI SICILIA	ME
F956	NOVATE MEZZOLA	SO
F955	NOVATE MILANESE	MI
F957	NOVE	VI
F958	NOVEDRATE	CO
F960	NOVELLARA	RE
F961	NOVELLO	CN
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE
F962	NOVENTA PADOVANA	PD
F964	NOVENTA VICENTINA	VI
F966	NOVI DI MODENA	MO
F965	NOVI LIGURE	AL
F967	NOVI VELIA	SA
F968	NOVIGLIO	MI
F970	NOVOLI	LE
F972	NUCETTO	CN
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR
F976	NULE	SS
F977	NULVI	SS
F978	NUMANA	AN
F979	NUORO	NU
F980	NURACHI	OR
F981	NURAGUS	NU
F982	NURALLAO	NU
F983	NURAMINIS	CA
F985	NURECI	OR
F986	NURRI	NU
F987	NUS	AO
F988	NUSCO	AV
F989	NUVOLENTO	BS
F990	NUVOLERA	BS
F991	NUXIS	CA
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
F994	OCCHIOBELLO	RO
F995	OCCIMIANO	AL
F996	OCRE	AQ
F997	ODALENGO GRANDE	AL
F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F999	ODERZO	TV
G001	ODOLO	BS
G002	OFENA	AQ
G003	OFFAGNA	AN
G004	OFFANENGO	CR
G005	OFFIDA	AP
G006	OFFLAGA	BS
G007	OGGEBBIO	VB
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
G009	OGGIONO	LC
G010	OGLIANICO	TO
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
G015	OLBIA	SS
G016	OLCENENGO	VC
G018	OLDENICO	VC
G019	OLEGGIO	NO
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
G022	OLEVANO ROMANO	RM
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
G025	OLGIATE COMASCO	CO
G026	OLGIATE MOLGORA	LC
G028	OLGIATE OLONA	VA
G030	OLGINATE	LC
G031	OLIENA	NU
G032	OLIVA GESSI	PV
G034	OLIVADI	CZ
G036	OLIVERI	ME
G039	OLIVETO CITRA	SA
G040	OLIVETO LARIO	LC
G037	OLIVETO LUCANO	MT
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
G042	OLIVOLA	AL
G043	OLLASTRA	OR
G044	OLLOLAI	NU
G045	OLLOMONT	AO
G046	OLMEDO	SS
G047	OLMENETA	CR
G049	OLMO AL BREMBO	BG
G048	OLMO GENTILE	AT
G050	OLTRE IL COLLE	BG
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
G058	OLZAI	NU
G061	OME	BS
G062	OMEGNA	VB
G063	OMIGNANO	SA
G064	ONANI	NU
G065	ONANO	VT
G066	ONCINO	CN
G068	ONETA	BG
G070	ONIFAI	NU
G071	ONIFERI	NU
G074	ONO SAN PIETRO	BS
G075	ONORE	BG
G076	ONZO	SV
G078	OPERA	MI
G079	OPI	AQ
G080	OPPEANO	VR
G081	OPPIDO LUCANO	PZ
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC
G083	ORA - AUER.	BZ
G084	ORANI	NU
G086	ORATINO	CB
G087	ORBASSANO	TO
G088	ORBETELLO	GR
G089	ORCIANO DI PESARO	PU
G090	ORCIANO PISANO	PI
D522	ORCO FEGLINO	SV
M266	ORDONA	FG
G093	ORERO	GE
G095	ORGIANO	VI
G097	ORGOSOLO	NU
G098	ORIA	BR
G102	ORICOLA	AQ
G103	ORIGGIO	VA
G105	ORINO	VA
G108	ORIO AL SERIO	BG
G109	ORIO CANAVESE	TO
G107	ORIO LITTA	LO
G110	ORIOLO	CS
G111	ORIOLO ROMANO	VT
G113	ORISTANO	OR
G114	ORMEA	CN
G115	ORMELLE	TV
G116	ORNAGO	MI
G117	ORNAVASSO	VB
G118	ORNICA	BG
G119	OROSEI	NU
G120	OROTELLI	NU
G121	ORRIA	SA
G122	ORROLI	NU
G123	ORSAGO	TV
G124	ORSARA BORMIDA	AL
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
G126	ORSENIGO	CO
G128	ORSOGNA	CH
G129	ORSOMARSO	CS
G130	ORTA DI ATELLA	CE
G131	ORTA NOVA	FG
G134	ORTA SAN GIULIO	NO
G133	ORTACESUS	CA
G135	ORTE	VT
G136	ORTELLE	LE
G137	ORTEZZANO	AP
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR
G140	ORTISEI - ST ULRICH.	BZ
G141	ORTONA	CH
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ
G143	ORTONOVO	SP
G144	ORTOVERO	SV
G145	ORTUCCHIO	AQ
G146	ORTUERI	NU
G147	ORUNE	NU
G148	ORVIETO	TR
B595	ORVINIO	RI
G149	ORZINUOVI	BS
G150	ORZIVECCHI	BS
G151	OSASCO	TO
G152	OSASIO	TO
G153	OSCHIRI	SS
G154	OSIDDA	NU
G155	OSIGLIA	SV
G156	OSILO	SS
G157	OSIMO	AN
G158	OSINI	NU
G159	OSIO SOPRA	BG
G160	OSIO SOTTO	BG
E529	OSMATE	VA
G161	OSNAGO	LC
G163	OSOPPO	UD
G164	OSPEDALETTI	IM
G168	OSPEDALETTO	TN
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO
G169	OSPITALE DI CADORE	BL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G170	OSPITALETTO	BS
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO
G173	OSSANA	TN
G178	OSSI	SS
G179	OSSIMO	BS
G181	OSSONA	MI
G182	OSSUCCIO	CO
G183	OSTANA	CN
G184	OSTELLATO	FE
G185	OSTIANO	CR
G186	OSTIGLIA	MN
F401	OSTRA	AN
F581	OSTRA VETERE	AN
G187	OSTUNI	BR
G188	OTRANTO	LE
G189	OTRICOLI	TR
G191	OTTANA	NU
G192	OTTATI	SA
G190	OTTAVIANO	NA
G193	OTTIGLIO	AL
G194	OTTOBIANO	PV
G195	OTTONE	PC
G196	OULX	TO
G197	OVADA	AL
G198	OVARO	UD
G199	OVIGLIO	AL
G200	OVINDOLI	AQ
G201	OVODDA	NU
G012	OYACE	AO
G202	OZEGNA	TO
G203	OZIERI	SS
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO
G204	OZZANO MONFERRATO	AL
G206	OZZERO	MI
G207	PABILLONIS	CA
G209	PACE DEL MELA	ME
G208	PACECO	TP
G210	PACENTRO	AQ
G211	PACHINO	SR
G212	PACIANO	PG
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS
G214	PADERGNONE	TN
G215	PADERNA	AL
G218	PADERNO D'ADDA	LC
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV
G220	PADERNO DUGNANO	MI
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR
G224	PADOVA	PD
G225	PADRIA	SS
M301	PADRU	SS
G226	PADULA	SA
G227	PADULI	BN
G228	PAESANA	CN
G229	PAESE	TV
G230	PAGANI	SA
G232	PAGANICO SABINO	RI
G233	PAGAZZANO	BG
G234	PAGLIARA	ME
G237	PAGLIETA	CH
G238	PAGNACCO	UD
G240	PAGNO	CN
G241	PAGNONA	LC
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV
G243	PAGO VEIANO	BN
G247	PAISCO LOVENO	BS
G248	PAITONE	BS
G249	PALADINA	BG
G250	PALAGANO	MO
G251	PALAGIANELLO	TA
G252	PALAGIANO	TA
G253	PALAGONIA	CT
G254	PALAIA	PI
G255	PALANZANO	PR
G257	PALATA	CB
G258	PALAU	SS
G259	PALAZZAGO	BG
G263	PALAZZO ADRIANO	PA
G262	PALAZZO CANAVESE	TO
G260	PALAZZO PIGNANO	CR
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI
G271	PALENA	CH
G272	PALERMITI	CZ
G273	PALERMO	PA
G274	PALESTRINA	RM
G275	PALESTRO	PV
G276	PALIANO	FR
G277	PALIZZI	RC
G278	PALLAGORIO	KR
G280	PALLANZENO	VB
G281	PALLARE	SV
G283	PALMA CAMPANIA	NA
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG
G284	PALMANOVA	UD
G285	PALMARIGGI	LE
G286	PALMAS ARBOREA	OR
G288	PALMI	RC
G289	PALMIANO	AP
G290	PALMOLI	CH
G291	PALO DEL COLLE	BA
G293	PALOMBARA SABINA	RM
G294	PALOMBARO	CH
G292	PALOMONTE	SA
G295	PALOSCO	BG
G297	PALU'	VR
G296	PALU' DEL FERSINA	TN
G298	PALUDI	CS
G300	PALUZZA	UD
G302	PAMPARATO	CN
G303	PANCALIERI	TO
G304	PANCARANA	PV
G305	PANCHIA'	TN
G306	PANDINO	CR
G307	PANETTIERI	CS
G308	PANICALE	PG
G311	PANNARANO	BN
G312	PANNI	FG
G315	PANTELLERIA	TP
G316	PANTIGLIATE	MI
G317	PAOLA	CS
G318	PAOLISI	BN
G320	PAPASIDERO	CS
G323	PAPOZZE	RO
G324	PARABIAGO	MI
G325	PARABITA	LE
G327	PARATICO	BS
G328	PARCINES - PARTSCHINS.	BZ
G329	PARE'	CO
G330	PARELLA	TO
G331	PARENTI	CS
G333	PARETE	CE
G334	PARETO	AL
G335	PARGHELIA	VV
G336	PARLASCO	LC
G337	PARMA	PR
G338	PARODI LIGURE	AL
G339	PAROLDO	CN
G340	PAROLISE	AV
G342	PARONA	PV
G344	PARRANO	TR
G346	PARRE	BG
G347	PARTANNA	TP
G348	PARTINICO	PA
G349	PARUZZARO	NO
G350	PARZANICA	BG
G352	PASIAN DI PRATO	UD
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN
G354	PASPARDO	BS
G358	PASSERANO MARMORITO	AT
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
G361	PASSIRANO	BS
G362	PASTENA	FR
G364	PASTORANO	CE
G365	PASTRENGO	VR
G367	PASTURANA	AL
G368	PASTURO	LC
M269	PATERNO	PZ
G371	PATERNO'	CT
G372	PATERNO CALABRO	CS
G370	PATERNOPOLI	AV
G374	PATRICA	FR
G376	PATTADA	SS
G377	PATTI	ME
G378	PATU'	LE
G379	PAU	OR
G381	PAULARO	UD
G382	PAULI ARBAREI	CA
G384	PAULILATINO	OR
G385	PAULLO	MI
G386	PAUPISI	BN
G387	PAVAROLO	TO
G388	PAVIA	PV
G389	PAVIA DI UDINE	UD
G392	PAVONE CANAVESE	TO
G391	PAVONE DEL MELLA	BS
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO
G394	PAZZANO	RC
G395	PECCIOLI	PI
G396	PECCO	TO
G397	PECETTO DI VALENZA	AL
G398	PECETTO TORINESE	TO
G399	PECORARA	PC
G400	PEDACE	CS
G402	PEDARA	CT
G403	PEDASO	AP
G404	PEDAVENA	BL
G406	PEDEMONTE	VI
G408	PEDEROBBA	TV
G410	PEDESINA	SO
G411	PEDIVIGLIANO	CS
G412	PEDRENGO	BG
G415	PEGLIO	CO
G416	PEGLIO	PU
G417	PEGOGNAGA	MN
G418	PEIA	BG
G419	PEJO	TN
G420	PELAGO	FI
G421	PELLA	NO
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR
G426	PELLEZZANO	SA
G427	PELLIO INTELVI	CO
G428	PELLIZZANO	TN
G429	PELUGO	TN
G430	PENANGO	AT
G432	PENNA IN TEVERINA	TR
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE
G433	PENNABILLI	PU
G434	PENNADOMO	CH
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH
G438	PENNE	PE
G439	PENTONE	CZ
G441	PERANO	CH
G442	PERAROLO DI CADORE	BL
G443	PERCA - PERCHA.	BZ
G444	PERCILE	RM
G445	PERDASDEFOGU	NU
G446	PERDAXIUS	CA
G447	PERDIFUMO	SA
G448	PEREGO	LC
G449	PERETO	AQ
G450	PERFUGAS	SS
G451	PERGINE VALDARNO	AR
G452	PERGINE VALSUGANA	TN
G453	PERGOLA	PU
G454	PERINALDO	IM
G455	PERITO	SA
G456	PERLEDO	LC
G457	PERLETTO	CN
G458	PERLO	CN
G459	PERLOZ	AO
G461	PERNUMIA	PD
C013	PERO	MI
G463	PEROSA ARGENTINA	TO
G462	PEROSA CANAVESE	TO
G465	PERRERO	TO
G469	PERSICO DOSIMO	CR
G471	PERTENGO	VC
G474	PERTICA ALTA	BS
G475	PERTICA BASSA	BS
G476	PERTOSA	SA
G477	PERTUSIO	TO
G478	PERUGIA	PG
G479	PESARO	PU
G480	PESCAGLIA	LU
G481	PESCANTINA	VR
G482	PESCARA	PE
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR
G484	PESCASSEROLI	AQ
G485	PESCATE	LC
G486	PESCHE	IS
G487	PESCHICI	FG
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR
G491	PESCIA	PT
G492	PESCINA	AQ
G494	PESCO SANNITA	BN
G493	PESCOCOSTANZO	AQ
G495	PESCOLANCIANO	IS
G496	PESCOPAGANO	PZ
G497	PESCOPENNATARO	IS
G498	PESCOROCCHIANO	RI
G499	PESCOSANSONESCO	PE
G500	PESCOSOLIDO	FR
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI
G504	PESSINA CREMONESE	CR
G505	PESSINETTO	TO
G506	PETACCIATO	CB
G508	PETILIA POLICASTRO	KR
G509	PETINA	SA
G510	PETRALIA SOPRANA	PA
G511	PETRALIA SOTTANA	PA
G513	PETRELLA SALTO	RI
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB
G514	PETRIANO	PU
G515	PETRIOLO	MC
G516	PETRITOLI	AP
G517	PETRIZZI	CZ
G518	PETRONA'	CZ
M281	PETROSINO	TP
G519	PETRURO IRPINO	AV
G520	PETTENASCO	NO
G521	PETTINENGO	BI
G522	PETTINEO	ME
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO
G526	PEVERAGNO	CN
G528	PEZZANA	VC
G529	PEZZAZE	BS
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
G535	PIACENZA	PC
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD
G536	PIADENA	CR
G537	PIAGGE	PU
G538	PIAGGINE	SA
G546	PIAN CAMUNO	BS
G552	PIAN DI SCO	AR
G542	PIANA CRIXIA	SV
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE
G547	PIANCASTAGNAIO	SI
G549	PIANCOGNO	BS
G551	PIANDIMELETO	PU
G553	PIANE CRATI	CS
G555	PIANELLA	PE
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC
G558	PIANENGO	CR
G559	PIANEZZA	TO
G560	PIANEZZE	VI
G561	PIANFEI	CN
G564	PIANICO	BG
G565	PIANIGA	VE
G568	PIANO DI SORRENTO	NA
D546	PIANOPOLI	CZ
G570	PIANORO	BO
G571	PIANSANO	VT
G572	PIANTEDO	SO
G574	PIARIO	BG
G575	PIASCO	CN
G576	PIATEDA	SO
G577	PIATTO	BI
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU
G580	PIAZZA ARMERINA	EN
G579	PIAZZA BREMBANA	BG
G583	PIAZZATORRE	BG
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD
G588	PIAZZOLO	BG
G589	PICCIANO	PE
G590	PICERNO	PZ
G591	PICINISCO	FR
G592	PICO	FR
G593	PIEA	AT
G594	PIEDICAVALLO	BI
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR
G600	PIEDIMULERA	VB
G601	PIEGARO	PG
G602	PIENZA	SI
G603	PIERANICA	CR
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV
G605	PIETRA LIGURE	SV
G619	PIETRA MARAZZI	AL
G606	PIETRABBONDANTE	IS
G607	PIETRABRUNA	IM
G608	PIETRACAMELA	TE
G609	PIETRACATELLA	CB
G610	PIETRACUPA	CB
G611	PIETRADEFUSI	AV
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH
G615	PIETRAFITTA	CS
G616	PIETRAGALLA	PZ
G618	PIETRALUNGA	PG
G620	PIETRAMELARA	CE
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG
G621	PIETRANICO	PE
G622	PIETRAPAOLA	CS
G623	PIETRAPERTOSA	PZ
G624	PIETRAPERZIA	EN
G625	PIETRAPORZIO	CN
G626	PIETRAROJA	BN
G627	PIETRARUBBIA	PU
G628	PIETRASANTA	LU
G629	PIETRASTORNINA	AV
G630	PIETRAVAIRANO	CE
G631	PIETRELCINA	BN
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV
G641	PIEVE DI BONO	TN
G642	PIEVE DI CADORE	BL
G643	PIEVE DI CENTO	BO
G633	PIEVE DI CORIANO	MN
G644	PIEVE DI LEDRO	TN
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV
G632	PIEVE DI TECO	IM
G647	PIEVE D'OLMI	CR
G634	PIEVE EMANUELE	MI
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO
G648	PIEVE FOSCIANA	LU
G646	PIEVE LIGURE	GE
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR
G656	PIEVE TESINO	TN
G657	PIEVE TORINA	MC
G658	PIEVE VERGONTE	VB
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC
G649	PIEVEPELAGO	MO
G659	PIGLIO	FR
G660	PIGNA	IM
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE
G663	PIGNOLA	PZ
G664	PIGNONE	SP
G665	PIGRA	CO
G666	PILA	VC
G669	PIMENTEL	CA
G670	PIMONTE	NA
G671	PINAROLO PO	PV
G672	PINASCA	TO
G673	PINCARA	RO
G674	PINEROLO	TO
F831	PINETO	TE
G676	PINO D'ASTI	AT
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA
G678	PINO TORINESE	TO
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN
G681	PINZOLO	TN
G682	PIOBBICO	PU
G683	PIOBESI D'ALBA	CN
G684	PIOBESI TORINESE	TO
G685	PIODE	VC
G686	PIOLTELLO	MI
G687	PIOMBINO	LI
G688	PIOMBINO DESE	PD
G690	PIORACO	MC
G691	PIOSSASCO	TO
G692	PIOVA' MASSAIA	AT
G693	PIOVE DI SACCO	PD
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI
G695	PIOVERA	AL
G696	PIOZZANO	PC
G697	PIOZZO	CN
G699	PIRAINO	ME
G702	PISA	PI
G703	PISANO	NO
G705	PISCINA	TO
M291	PISCINAS	CA
G707	PISCIOTTA	SA
G710	PISOGNE	BS
G704	PISONIANO	RM
G712	PISTICCI	MT
G713	PISTOIA	PT
G715	PITEGLIO	PT
G716	PITIGLIANO	GR
G717	PIUBEGA	MN
G718	PIURO	SO
G719	PIVERONE	TO
G720	PIZZALE	PV
G721	PIZZIGHETTONE	CR
G722	PIZZO	VV
G724	PIZZOFERRATO	CH
G726	PIZZOLI	AQ
G727	PIZZONE	IS
G728	PIZZONI	VV
G729	PLACANICA	RC
G733	PLATACI	CS
G734	PLATANIA	CZ
G735	PLATI'	RC
G299	PLAUS - PLAUS.	BZ
G737	PLESIO	CO
G740	PLOAGHE	SS
G741	PLODIO	SV
G742	POCAPAGLIA	CN
G743	POCENIA	UD
G746	PODENZANA	MS
G747	PODENZANO	PC
G749	POFI	FR
G751	POGGIARDO	LE
G752	POGGIBONSI	SI
G754	POGGIO A CAIANO	PO
G755	POGGIO BERNI	RN
G756	POGGIO BUSTONE	RI
G757	POGGIO CATINO	RI
G761	POGGIO IMPERIALE	FG
G763	POGGIO MIRTETO	RI
G764	POGGIO MOIANO	RI
G765	POGGIO NATIVO	RI
G766	POGGIO PICENZE	AQ
G768	POGGIO RENATICO	FE
G753	POGGIO RUSCO	MN
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN
D566	POGGIO SAN VICINO	MC
B317	POGGIO SANNITA	IS
G758	POGGIODOMO	PG
G760	POGGIOFIORITO	CH
G762	POGGIOMARINO	NA
G767	POGGIOREALE	TP
G769	POGGIORSINI	BA
G431	POGGIRIDENTI	SO
G772	POGLIANO MILANESE	MI
G773	POGNANA LARIO	CO
G774	POGNANO	BG
G775	POGNO	NO
G776	POIANA MAGGIORE	VI
G777	POIRINO	TO
G779	POLAVENO	BS
G780	POLCENIGO	PN
G782	POLESELLA	RO
G783	POLESINE PARMENSE	PR
G784	POLI	RM
G785	POLIA	VV
G786	POLICORO	MT
G787	POLIGNANO A MARE	BA
G789	POLINAGO	MO
G790	POLINO	TR
G791	POLISTENA	RC
G792	POLIZZI GENEROSA	PA
G793	POLLA	SA
G794	POLLEIN	AO
G795	POLLENA TROCCHIA	NA
F567	POLLENZA	MC
G796	POLLICA	SA
G797	POLLINA	PA
G798	POLLONE	BI
G799	POLLUTRI	CH
G800	POLONGHERA	CN
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS
G802	POLVERARA	PD
G803	POLVERIGI	AN
G804	POMARANCE	PI
G805	POMARETTO	TO
G806	POMARICO	MT
G807	POMARO MONFERRATO	AL
G808	POMAROLO	TN
G809	POMBIA	NO
G811	POMEZIA	RM
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA
G813	POMPEI	NA
G814	POMPEIANA	IM
G815	POMPIANO	BS
G816	POMPONESCO	MN
G817	POMPU	OR
G818	PONCARALE	BS
G820	PONDERANO	BI
G821	PONNA	CO
G822	PONSACCO	PI
G823	PONSO	PD
G826	PONT CANAVESE	TO
G825	PONTASSIEVE	FI
G545	PONTBOSET	AO
G827	PONTE	BN
G833	PONTE BUGGIANESE	PT
G842	PONTE DELL'OLIO	PC
G844	PONTE DI LEGNO	BS
G846	PONTE DI PIAVE	TV
G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK.	BZ
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO
G847	PONTE LAMBRO	CO
B662	PONTE NELLE ALPI	BL
G851	PONTE NIZZA	PV
F941	PONTE NOSSA	BG
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD
G856	PONTE SAN PIETRO	BG
G831	PONTEBBA	UD
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO
G837	PONTECHIANALE	CN
G838	PONTECORVO	FR
G839	PONTECURONE	AL
G840	PONTEDASSIO	IM
G843	PONTEDERA	PI
G848	PONTELANDOLFO	BN
G849	PONTELATONE	CE
G850	PONTELONGO	PD
G852	PONTENURE	PC
G853	PONTERANICA	BG
G858	PONTESTURA	AL
G859	PONTEVICO	BS
G860	PONTEY	AO
G861	PONTI	AL
G862	PONTI SUL MINCIO	MN
G864	PONTIDA	BG
G865	PONTINIA	LT
G866	PONTINVREA	SV
G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G869	PONTOGLIO	BS
G870	PONTREMOLI	MS
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO
G871	PONZA	LT
G873	PONZANO DI FERMO	AP
G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G874	PONZANO ROMANO	RM
G875	PONZANO VENETO	TV
G877	PONZONE	AL
G878	POPOLI	PE
G879	POPPI	AR
G881	PORANO	TR
G882	PORCARI	LU
G886	PORCIA	PN
G888	PORDENONE	PN
G889	PORLEZZA	CO
G890	PORNASSIO	IM
G891	PORPETTO	UD
A558	PORRETTA TERME	BO
G894	PORTACOMARO	AT
G895	PORTALBERA	PV
G900	PORTE	TO
G902	PORTICI	NA
G903	PORTICO DI CASERTA	CE
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC
G905	PORTIGLIOLA	RC
E680	PORTO AZZURRO	LI
G906	PORTO CERESIO	VA
M263	PORTO CESAREO	LE
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG
G917	PORTO MANTOVANO	MN
G919	PORTO RECANATI	MC
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP
G923	PORTO TOLLE	RO
G924	PORTO TORRES	SS
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G926	PORTO VIRO	RO
G909	PORTOBUFFOLE'	TV
G910	PORTOCANNONE	CB
G912	PORTOFERRAIO	LI
G913	PORTOFINO	GE
G914	PORTOGRUARO	VE
G916	PORTOMAGGIORE	FE
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
G922	PORTOSCUSO	CA
G925	PORTOVENERE	SP
G927	PORTULA	BI
G929	POSADA	NU
G931	POSINA	VI
G932	POSITANO	SA
G933	POSSAGNO	TV
G934	POSTA	RI
G935	POSTA FIBRENO	FR
G936	POSTAL - BURGSTALL.	BZ
G937	POSTALESIO	SO
G939	POSTIGLIONE	SA
G940	POSTUA	VC
G942	POTENZA	PZ
F632	POTENZA PICENA	MC
G943	POVE DEL GRAPPA	VI
G944	POVEGLIANO	TV
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G947	POVIGLIO	RE
G949	POVOLETTO	UD
G950	POZZA DI FASSA	TN
G951	POZZAGLIA SABINA	RI
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR
G953	POZZALLO	RG
G954	POZZILLI	IS
G955	POZZO D'ADDA	MI
G960	POZZOL GROPPO	AL
G959	POZZOLENGO	BS
G957	POZZOLEONE	VI
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G962	POZZOMAGGIORE	SS
G963	POZZONOVO	PD
G964	POZZUOLI	NA
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI
G968	PRADALUNGA	BG
G969	PRADAMANO	UD
G970	PRADLEVES	CN
G973	PRAGELATO	TO
G975	PRAIA A MARE	CS
G976	PRAIANO	SA
G977	PRALBOINO	BS
G978	PRALI	TO
G979	PRALORMO	TO
G980	PRALUNGO	BI
G981	PRAMAGGIORE	VE
G982	PRAMOLLO	TO
G985	PRAROLO	VC
G986	PRAROSTINO	TO
G987	PRASCO	AL
G988	PRASCORSANO	TO
G989	PRASO	TN
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ
G994	PRATA DI PORDENONE	PN
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G991	PRATA SANNITA	CE
G995	PRATELLA	CE
G997	PRATIGLIONE	TO
G999	PRATO	PO
H004	PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILFSERJOCH.	BZ
H002	PRATO CARNICO	UD
H001	PRATO SESIA	NO
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
H006	PRATOLA SERRA	AV
H008	PRATOVECCHIO	AR
H010	PRAVISDOMINI	PN
G974	PRAY	BI
H011	PRAZZO	CN
H014	PRECENICCO	UD
H015	PRECI	PG

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H017	PREDAPPIO	FC
H018	PREDAZZO	TN
H019	PREDOI - PRETTAU.	BZ
H020	PREDORE	BG
H021	PREDOSA	AL
H022	PREGANZIOL	TV
H026	PREGNANA MILANESE	MI
H027	PRELA'	IM
H028	PREMANA	LC
H029	PREMARIACCO	UD
H030	PREMENO	VB
H033	PREMIA	VB
H034	PREMILCUORE	FC
H036	PREMOLO	BG
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
H038	PREONE	UD
H039	PREORE	TN
H040	PREPOTTO	UD
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO
H043	PRESEGLIE	BS
H045	PRESENZANO	CE
H046	PRESEZZO	BG
H047	PRESICCE	LE
H048	PRESSANA	VR
H050	PRESTINE	BS
H052	PRETORO	CH
H055	PREVALLE	BS
H056	PREZZA	AQ
H057	PREZZO	TN
H059	PRIERO	CN
H062	PRIGNANO CILENTO	SA
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
H063	PRIMALUNA	LC
H068	PRIOCCA	CN
H069	PRIOLA	CN
M279	PRIOLO GARGALLO	SR
G698	PRIVERNO	LT
H070	PRIZZI	PA
H071	PROCENO	VT
H072	PROCIDA	NA
H073	PROPATA	GE
H074	PROSERPIO	CO
H076	PROSSEDI	LT
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
H081	PROVES - PROVEIS.	BZ
H083	PROVVIDENTI	CB
H085	PRUNETTO	CN
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS
H087	PUGLIANELLO	BN
H088	PULA	CA
H089	PULFERO	UD
H090	PULSANO	TA
H091	PUMENENGO	BG
H092	PUOS D'ALPAGO	BL
H094	PUSIANO	CO
H095	PUTIFIGARI	SS
H096	PUTIGNANO	BA
H097	QUADRELLE	AV
H098	QUADRI	CH
H100	QUAGLIUZZO	TO
H101	QUALIANO	NA
H102	QUARANTI	AT
H103	QUAREGNA	BI
H104	QUARGNENTO	AL
H106	QUARNA SOPRA	VB
H107	QUARNA SOTTO	VB
H108	QUARONA	VC
H109	QUARRATA	PT
H110	QUART	AO
H114	QUARTO	NA
H117	QUARTO D'ALTINO	VE
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA
H119	QUARTUCCIU	CA
H120	QUASSOLO	TO
H121	QUATTORDIO	AL
H122	QUATTRO CASTELLA	RE
H124	QUERO	BL
H126	QUILIANO	SV
H127	QUINCINETTO	TO
H128	QUINDICI	AV
H129	QUINGENTOLE	MN
H130	QUINTANO	CR
H131	QUINTO DI TREVISO	TV
H132	QUINTO VERCELLESE	VC
H134	QUINTO VICENTINO	VI
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS
H143	QUISTELLO	MN
H145	QUITTENGO	BI
H146	RABBI	TN
H147	RACALE	LE
H148	RACALMUTO	AG
H150	RACCONIGI	CN
H151	RACCUJA	ME
H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ
H153	RADDA IN CHIANTI	SI
H154	RADDUSA	CT
H156	RADICOFANI	SI
H157	RADICONDOLI	SI
H159	RAFFADALI	AG
M287	RAGALNA	CT
H161	RAGOGNA	UD
H162	RAGOLI	TN
H163	RAGUSA	RG
H166	RAIANO	AQ
H168	RAMACCA	CT
G654	RAMISETO	RE
H171	RAMPONIO VERNA	CO
H173	RANCIO VALCUVIA	VA
H174	RANCO	VA
H175	RANDAZZO	CT
H176	RANICA	BG
H177	RANZANICO	BG
H180	RANZO	IM
H182	RAPAGNANO	AP
H183	RAPALLO	GE
H184	RAPINO	CH
H185	RAPOLANO TERME	SI
H186	RAPOLLA	PZ
H187	RAPONE	PZ
H188	RASSA	VC
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ.	BZ
H192	RASURA	SO
H194	RAVANUSA	AG
H195	RAVARINO	MO
H196	RAVASCLETTO	UD
H198	RAVELLO	SA
H199	RAVENNA	RA
H200	RAVEO	UD
H202	RAVISCANINA	CE
H203	RE	VB
H204	REA	PV
H205	REALMONTE	AG
H206	REANA DEL ROIALE	UD
H207	REANO	TO
H210	RECALE	CE
H211	RECANATI	MC
H212	RECCO	GE
H213	RECETTO	NO
H214	RECOARO TERME	VI
H216	REDAVALLE	PV
H218	REDONDESCO	MN
H219	REFRANCORE	AT
H220	REFRONTOLO	TV
H221	REGALBUTO	EN
H222	REGGELLO	FI
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE
H225	REGGIOLO	RE
H227	REINO	BN
H228	REITANO	ME
H229	REMANZACCO	UD
H230	REMEDELLO	BS
H233	RENATE	MI
H235	RENDE	CS
H236	RENON - RITTEN.	BZ
H238	RESANA	TV
H240	RESCALDINA	MI
H242	RESIA	UD
H244	RESIUTTA	UD
H245	RESUTTANO	CL
H246	RETORBIDO	PV
H247	REVELLO	CN
H248	REVERE	MN
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
H253	REVINE LAGO	TV
H254	REVO'	TN
H255	REZZAGO	CO
H256	REZZATO	BS
H257	REZZO	IM
H258	REZZOAGLIO	GE
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO
H264	RHO	MI
H265	RIACE	RC
H266	RIALTO	SV
H267	RIANO	RM
H268	RIARDO	CE
H269	RIBERA	AG
H270	RIBORDONE	TO
H271	RICADI	VV
H272	RICALDONE	AL
H273	RICCIA	CB
H274	RICCIONE	RN
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP
H276	RICENGO	CR
H277	RICIGLIANO	SA
H280	RIESE PIO X	TV
H281	RIESI	CL
H282	RIETI	RI
H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ
H285	RIFREDDO	CN
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM
H287	RIGNANO GARGANICO	FG
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
H289	RIGOLATO	UD
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC
H292	RIMASCO	VC
H293	RIMELLA	VC
H294	RIMINI	RN
H299	RIO DI PUSTERIA - MUHLBACH.	BZ
H305	RIO MARINA	LI
H297	RIO NELL'ELBA	LI
H298	RIO SALICETO	RE
H300	RIOFREDDO	RM
H301	RIOLA SARDO	OR
H302	RIOLO TERME	RA
H303	RIOLUNATO	MO
H304	RIOMAGGIORE	SP
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ
H308	RIONERO SANNITICO	IS
H320	RIPA TEATINA	CH
H311	RIPABOTTONI	CB
H312	RIPACANDIDA	PZ
H313	RIPALIMOSANI	CB
H314	RIPALTA ARPINA	CR
H315	RIPALTA CREMASCA	CR
H316	RIPALTA GUERINA	CR
H319	RIPARBELLA	PI
H321	RIPATRANSONE	AP
H322	RIPE	AN
H323	RIPE SAN GINESIO	MC
H324	RIPI	FR
H325	RIPOSTO	CT
H326	RITTANA	CN
H330	RIVA DEL GARDA	TN
H331	RIVA DI SOLTO	BG
H328	RIVA LIGURE	IM
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO
H329	RIVA VALDOBBIA	VC
H333	RIVALBA	TO
H334	RIVALTA BORMIDA	AL
H335	RIVALTA DI TORINO	TO
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL
H336	RIVANAZZANO	PV
H338	RIVARA	TO
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN
H343	RIVARONE	AL
H344	RIVAROSSA	TO
H346	RIVE	VC
H347	RIVE D'ARCANO	UD
H348	RIVELLO	PZ
H350	RIVERGARO	PC
H352	RIVIGNANO	UD
H353	RIVISONDOLI	AQ
H354	RIVODUTRI	RI
H355	RIVOLI	TO
H356	RIVOLI VERONESE	VR
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR
H359	RIZZICONI	RC
H360	RO	FE
H361	ROANA	VI
H362	ROASCHIA	CN
H363	ROASCIO	CN
H365	ROASIO	VC
H366	ROATTO	AT
H367	ROBASSOMERO	TO
G223	ROBBIATE	LC
H369	ROBBIO	PV
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR
H375	ROBECCO PAVESE	PV
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI
H376	ROBELLA	AT
H377	ROBILANTE	CN
H378	ROBURENT	CN
H386	ROCCA CANAVESE	TO
H387	ROCCA CANTERANO	RM
H391	ROCCA CIGLIE'	CN
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT
H395	ROCCA DE' BALDI	CN
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ
H401	ROCCA DI CAVE	RM
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ
H403	ROCCA DI NETO	KR
H404	ROCCA DI PAPA	RM
H414	ROCCA GRIMALDA	AL
H416	ROCCA IMPERIALE	CS
H421	ROCCA MASSIMA	LT
H429	ROCCA PIA	AQ
H379	ROCCA PIETORE	BL
H432	ROCCA PRIORA	RM
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC
H438	ROCCA SAN FELICE	AV
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM
H446	ROCCA SINIBALDA	RI
H450	ROCCA SUSELLA	PV
H382	ROCCABASCERANA	AV
H383	ROCCABERNARDA	KR
H384	ROCCABIANCA	PR
H385	ROCCABRUNA	CN
H389	ROCCACASALE	AQ
H393	ROCCADARCE	FR
H394	ROCCADASPIDE	SA
H405	ROCCAFIORITA	ME
H390	ROCCAFLUVIONE	AP
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN
H409	ROCCAFORZATA	TA
H410	ROCCAFRANCA	BS
H411	ROCCAGIOVINE	RM
H412	ROCCAGLORIOSA	SA
H413	ROCCAGORGA	LT
H417	ROCCALBEGNA	GR
H418	ROCCALUMERA	ME
H420	ROCCAMANDOLFI	IS
H422	ROCCAMENA	PA
H423	ROCCAMONFINA	CE
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH
H425	ROCCAMORICE	PE
H426	ROCCANOVA	PZ
H427	ROCCANTICA	RI
H428	ROCCAPALUMBA	PA
H431	ROCCAPIEMONTE	SA
H433	ROCCARAINOLA	NA
H434	ROCCARASO	AQ
H436	ROCCAROMANA	CE
H442	ROCCASCALEGNA	CH
H443	ROCCASECCA	FR
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT
H445	ROCCASICURA	IS
H447	ROCCASPARVERA	CN
H448	ROCCASPINALVETI	CH
H449	ROCCASTRADA	GR
H380	ROCCAVALDINA	ME
H451	ROCCAVERANO	AT
H452	ROCCAVIGNALE	SV
H453	ROCCAVIONE	CN
H454	ROCCAVIVARA	CB
H456	ROCCELLA IONICA	RC
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS
H462	ROCCHETTA BELBO	CN
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG
H468	ROCCHETTA TANARO	AT
H470	RODANO	MI
H472	RODDI	CN
H473	RODDINO	CN
H474	RODELLO	CN
H475	RODENGO - RODENECK.	BZ
H477	RODENGO-SAIANO	BS
H478	RODERO	CO
H480	RODI GARGANICO	FG
H479	RODI' MILICI	ME
H481	RODIGO	MN
H484	ROE' VOLCIANO	BS
H485	ROFRANO	SA
H486	ROGENO	LC
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS
H489	ROGHUDI	RC
H490	ROGLIANO	CS
H491	ROGNANO	PV
H492	ROGNO	BG
H493	ROGOLO	SO
H494	ROIATE	RM
H495	ROIO DEL SANGRO	CH
H497	ROISAN	AO
H498	ROLETTO	TO
H500	ROLO	RE
H501	ROMA	RM
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA
H502	ROMAGNANO SESIA	NO
H505	ROMAGNESE	PV
H506	ROMALLO	TN
H507	ROMANA	SS
H508	ROMANENGO	CR
H511	ROMANO CANAVESE	TO
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
H514	ROMANS D'ISONZO	GO
H516	ROMBIOLO	VV
H517	ROMENO	TN
H518	ROMENTINO	NO
H519	ROMETTA	ME
H521	RONAGO	CO
H522	RONCA'	VR
H523	RONCADE	TV
H525	RONCADELLE	BS
H527	RONCARO	PV
H528	RONCEGNO	TN
H529	RONCELLO	MI
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
H532	RONCHI VALSUGANA	TN
H533	RONCHIS	UD
H534	RONCIGLIONE	VT
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR
H538	RONCO BIELLESE	BI
H537	RONCO BRIANTINO	MI
H539	RONCO CANAVESE	TO
H536	RONCO SCRIVIA	GE
H535	RONCOBELLO	BG
H541	RONCOFERRARO	MN
H542	RONCOFREDDO	FC
H544	RONCOLA	BG
H545	RONCONE	TN
H546	RONDANINA	GE
H547	RONDISSONE	TO
H549	RONSECCO	VC
M303	RONZO-CHIENIS	TN
H552	RONZONE	TN
H553	ROPPOLO	BI
H554	RORA'	TO
H556	ROSA'	VI
H558	ROSARNO	RC
H559	ROSASCO	PV
H560	ROSATE	MI
H561	ROSAZZA	BI
H562	ROSCIANO	PE
H564	ROSCIGNO	SA
H565	ROSE	CS
H566	ROSELLO	CH
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
H568	ROSETO VALFORTORE	FG
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
H573	ROSOLINA	RO
H574	ROSOLINI	SR
H575	ROSORA	AN
H577	ROSSA	VC
H578	ROSSANA	CN
H579	ROSSANO	CS
H580	ROSSANO VENETO	VI
H581	ROSSIGLIONE	GE
H583	ROSTA	TO
H584	ROTA D'IMAGNA	BG
H585	ROTA GRECA	CS
H588	ROTELLA	AP
H589	ROTELLO	CB
H590	ROTONDA	PZ
H591	ROTONDELLA	MT
H592	ROTONDI	AV
H593	ROTTOFRENO	PC
H594	ROTZO	VI
H555	ROURE	TO
H596	ROVAGNATE	LC
H364	ROVASENDA	VC
H598	ROVATO	BS
H599	ROVEGNO	GE
H601	ROVELLASCA	CO
H602	ROVELLO PORRO	CO
H604	ROVERBELLA	MN
H606	ROVERCHIARA	VR
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN
H608	ROVERE' VERONESE	VR
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN
H612	ROVERETO	TN
H614	ROVESCALA	PV
H615	ROVETTA	BG
H618	ROVIANO	RM
H620	ROVIGO	RO
H621	ROVITO	CS
H622	ROVOLON	PD
H623	ROZZANO	MI
H625	RUBANO	PD
H627	RUBIANA	TO
H628	RUBIERA	RE
H629	RUDA	UD
H630	RUDIANO	BS
H631	RUEGLIO	TO
H632	RUFFANO	LE
H633	RUFFIA	CN
H634	RUFFRE'	TN
H635	RUFINA	FI
F271	RUINAS	OR
H637	RUINO	PV
H639	RUMO	TN
H641	RUOTI	PZ
H642	RUSSI	RA
H643	RUTIGLIANO	BA
H644	RUTINO	SA
H165	RUVIANO	CE
H646	RUVO DEL MONTE	PZ
H645	RUVO DI PUGLIA	BA
H647	SABAUDIA	LT
H648	SABBIA	VC
H650	SABBIO CHIESE	BS
H652	SABBIONETA	MN
H654	SACCO	SA
H655	SACCOLONGO	PD
H657	SACILE	PN
H658	SACROFANO	RM
H659	SADALI	NU
H661	SAGAMA	NU
H662	SAGLIANO MICCA	BI
H665	SAGRADO	GO
H666	SAGRON MIS	TN
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO
H670	SAINT-DENIS	AO
H671	SAINT-MARCEL	AO
H672	SAINT-NICOLAS	AO
H673	SAINT-OYEN	AO
H674	SAINT-PIERRE	AO
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO
H676	SAINT-VINCENT	AO
H682	SALA BAGANZA	PR
H681	SALA BIELLESE	BI
H678	SALA BOLOGNESE	BO
H679	SALA COMACINA	CO
H683	SALA CONSILINA	SA
H677	SALA MONFERRATO	AL
H687	SALANDRA	MT
H688	SALAPARUTA	TP
H689	SALARA	RO
H690	SALASCO	VC
H691	SALASSA	TO
H684	SALBERTRAND	TO
F810	SALCEDO	VI
H693	SALCITO	CB
H694	SALE	AL
H695	SALE DELLE LANGHE	CN
H699	SALE MARASINO	BS
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN
H700	SALEMI	TP
H686	SALENTO	SA
H702	SALERANO CANAVESE	TO
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO
H703	SALERNO	SA
H705	SALETTO	PD
H706	SALGAREDA	TV
H707	SALI VERCELLESE	VC
H708	SALICE SALENTINO	LE
H710	SALICETO	CN
H713	SALISANO	RI
H714	SALIZZOLE	VR
H715	SALLE	PE
H716	SALMOUR	CN
H717	SALO'	BS
H719	SALORNO - SALURN.	BZ
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR
H721	SALTARA	PU
H723	SALTRIO	VA
H724	SALUDECIO	RN
H725	SALUGGIA	VC
H726	SALUSSOLA	BI
H727	SALUZZO	CN
H729	SALVE	LE
H731	SALVIROLA	CR
H732	SALVITELLE	SA
H734	SALZA DI PINEROLO	TO
H733	SALZA IRPINA	AV
H735	SALZANO	VE
H736	SAMARATE	VA
H738	SAMASSI	CA
H739	SAMATZAI	CA
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H745	SAMBUCI	RM
H746	SAMBUCO	CN
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H013	SAMO	RC
H752	SAMOLACO	SO
H753	SAMONE	TO
H754	SAMONE	TN
H755	SAMPEYRE	CN
H756	SAMUGHEO	OR
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO
H765	SAN BASILE	CS
H766	SAN BASILIO	CA
H767	SAN BASSANO	CR
H768	SAN BELLINO	RO
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
H782	SAN BIASE	CB
H783	SAN BONIFACIO	VR
H784	SAN BUONO	CH
H785	SAN CALOGERO	VV
H786	SAN CANDIDO - INNICHEN.	BZ
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
M264	SAN CASSIANO	LE
H792	SAN CATALDO	CL
M295	SAN CESAREO	RM
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H797	SAN CIPIRELLO	PA
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H801	SAN CLEMENTE	RN
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H805	SAN CONO	CT
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H809	SAN COSTANZO	PU
H810	SAN CRISTOFORO	AL
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
H815	SAN DANIELE PO	CR
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H820	SAN DIDERO	TO
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H822	SAN DONACI	BR
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H831	SAN FELE	PZ
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
M277	SAN FERDINANDO	RC
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H841	SAN FILI	CS
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H843	SAN FIOR	TV
H844	SAN FIORANO	LO
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H846	SAN FLORO	CZ
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H850	SAN FRATELLO	ME
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA
H857	SAN GEMINI	TR
H858	SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN.	BZ
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
H873	SAN GILLIO	TO
H875	SAN GIMIGNANO	SI
H876	SAN GINESIO	MC
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
A562	SAN GIULIANO TERME	PI
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H935	SAN GIUSTINO	PG
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H937	SAN GODENZO	FI
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO
H949	SAN LEO	PU
H951	SAN LEONARDO	UD
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA ST LEONHARD IN PAS.	BZ
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN
H955	SAN LORENZELLO	BN
H959	SAN LORENZO	RC
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN.	BZ
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT
H970	SAN LUCA	RC
H971	SAN LUCIDO	CS
H973	SAN LUPO	BN
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV
H978	SAN MARCELLINO	CE
H979	SAN MARCELLO	AN
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO
H988	SAN MARTINO IN BADIA ST MARTIN IN THURN.	BZ
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA ST MARTIN IN PASSEI.	BZ
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA
I023	SAN MASSIMO	CB
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
I031	SAN MAURO CILENTO	SA
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR
I029	SAN MAURO FORTE	MT
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC
I030	SAN MAURO TORINESE	TO
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
I046	SAN MINIATO	PI
I047	SAN NAZARIO	VI
I049	SAN NAZZARO	BN
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA
I065	SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ.	BZ
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
G407	SAN PAOLO	BS
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA
I074	SAN PAOLO CERVO	BI
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
I084	SAN PIER NICETO	ME
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI
I086	SAN PIERO PATTI	ME
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC
I107	SAN PIETRO IN GU	PD
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
I113	SAN PIETRO INFINE	CE
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
I123	SAN POLO D'ENZA	RE
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV
I122	SAN POLO MATESE	CB
I126	SAN PONSO	TO
I128	SAN POSSIDONIO	MO
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE
I129	SAN POTITO ULTRA	AV
I131	SAN PRISCO	CE
I132	SAN PROCOPIO	RC
I133	SAN PROSPERO	MO
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
I136	SAN QUIRINO	PN
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
I138	SAN REMO	IM
I139	SAN ROBERTO	RC
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU
I143	SAN RUFO	SA
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN
I148	SAN SALVO	CH
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
I158	SAN SEVERO	FG
I162	SAN SIRO	CO
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
I164	SAN SOSTENE	CZ
I165	SAN SOSTI	CS
I166	SAN SPERATE	CA
I261	SAN TAMMARO	CE
I328	SAN TEODORO	ME
I329	SAN TEODORO	NU
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA
I381	SAN VENANZO	TR
I382	SAN VENDEMIANO	TV
I384	SAN VERO MILIS	OR
I390	SAN VINCENZO	LI
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ
I391	SAN VITALIANO	NA
I402	SAN VITO	CA
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
I404	SAN VITO AL TORRE	UD
I394	SAN VITO CHIETINO	CH
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR
I392	SAN VITO DI CADORE	BL
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
I407	SAN VITO LO CAPO	TP
I400	SAN VITO ROMANO	RM
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR
I409	SAN VITTORE OLONA	MI
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
I416	SAN ZENONE AL PO	PV
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
H757	SANARICA	LE
H821	SANDIGLIANO	BI
H829	SANDRIGO	VI
H851	SANFRE'	CN
H852	SANFRONT	CN
H855	SANGANO	TO
H872	SANGIANO	VA
H877	SANGINETO	CS
H944	SANGUINETTO	VR
H974	SANLURI	CA
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG
I059	SANNICOLA	LE
I155	SANSEPOLCRO	AR
I168	SANTA BRIGIDA	BG
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL
I172	SANTA CESAREA TERME	LE
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA ST CHRISTINA IN G.	BZ
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
I185	SANTA ELISABETTA	AG
I187	SANTA FIORA	GR
I188	SANTA FLAVIA	PA
I203	SANTA GIULETTA	PV
I205	SANTA GIUSTA	OR
I206	SANTA GIUSTINA	BL
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
I217	SANTA LUCE	PI
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI
I233	SANTA MARIA A VICO	CE
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE
I243	SANTA MARIA HOE'	LC
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN
I253	SANTA MARINA	SA
I254	SANTA MARINA SALINA	ME
I255	SANTA MARINELLA	RM
I291	SANTA NINFA	TP
I301	SANTA PAOLINA	AV
I308	SANTA SEVERINA	KR
I310	SANTA SOFIA	FC
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS
I314	SANTA VENERINA	CT
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP
I182	SANTADI	CA
I189	SANT'AGAPITO	IS
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA
I208	SANT'AGNELLO	NA
I209	SANT'AGOSTINO	FE
I210	SANT'ALBANO STURA	CN
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME
I216	SANT'ALFIO	CT
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR
I262	SANT'ANASTASIA	NA
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR
I293	SANT'ANTIMO	NA
I294	SANT'ANTIOCO	CA
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS
I302	SANT'APOLLINARE	FR
I305	SANT'ARCANGELO	PZ
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN
I306	SANT'ARPINO	CE
I307	SANT'ARSENIO	SA
I326	SANTE MARIE	AQ
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA
I319	SANT'ELENA	PD
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP
I327	SANTENA	TO
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ
I337	SANTHIA'	VC
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE
I344	SANT'IPPOLITO	PU
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE
I346	SANT'OLCESE	GE
I260	SANTOMENNA	SA
I348	SANT'OMERO	TE
I349	SANT'OMOBONO TERME	BG
I350	SANT'ONOFRIO	VV
I351	SANTOPADRE	FR
I352	SANT'ORESTE	RM
I353	SANTORSO	VI
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN
I374	SANTU LUSSURGIU	OR
I375	SANT'URBANO	PD
I410	SANZA	SA
I411	SANZENO	TN
I418	SAONARA	PD
I420	SAPONARA	ME
I421	SAPPADA	BL
I422	SAPRI	SA
I423	SARACENA	CS
I424	SARACINESCO	RM
I425	SARCEDO	VI
I426	SARCONI	PZ
I428	SARDARA	CA
I429	SARDIGLIANO	AL
I430	SAREGO	VI
I431	SARENTINO - SARNTAL.	BZ
I432	SAREZZANO	AL
I433	SAREZZO	BS
I434	SARMATO	PC
I435	SARMEDE	TV
I436	SARNANO	MC
I437	SARNICO	BG
I438	SARNO	SA
I439	SARNONICO	TN
I441	SARONNO	VA
I442	SARRE	AO
I443	SARROCH	CA
I444	SARSINA	FC
I445	SARTEANO	SI
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV
I448	SARULE	NU
I449	SARZANA	SP
I451	SASSANO	SA
I452	SASSARI	SS
I453	SASSELLO	SV
I454	SASSETTA	LI
I455	SASSINORO	BN
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ
G972	SASSO MARCONI	BO
I459	SASSOCORVARO	PU
I460	SASSOFELTRIO	PU
I461	SASSOFERRATO	AN
I462	SASSUOLO	MO
I463	SATRIANO	CZ
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ
I464	SAURIS	UD
I465	SAUZE DI CESANA	TO
I466	SAUZE D'OULX	TO
I467	SAVA	TA
I468	SAVELLI	KR
I469	SAVIANO	NA
I470	SAVIGLIANO	CN
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC
I474	SAVIGNO	BO
I475	SAVIGNONE	GE
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
I477	SAVOCA	ME
I478	SAVOGNA	UD
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
I480	SAVONA	SV
I482	SCAFA	PE
I483	SCAFATI	SA
I484	SCAGNELLO	CN
I486	SCALA	SA
I485	SCALA COELI	CS
I487	SCALDASOLE	PV
I489	SCALEA	CS
I490	SCALENGHE	TO
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME
I493	SCAMPITELLA	AV
I494	SCANDALE	KR
I496	SCANDIANO	RE
B962	SCANDICCI	FI
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
I499	SCANDRIGLIA	RI
I501	SCANNO	AQ
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
I504	SCANSANO	GR
M256	SCANZANO JONICO	MT
I506	SCANZOROSCIATE	BG
I507	SCAPOLI	IS
I510	SCARLINO	GR
I511	SCARMAGNO	TO
I512	SCARNAFIGI	CN
I514	SCARPERIA	FI
I519	SCENA - SCHONNA.	BZ
I520	SCERNI	CH
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
I523	SCHEGGINO	PG
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
I527	SCHIAVON	VI
I529	SCHIGNANO	CO
I530	SCHILPARIO	BG
I531	SCHIO	VI
I532	SCHIVENOGLIA	MN
I533	SCIACCA	AG
I534	SCIARA	PA
I535	SCICLI	RG
I536	SCIDO	RC
D290	SCIGLIANO	CS
I537	SCILLA	RC
I538	SCILLATO	PA
I539	SCIOLZE	TO
I540	SCISCIANO	NA
I541	SCLAFANI BAGNI	PA
I543	SCONTRONE	AQ
I544	SCOPA	VC
I545	SCOPELLO	VC
I546	SCOPPITO	AQ
I548	SCORDIA	CT
I549	SCORRANO	LE
I551	SCORZE'	VE
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ
I554	SCURELLE	TN
I555	SCURZOLENGO	AT
I556	SEBORGA	IM
I558	SECINARO	AQ
I559	SECLI'	LE
I561	SECUGNAGO	LO
I562	SEDEGLIANO	UD
I563	SEDICO	BL
I564	SEDILO	OR
I565	SEDINI	SS
I566	SEDRIANO	MI
I567	SEDRINA	BG
I569	SEFRO	MC
I570	SEGARIU	CA
I571	SEGGIANO	GR
I573	SEGNI	RM
I576	SEGONZANO	TN
I577	SEGRATE	MI
I578	SEGUSINO	TV
I580	SELARGIUS	CA
I581	SELCI	RI
I582	SELEGAS	CA
I585	SELLANO	PG
I588	SELLERO	BS
I589	SELLIA	CZ
I590	SELLIA MARINA	CZ
I593	SELVA DEI MOLINI - MUHLWALD.	BZ
I592	SELVA DI CADORE	BL
I594	SELVA DI PROGNO	VR
I591	SELVA DI VAL GARDENA WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD
I596	SELVE MARCONE	BI
I597	SELVINO	BG
I598	SEMESTENE	SS
I599	SEMIANA	PV
I600	SEMINARA	RC
I601	SEMPRONIANO	GR
I602	SENAGO	MI
I604	SENALES - SCHNALS.	BZ
I603	SENALE-SAN FELICE UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
I605	SENEGHE	OR
I606	SENERCHIA	AV
I607	SENIGA	BS
I608	SENIGALLIA	AN
I609	SENIS	OR
I610	SENISE	PZ
I611	SENNA COMASCO	CO
I612	SENNA LODIGIANA	LO
I613	SENNARIOLO	OR
I614	SENNORI	SS
I615	SENORBI'	CA
I618	SEPINO	CB
I619	SEPPIANA	VB
I621	SEQUALS	PN
I622	SERAVEZZA	LU
I624	SERDIANA	CA
I625	SEREGNO	MI
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
I627	SERGNANO	CR
I628	SERIATE	BG
I629	SERINA	BG
I630	SERINO	AV
I631	SERLE	BS
I632	SERMIDE	MN
I634	SERMONETA	LT
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
I636	SERNIO	SO
I637	SEROLE	AT
I642	SERRA D'AIELLO	CS
I643	SERRA DE' CONTI	AN
I650	SERRA PEDACE	CS
I640	SERRA RICCO'	GE
I639	SERRA SAN BRUNO	VV
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
I641	SERRACAPRIOLA	FG
I644	SERRADIFALCO	CL
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL
I647	SERRAMANNA	CA
F357	SERRAMAZZONI	MO
I648	SERRAMEZZANA	SA
I649	SERRAMONACESCA	PE
I651	SERRAPETRONA	MC
I652	SERRARA FONTANA	NA
I655	SERRASTRETTA	CZ
I656	SERRATA	RC
I662	SERRAVALLE A PO	MN
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
I663	SERRAVALLE SESIA	VC
I666	SERRE	SA
I667	SERRENTI	CA
I668	SERRI	NU
I669	SERRONE	FR
I670	SERRUNGARINA	PU
I671	SERSALE	CZ
C070	SERVIGLIANO	AP
I676	SESSA AURUNCA	CE
I677	SESSA CILENTO	SA
I678	SESSAME	AT
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS
E070	SESTA GODANO	SP
I681	SESTINO	AR
I687	SESTO - SEXTEN.	BZ
I686	SESTO AL REGHENA	PN
I688	SESTO CALENDE	VA
I682	SESTO CAMPANO	IS
I683	SESTO ED UNITI	CR
I684	SESTO FIORENTINO	FI
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I689	SESTOLA	MO
I693	SESTRI LEVANTE	GE
I692	SESTRIERE	TO
I695	SESTU	CA
I696	SETTALA	MI
I697	SETTEFRATI	FR
I698	SETTIME	AT
I700	SETTIMO MILANESE	MI
I701	SETTIMO ROTTARO	TO
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA
I703	SETTIMO TORINESE	TO
I702	SETTIMO VITTONE	TO
I704	SETTINGIANO	CZ
I705	SETZU	CA
I706	SEUI	NU
I707	SEULO	NU
I709	SEVESO	MI
I711	SEZZADIO	AL
I712	SEZZE	LT
I714	SFRUZ	TN
I715	SGONICO	TS
I716	SGURGOLA	FR
I717	SIAMAGGIORE	OR
I718	SIAMANNA	OR
I720	SIANO	SA
I721	SIAPICCIA	OR
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA
I723	SICULIANA	AG
I724	SIDDI	CA
I725	SIDERNO	RC
I726	SIENA	SI
I727	SIGILLO	PG
I728	SIGNA	FI
I729	SILANDRO - SCHLANDERS.	BZ
I730	SILANUS	NU
F116	SILEA	TV
I732	SILIGO	SS
I734	SILIQUA	CA
I735	SILIUS	CA
I737	SILLANO	LU
I736	SILLAVENGO	NO
I738	SILVANO D'ORBA	AL
I739	SILVANO PIETRA	PV
I741	SILVI	TE
I742	SIMALA	OR
I743	SIMAXIS	OR
I744	SIMBARIO	VV
I745	SIMERI CRICHI	CZ
I747	SINAGRA	ME
A468	SINALUNGA	SI
I748	SINDIA	NU
I749	SINI	OR
I750	SINIO	CN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I751	SINISCOLA	NU
I752	SINNAI	CA
I753	SINOPOLI	RC
I754	SIRACUSA	SR
I756	SIRIGNANO	AV
I757	SIRIS	OR
I633	SIRMIONE	BS
I758	SIROLO	AN
I759	SIRONE	LC
I760	SIROR	TN
I761	SIRTORI	LC
I763	SISSA	PR
I765	SIURGUS DONIGALA	CA
E265	SIZIANO	PV
I767	SIZZANO	NO
I771	SLUDERNO - SCHLUDERNS.	BZ
I772	SMARANO	TN
I774	SMERILLO	AP
I775	SOAVE	VR
I777	SOCCHIEVE	UD
I778	SODDI'	OR
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE
I781	SOGLIO	AT
I782	SOIANO DEL LAGO	BS
I783	SOLAGNA	VI
I785	SOLARINO	SR
I786	SOLARO	MI
I787	SOLAROLO	RA
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR
I791	SOLARUSSA	OR
I792	SOLBIATE	CO
I793	SOLBIATE ARNO	VA
I794	SOLBIATE OLONA	VA
I796	SOLDANO	IM
I797	SOLEMINIS	CA
I798	SOLERO	AL
I799	SOLESINO	PD
I800	SOLETO	LE
I801	SOLFERINO	MN
I802	SOLIERA	MO
I803	SOLIGNANO	PR
I805	SOLOFRA	AV
I808	SOLONGHELLO	AL
I809	SOLOPACA	BN
I812	SOLTO COLLINA	BG
I813	SOLZA	BG
I815	SOMAGLIA	LO
I817	SOMANO	CN
I819	SOMMA LOMBARDO	VA
I820	SOMMA VESUVIANA	NA
I821	SOMMACAMPAGNA	VR
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN
I823	SOMMARIVA PERNO	CN
I824	SOMMATINO	CL
I825	SOMMO	PV
I826	SONA	VR
I827	SONCINO	CR
I828	SONDALO	SO
I829	SONDRIO	SO
I830	SONGAVAZZO	BG
I831	SONICO	BS
I832	SONNINO	LT
I835	SOPRANA	BI
I838	SORA	FR
I839	SORAGA	TN
I840	SORAGNA	PR
I841	SORANO	GR
I844	SORBO SAN BASILE	CZ
I843	SORBO SERPICO	AV
I845	SORBOLO	PR
I847	SORDEVOLO	BI
I848	SORDIO	LO
I849	SORESINA	CR
I850	SORGA'	VR
I851	SORGONO	NU
I852	SORI	GE
I853	SORIANELLO	VV
I854	SORIANO CALABRO	VV
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT
I856	SORICO	CO
I857	SORISO	NO
I858	SORISOLE	BG
I860	SORMANO	CO
I861	SORRADILE	OR
I862	SORRENTO	NA
I863	SORSO	SS
I864	SORTINO	SR
I865	SOSPIRO	CR
I866	SOSPIROLO	BL
I867	SOSSANO	VI
I868	SOSTEGNO	BI
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
I871	SOVER	TN
I872	SOVERATO	CZ
I873	SOVERE	BG
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ
I875	SOVERIA SIMERI	CZ
I876	SOVERZENE	BL
I877	SOVICILLE	SI
I878	SOVICO	MI
I879	SOVIZZO	VI
I673	SOVRAMONTE	BL
I880	SOZZAGO	NO
I881	SPADAFORA	ME
I884	SPADOLA	VV
I885	SPARANISE	CE
I886	SPARONE	TO
I887	SPECCHIA	LE
I888	SPELLO	PG
I889	SPERA	TN
I891	SPERLINGA	EN
I892	SPERLONGA	LT
I893	SPERONE	AV
I894	SPESSA	PV
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS
I899	SPIAZZO	TN
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL
I902	SPIGNO SATURNIA	LT
I903	SPILAMBERTO	MO
I904	SPILIMBERGO	PN
I905	SPILINGA	VV
I906	SPINADESCO	CR
I907	SPINAZZOLA	BA
I908	SPINEA	VE
I909	SPINEDA	CR
I910	SPINETE	CB
I911	SPINETO SCRIVIA	AL
I912	SPINETOLI	AP
I914	SPINO D'ADDA	CR
I916	SPINONE AL LAGO	BG
I917	SPINOSO	PZ
I919	SPIRANO	BG
I921	SPOLETO	PG
I922	SPOLTORE	PE
I923	SPONGANO	LE
I924	SPORMAGGIORE	TN
I925	SPORMINORE	TN
I926	SPOTORNO	SV
I927	SPRESIANO	TV
I928	SPRIANA	SO
I929	SQUILLACE	CZ
I930	SQUINZANO	LE
I932	STAFFOLO	AN
I935	STAGNO LOMBARDO	CR
I936	STAITI	RC
I937	STALETTI	CZ
I938	STANGHELLA	PD
I939	STARANZANO	GO
M298	STATTE	TA
I941	STAZZANO	AL
I942	STAZZEMA	LU
I943	STAZZONA	CO
I945	STEFANACONI	VV
I946	STELLA	SV
G887	STELLA CILENTO	SA
I947	STELLANELLO	SV
I948	STELVIO - STILFS.	BZ
I949	STENICO	TN
I950	STERNATIA	LE
I951	STEZZANO	BG
I952	STIA	AR
I953	STIENTA	RO
I954	STIGLIANO	MT
I955	STIGNANO	RC
I956	STILO	RC
I959	STIMIGLIANO	RI
M290	STINTINO	SS
I960	STIO	SA
I962	STORNARA	FG
I963	STORNARELLA	FG
I964	STORO	TN
I965	STRA	VE
I968	STRADELLA	PV
I969	STRAMBINELLO	TO
I970	STRAMBINO	TO
I973	STRANGOLAGALLI	FR
I974	STREGNA	UD
I975	STREMBO	TN
I976	STRESA	VB
I977	STREVI	AL
I978	STRIANO	NA
I979	STRIGNO	TN
I980	STRONA	BI
I981	STRONCONE	TR
I982	STRONGOLI	KR
I984	STROPPIANA	VC
I985	STROPPO	CN
I986	STROZZA	BG
I990	STURNO	AV
B014	SUARDI	PV
I991	SUBBIANO	AR
I992	SUBIACO	RM
I993	SUCCIVO	CE
I994	SUEGLIO	LC
I995	SUELLI	CA
I996	SUELLO	LC
I997	SUISIO	BG
I998	SULBIATE	MI
I804	SULMONA	AQ
L002	SULZANO	BS
L003	SUMIRAGO	VA
L004	SUMMONTE	AV
L006	SUNI	NU
L007	SUNO	NO
L008	SUPERSANO	LE
L009	SUPINO	FR
L010	SURANO	LE
L011	SURBO	LE
L013	SUSA	TO
L014	SUSEGANA	TV
L015	SUSTINENTE	MN
L016	SUTERA	CL
L017	SUTRI	VT
L018	SUTRIO	UD
L019	SUVERETO	LI
L020	SUZZARA	MN
L022	TACENO	LC
L023	TADASUNI	OR
L024	TAGGIA	IM
L025	TAGLIACOZZO	AQ
L026	TAGLIO DI PO	RO
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL
L030	TAIBON AGORDINO	BL
L032	TAINO	VA
L033	TAIO	TN
G736	TAIPANA	UD
L034	TALAMELLO	PU
L035	TALAMONA	SO
L036	TALANA	NU
L037	TALEGGIO	BG
L038	TALLA	AR
L039	TALMASSONS	UD
L040	TAMBRE	BL
L042	TAORMINA	ME
L044	TAPOGLIANO	UD
L046	TARANO	RI
L047	TARANTA PELIGNA	CH
L048	TARANTASCA	CN
L049	TARANTO	TA
L050	TARCENTO	UD
D024	TARQUINIA	VT
L055	TARSIA	CS
L056	TARTANO	SO
L057	TARVISIO	UD
L058	TARZO	TV
L059	TASSAROLO	AL
L060	TASSULLO	TN
L061	TAURANO	AV
L062	TAURASI	AV
L063	TAURIANOVA	RC
L064	TAURISANO	LE
L065	TAVAGNACCO	UD
L066	TAVAGNASCO	TO
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
L069	TAVENNA	CB
L070	TAVERNA	CZ
L071	TAVERNERIO	CO
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
L074	TAVIANO	LE
L075	TAVIGLIANO	BI
L078	TAVOLETO	PU
L081	TAVULLIA	PU
L082	TEANA	PZ
L083	TEANO	CE
D292	TEGGIANO	SA
L084	TEGLIO	SO
L085	TEGLIO VENETO	VE
L086	TELESE TERME	BN
L087	TELGATE	BG
L088	TELTI	SS
L089	TELVE	TN
L090	TELVE DI SOPRA	TN
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS
L094	TEMU'	BS
L096	TENNA	TN
L097	TENNO	TN
L100	TEOLO	PD
L101	TEOR	UD
L102	TEORA	AV
L103	TERAMO	TE
L104	TERDOBBIATE	NO
L105	TERELLE	FR
L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ
E548	TERENZO	PR
M282	TERGU	SS
L107	TERLAGO	TN
L108	TERLANO - TERLAN.	BZ
L109	TERLIZZI	BA
M210	TERME VIGLIATORE	ME
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER.	BZ
L112	TERMINI IMERESE	PA
L113	TERMOLI	CB
L115	TERNATE	VA
L116	TERNENGO	BI
L117	TERNI	TR
L118	TERNO D'ISOLA	BG
L120	TERRACINA	LT
L121	TERRAGNOLO	TN
L122	TERRALBA	OR
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
L131	TERRASINI	PA
L132	TERRASSA PADOVANA	PD
L134	TERRAVECCHIA	CS
L136	TERRAZZO	VR
L137	TERRES	TN
L138	TERRICCIOLA	PI
L139	TERRUGGIA	AL
L140	TERTENIA	NU
L142	TERZIGNO	NA
L143	TERZO	AL
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
L145	TERZOLAS	TN
L146	TERZORIO	IM
L147	TESERO	TN
L149	TESIMO - TISENS.	BZ
L150	TESSENNANO	VT
L152	TESTICO	SV
L153	TETI	NU
L154	TEULADA	CA
L155	TEVEROLA	CE
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
L157	THIENE	VI
L158	THIESI	SS
L160	TIANA	NU
L162	TIARNO DI SOPRA	TN
L163	TIARNO DI SOTTO	TN
L164	TICENGO	CR
L165	TICINETO	AL
L166	TIGGIANO	LE
L167	TIGLIETO	GE
L168	TIGLIOLE	AT
L169	TIGNALE	BS
L172	TINNURA	NU
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
L174	TIONE DI TRENTO	TN
L175	TIRANO	SO
L176	TIRES - TIERS.	BZ
L177	TIRIOLO	CZ
L178	TIROLO - TIROL.	BZ
L180	TISSI	SS
L181	TITO	PZ
L182	TIVOLI	RM
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
L184	TOANO	RE
L185	TOCCO CAUDIO	BN
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
L187	TOCENO	VB
L188	TODI	PG
L189	TOFFIA	RI
L190	TOIRANO	SV
L191	TOLENTINO	MC
L192	TOLFA	RM
L193	TOLLEGNO	BI
L194	TOLLO	CH
L195	TOLMEZZO	UD
L197	TOLVE	PZ
L199	TOMBOLO	PD
L200	TON	TN
L201	TONADICO	TN
L202	TONARA	NU
L203	TONCO	AT
L204	TONENGO	AT
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI
L205	TORA E PICCILLI	CE
L206	TORANO CASTELLO	CS
L207	TORANO NUOVO	TE
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
L211	TORCEGNO	TN
L212	TORCHIARA	SA
L213	TORCHIAROLO	BR
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB
L216	TORGIANO	PG
L217	TORGNON	AO
L219	TORINO	TO
L218	TORINO DI SANGRO	CH
L220	TORITTO	BA
L221	TORLINO VIMERCATI	CR
L223	TORNACO	NO
L224	TORNARECCIO	CH
L225	TORNATA	CR
L227	TORNIMPARTE	AQ
L228	TORNO	CO
L229	TORNOLO	PR
L230	TORO	CB
L231	TORPE'	NU
L233	TORRACA	SA
L235	TORRALBA	SS
L237	TORRAZZA COSTE	PV
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
L239	TORRAZZO	BI
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
L251	TORRE BOLDONE	BG
L252	TORRE BORMIDA	CN
L243	TORRE CAJETANI	FR
L247	TORRE CANAVESE	TO
L256	TORRE D'ARESE	PV
L257	TORRE DE' BUSI	LC
L262	TORRE DE' NEGRI	PV
L263	TORRE DE' PASSERI	PE
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR
L265	TORRE DE' ROVERI	BG
L259	TORRE DEL GRECO	NA
L267	TORRE DI MOSTO	VE
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO
L269	TORRE D'ISOLA	PV
L272	TORRE LE NOCELLE	AV
L241	TORRE MONDOVI'	CN
L274	TORRE ORSAIA	SA
L276	TORRE PALLAVICINA	BG
L277	TORRE PELLICE	TO
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR
L246	TORREANO	UD
L248	TORREBELVICINO	VI
L253	TORREBRUNA	CH
L254	TORRECUSO	BN
L270	TORREGLIA	PD
L271	TORREGROTTA	ME
L273	TORREMAGGIORE	FG
M286	TORRENOVA	ME
L281	TORRESINA	CN
L282	TORRETTA	PA
L285	TORREVECCHIA PIA	PV
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH
L287	TORRI DEL BENACO	VR
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI
L286	TORRI IN SABINA	RI
I550	TORRIANA	RN
L290	TORRICE	FR
L294	TORRICELLA	TA
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH
L295	TORRICELLA SICURA	TE
L292	TORRICELLA VERZATE	PV
L298	TORRIGLIA	GE
L299	TORRILE	PR
L301	TORRIONI	AV
L303	TORRITA DI SIENA	SI
L302	TORRITA TIBERINA	RM
A355	TORTOLI'	NU
L304	TORTONA	AL
L305	TORTORA	CS
L306	TORTORELLA	SA
L307	TORTORETO	TE
L308	TORTORICI	ME
L309	TORVISCOSA	UD
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS
L314	TOSSICIA	TE
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV
L317	TRABIA	PA
L319	TRADATE	VA
L321	TRAMATZA	OR
L322	TRAMBILENO	TN
L323	TRAMONTI	SA
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN
L326	TRAMUTOLA	PZ
L327	TRANA	TO
L328	TRANI	BA
L329	TRANSACQUA	TN
L330	TRAONA	SO
L331	TRAPANI	TP
L332	TRAPPETO	PA
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB
L334	TRASACCO	AQ
L335	TRASAGHIS	UD
L336	TRASQUERA	VB
L337	TRATALIAS	CA
L338	TRAUSELLA	TO
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV
L339	TRAVAGLIATO	BS
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA
L345	TRAVERSELLA	TO
L346	TRAVERSETOLO	PR
L340	TRAVES	TO
L347	TRAVESIO	PN
L348	TRAVO	PC
L349	TREBASELEGHE	PD
L353	TREBISACCE	CS
L354	TRECASALI	PR
M280	TRECASE	NA
L355	TRECASTAGNI	CT
L356	TRECATE	NO
L357	TRECCHINA	PZ
L359	TRECENTA	RO
L361	TREDOZIO	FC
L363	TREGLIO	CH
L364	TREGNAGO	VR
L366	TREIA	MC
L367	TREISO	CN
L368	TREMENICO	LC
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT
L371	TREMEZZO	CO
L372	TREMOSINE	BS
L375	TRENTA	CS
L377	TRENTINARA	SA
L378	TRENTO	TN
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE
L380	TRENZANO	BS
L381	TREPPO CARNICO	UD
L382	TREPPO GRANDE	UD
L383	TREPUZZI	LE
L384	TREQUANDA	SI
L385	TRES	TN
L386	TRESANA	MS
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG
L389	TRESCORE CREMASCO	CR
L390	TRESIGALLO	FE
L392	TRESIVIO	SO
L393	TRESNURAGHES	OR
L396	TREVENZUOLO	VR
L397	TREVI	PG
L398	TREVI NEL LAZIO	FR
L399	TREVICO	AV
L400	TREVIGLIO	BG
L402	TREVIGNANO	TV
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM
L403	TREVILLE	AL
L404	TREVIOLO	BG
L407	TREVISO	TV
L406	TREVISO BRESCIANO	BS
L408	TREZZANO ROSA	MI
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI
L410	TREZZO TINELLA	CN
L413	TREZZONE	CO
L414	TRIBANO	PD
L415	TRIBIANO	MI
L416	TRIBOGNA	GE
L418	TRICARICO	MT
L419	TRICASE	LE
L420	TRICERRO	VC
L421	TRICESIMO	UD
L422	TRICHIANA	BL
L423	TRIEI	NU
L424	TRIESTE	TS
L425	TRIGGIANO	BA
L426	TRIGOLO	CR
L427	TRINITA'	CN
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS
B915	TRINITAPOLI	FG
L429	TRINO	VC
L430	TRIORA	IM
L431	TRIPI	ME
L432	TRISOBBIO	AL
L433	TRISSINO	VI
L434	TRIUGGIO	MI
L435	TRIVENTO	CB
L436	TRIVERO	BI
L437	TRIVIGLIANO	FR
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
L439	TRIVIGNO	PZ
L440	TRIVOLZIO	PV
L444	TRODENA - TRUDEN.	BZ
L445	TROFARELLO	TO
L447	TROIA	FG
L448	TROINA	EN
L449	TROMELLO	PV
L450	TRONTANO	VB
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC
L452	TROPEA	VV
L453	TROVO	PV
L454	TRUCCAZZANO	MI
L455	TUBRE - TAUFERS IN MUNSTERTHAL.	BZ
L457	TUENNO	TN
L458	TUFARA	CB
L459	TUFILLO	CH
L460	TUFINO	NA
L461	TUFO	AV
L462	TUGLIE	LE
L463	TUILI	CA
L464	TULA	SS
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG
G507	TURANIA	RI
L469	TURANO LODIGIANO	LO
L470	TURATE	CO
L471	TURBIGO	MI
L472	TURI	BA
L473	TURRI	CA
L474	TURRIACO	GO
L475	TURRIVALIGNANI	PE
L477	TURSI	MT
L478	TUSA	ME
L310	TUSCANIA	VT
C789	UBIALE CLANEZZO	BG
L480	UBOLDO	VA
L482	UCRIA	ME
L483	UDINE	UD
L484	UGENTO	LE
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE
L487	UGGIATE-TREVANO	CO
L488	ULA' TIRSO	OR
L489	ULASSAI	NU
L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ
D786	UMBERTIDE	PG
L492	UMBRIATICO	KR
L494	URAGO D'OGLIO	BS
L496	URAS	OR
L497	URBANA	PD
L498	URBANIA	PU
L499	URBE	SV
L500	URBINO	PU
L501	URBISAGLIA	MC
L502	URGNANO	BG
L503	URI	SS
L505	URURI	CB
L506	URZULEI	NU
L507	USCIO	GE
L508	USELLUS	OR
L509	USINI	SS
L511	USMATE VELATE	MI
L512	USSANA	CA
L513	USSARAMANNA	CA
L514	USSASSAI	NU
L515	USSEAUX	TO
L516	USSEGLIO	TO
L517	USSITA	MC
L519	USTICA	PA
L521	UTA	CA
L522	UZZANO	PT
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS
L525	VACONE	RI
L526	VACRI	CH
L527	VADENA - PFATTEN.	BZ
L528	VADO LIGURE	SV
L533	VAGLI SOTTO	LU
L529	VAGLIA	FI
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ
L531	VAGLIO SERRA	AT
L537	VAIANO	PO
L535	VAIANO CREMASCO	CR
L538	VAIE	TO
L539	VAILATE	CR
L540	VAIRANO PATENORA	CE
M265	VAJONT	PN
L555	VAL DELLA TORRE	TO
L562	VAL DI NIZZA	PV
L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH.	BZ
L638	VAL MASINO	SO
H259	VAL REZZO	CO
L544	VALBONDIONE	BG
L545	VALBREMBO	BG
L546	VALBREVENNA	GE
L547	VALBRONA	CO
L550	VALDA	TN
L551	VALDAGNO	VI
L552	VALDAORA - OLANG.	BZ
L554	VALDASTICO	VI
L556	VALDENGO	BI
G319	VALDERICE	TP
L557	VALDIDENTRO	SO
L558	VALDIERI	CN
L561	VALDINA	ME
L563	VALDISOTTO	SO
L565	VALDOBBIADENE	TV
L566	VALDUGGIA	VC
L568	VALEGGIO	PV
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
L569	VALENTANO	VT
L570	VALENZA	AL
L571	VALENZANO	BA
L572	VALERA FRATTA	LO
L573	VALFABBRICA	PG
L574	VALFENERA	AT
L575	VALFLORIANA	TN
L576	VALFURVA	SO
L577	VALGANNA	VA
L578	VALGIOIE	TO
L579	VALGOGLIO	BG
L580	VALGRANA	CN
L581	VALGREGHENTINO	LC
L582	VALGRISENCHE	AO
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN
L584	VALLADA AGORDINA	BL
L586	VALLANZENGO	BI
L588	VALLARSA	TN
L589	VALLATA	AV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L594	VALLE AGRICOLA	CE
L595	VALLE AURINA - AHRNTAL.	BZ
L597	VALLE CASTELLANA	TE
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA
L590	VALLE DI CADORE	BL
L601	VALLE DI CASIES - GSIES.	BZ
L591	VALLE DI MADDALONI	CE
L593	VALLE LOMELLINA	PV
L606	VALLE MOSSO	BI
L617	VALLE SALIMBENE	PV
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI
L596	VALLEBONA	IM
L598	VALLECORSA	FR
L599	VALLECROSIA	IM
L603	VALLEDOLMO	PA
L604	VALLEDORIA	SS
I322	VALLEFIORITA	CZ
L607	VALLELONGA	VV
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL
L605	VALLEMAIO	FR
L611	VALLEPIETRA	RM
L612	VALLERANO	VT
L613	VALLERMOSA	CA
L614	VALLEROTONDA	FR
L616	VALLESACCARDA	AV
L623	VALLEVE	BG
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI
L625	VALLINFREDA	RM
L626	VALLIO TERME	BS
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA
L627	VALLO DI NERA	PG
L629	VALLO TORINESE	TO
L631	VALLORIATE	CN
L633	VALMACCA	AL
L634	VALMADRERA	LC
L636	VALMALA	CN
L639	VALMONTONE	RM
L640	VALMOREA	CO
L641	VALMOZZOLA	PR
L642	VALNEGRA	BG
L643	VALPELLINE	AO
L644	VALPERGA	TO
B510	VALPRATO SOANA	TO
L647	VALSAVARENCHE	AO
L649	VALSECCA	BG
D513	VALSINNI	MT
C936	VALSOLDA	CO
L650	VALSTAGNA	VI
L651	VALSTRONA	VB
L653	VALTOPINA	PG
L655	VALTORTA	BG
L654	VALTOURNENCHE	AO
L656	VALVA	SA
L657	VALVASONE	PN
L658	VALVERDE	CT
L659	VALVERDE	PV
L468	VALVESTINO	BS
L660	VANDOIES - VINTL.	BZ
L664	VANZAGHELLO	MI
L665	VANZAGO	MI
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB
L667	VAPRIO D'ADDA	MI
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO
L669	VARALLO	VC
L670	VARALLO POMBIA	NO
L671	VARANO BORGHI	VA
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR
L673	VARAPODIO	RC
L675	VARAZZE	SV
L676	VARCO SABINO	RI
L677	VAREDO	MI
L678	VARENA	TN
L680	VARENNA	LC
L682	VARESE	VA
L681	VARESE LIGURE	SP
L685	VARISELLA	TO
L686	VARMO	UD
L687	VARNA - VAHRN.	BZ
L689	VARSI	PR
L690	VARZI	PV
L691	VARZO	VB
L692	VAS	BL
A701	VASANELLO	VT
L693	VASIA	IM
E372	VASTO	CH
L696	VASTOGIRARDI	IS
L697	VATTARO	TN
L698	VAUDA CANAVESE	TO
L699	VAZZANO	VV
L700	VAZZOLA	TV
L702	VECCHIANO	PI
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI
L703	VEDANO OLONA	VA
L705	VEDDASCA	VA
L706	VEDELAGO	TV
L707	VEDESETA	BG
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI
L710	VEGGIANO	PD
L711	VEGLIE	LE
L712	VEGLIO	BI
L713	VEJANO	VT
L715	VELESO	CO
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV
L719	VELLETRI	RM
L720	VELLEZZO BELLINI	PV
L723	VELO D'ASTICO	VI
L722	VELO VERONESE	VR
L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ
L725	VENAFRO	IS
L727	VENARIA REALE	TO
L728	VENAROTTA	AP
L729	VENASCA	CN
L726	VENAUS	TO
L730	VENDONE	SV
L731	VENDROGNO	LC
L733	VENEGONO INFERIORE	VA
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA
L735	VENETICO	ME
L736	VENEZIA	VE
L737	VENIANO	CO
L738	VENOSA	PZ
L739	VENTICANO	AV
L741	VENTIMIGLIA	IM
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA
L742	VENTOTENE	LT
L743	VENZONE	UD
L745	VERANO - VORAN.	BZ
L744	VERANO BRIANZA	MI
L746	VERBANIA	VB
L747	VERBICARO	CS
L748	VERCANA	CO
L749	VERCEIA	SO
L750	VERCELLI	VC
L751	VERCURAGO	LC
L752	VERDELLINO	BG
L753	VERDELLO	BG
L755	VERDERIO INFERIORE	LC
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC
L758	VERDUNO	CN
L762	VERGATO	BO
L763	VERGEMOLI	LU
L764	VERGHERETO	FC
L765	VERGIATE	VA
L768	VERMEZZO	MI
L769	VERMIGLIO	TN
L771	VERNANTE	CN
L772	VERNASCA	PC
L773	VERNATE	MI
L774	VERNAZZA	SP
L775	VERNIO	PO
L776	VERNOLE	LE
L777	VEROLANUOVA	BS
L778	VEROLAVECCHIA	BS
L779	VEROLENGO	TO
L780	VEROLI	FR
L781	VERONA	VR
D193	VERONELLA	VR
L783	VERRAYES	AO
C282	VERRES	AO
L784	VERRETTO	PV
L785	VERRONE	BI
L788	VERRUA PO	PV
L787	VERRUA SAVOIA	TO
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
L795	VERTOVA	BG
L797	VERUCCHIO	RN
L798	VERUNO	NO
L799	VERVIO	SO
L800	VERVO'	TN
L801	VERZEGNIS	UD
L802	VERZINO	KR
L804	VERZUOLO	CN
L805	VESCOVANA	PD
L806	VESCOVATO	CR
L807	VESIME	AT
L808	VESPOLATE	NO
L809	VESSALICO	IM
L810	VESTENANOVA	VR
L811	VESTIGNE'	TO
L812	VESTONE	BS
L813	VESTRENO	LC
L814	VETRALLA	VT
L815	VETTO	RE
L817	VEZZA D'ALBA	CN
L816	VEZZA D'OGLIO	BS
L821	VEZZANO	TN
L819	VEZZANO LIGURE	SP
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
L823	VEZZI PORTIO	SV
L826	VIADANA	MN
L827	VIADANICA	BG
L828	VIAGRANDE	CT
L829	VIALE D'ASTI	AT
L830	VIALFRE'	TO
L831	VIANO	RE
L833	VIAREGGIO	LU
L834	VIARIGI	AT
F537	VIBO VALENTIA	VV
L835	VIBONATI	SA
L836	VICALVI	FR
L837	VICARI	PA
L838	VICCHIO	FI
L840	VICENZA	VI
L548	VICO CANAVESE	TO
L842	VICO DEL GARGANO	FG
L845	VICO EQUENSE	NA
L843	VICO NEL LAZIO	FR
L841	VICOFORTE	CN
L846	VICOLI	PE
L847	VICOLUNGO	NO
L850	VICOPISANO	PI
L851	VICOVARO	RM
M259	VIDDALBA	SS
L854	VIDIGULFO	PV
L856	VIDOR	TV
L857	VIDRACCO	TO
L858	VIESTE	FG
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ
L860	VIETRI SUL MARE	SA
L864	VIGANELLA	VB
L866	VIGANO'	LC
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG
L868	VIGARANO MAINARDA	FE
L869	VIGASIO	VR
L872	VIGEVANO	PV
L873	VIGGIANELLO	PZ
L874	VIGGIANO	PZ
L876	VIGGIU'	VA
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL
L882	VIGNANELLO	VT
L883	VIGNATE	MI
L885	VIGNOLA	MO
L886	VIGNOLA FALESINA	TN
L887	VIGNOLE BORBERA	AL
L888	VIGNOLO	CN
L889	VIGNONE	VB
L890	VIGO DI CADORE	BL
L893	VIGO DI FASSA	TN
L903	VIGO RENDENA	TN
L892	VIGODARZERE	PD
L894	VIGOLO	BG
L896	VIGOLO VATTARO	TN
L897	VIGOLZONE	PC
L898	VIGONE	TO
L899	VIGONOVO	VE
L900	VIGONZA	PD
L904	VIGUZZOLO	AL
L910	VILLA AGNEDO	TN
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR
L913	VILLA BASILICA	LU
L917	VILLA BISCOSSI	PV
L919	VILLA CARCINA	BS
L920	VILLA CASTELLI	BR
L922	VILLA CELIERA	PE
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU
L928	VILLA CORTESE	MI
L929	VILLA D'ADDA	BG
A215	VILLA D'ALME'	BG
L933	VILLA DEL BOSCO	BI
L934	VILLA DEL CONTE	PD
D801	VILLA DI BRIANO	CE
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO
L936	VILLA DI SERIO	BG
L908	VILLA DI TIRANO	SO
L938	VILLA D'OGNA	BG
L937	VILLA ESTENSE	PD
L943	VILLA FARALDI	IM
L956	VILLA GUARDIA	CO
L957	VILLA LAGARINA	TN
A081	VILLA LATINA	FR
L844	VILLA LITERNO	CE
L969	VILLA MINOZZO	RE
F804	VILLA POMA	MN
M006	VILLA RENDENA	TN
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT
I118	VILLA SAN PIETRO	CA
M019	VILLA SAN SECONDO	AT
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ
M022	VILLA SANTA MARIA	CH
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR
L909	VILLA SANTINA	UD
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR
A609	VILLA VERDE	OR
M034	VILLA VICENTINA	UD
L915	VILLABASSA - NIEDERDORF.	BZ
L916	VILLABATE	PA
L923	VILLACHIARA	BS
L924	VILLACIDRO	CA
L931	VILLADEATI	AL
L939	VILLADOSE	RO
L906	VILLADOSSOLA	VB
L942	VILLAFALLETTO	CN
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME
L951	VILLAFRATI	PA
L952	VILLAGA	VI
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU
L958	VILLALAGO	AQ
L959	VILLALBA	CL
L961	VILLALFONSINA	CH
L963	VILLALVERNIA	AL
L964	VILLAMAGNA	CH
L965	VILLAMAINA	AV
L966	VILLAMAR	CA
L967	VILLAMARZANA	RO
L968	VILLAMASSARGIA	CA
L970	VILLAMIROGLIO	AL
L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	BZ
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS
L990	VILLANOVA SOLARO	CN
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR
L986	VILLANOVAFORRU	CA
L987	VILLANOVAFRANCA	CA
L992	VILLANOVATULO	NU
L994	VILLANTERIO	PV
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
M278	VILLAPERUCCIO	CA
B903	VILLAPIANA	CS
L998	VILLAPUTZU	CA
L999	VILLAR DORA	TO
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
M013	VILLAR PELLICE	TO
M014	VILLAR PEROSA	TO
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
M002	VILLARBASSE	TO
M003	VILLARBOIT	VC
M004	VILLAREGGIA	TO
G309	VILLARICCA	NA
M009	VILLAROMAGNANO	AL
M011	VILLAROSA	EN
M016	VILLASALTO	CA
M017	VILLASANTA	MI
B738	VILLASIMIUS	CA
M025	VILLASOR	CA
M026	VILLASPECIOSA	CA
M027	VILLASTELLONE	TO
M028	VILLATA	VC
M030	VILLAURBANA	OR
M031	VILLAVALLELONGA	AQ
M032	VILLAVERLA	VI
L981	VILLENEUVE	AO
M043	VILLESSE	GO
M041	VILLETTA BARREA	AQ
M042	VILLETTE	VB
M044	VILLIMPENTA	MN
M045	VILLONGO	BG
M048	VILLORBA	TV
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG
M052	VIMERCATE	MI
M053	VIMODRONE	MI
M055	VINADIO	CN
M057	VINCHIATURO	CB
M058	VINCHIO	AT
M059	VINCI	FI
M060	VINOVO	TO
M062	VINZAGLIO	NO
M063	VIOLA	CN
M065	VIONE	BS
M067	VIPITENO - STERZING.	BZ
H123	VIRGILIO	MN
M069	VIRLE PIEMONTE	TO
M070	VISANO	BS
M071	VISCHE	TO
M072	VISCIANO	NA
M073	VISCO	UD
M077	VISONE	AL
M078	VISSO	MC
M079	VISTARINO	PV
M080	VISTRORIO	TO
M081	VITA	TP
M082	VITERBO	VT
M083	VITICUSO	FR
M085	VITO D'ASIO	PN
M086	VITORCHIANO	VT
M088	VITTORIA	RG
M089	VITTORIO VENETO	TV
M090	VITTORITO	AQ
M091	VITTUONE	MI
M093	VITULANO	BN
M092	VITULAZIO	CE
M094	VIU'	TO
M096	VIVARO	PN
M095	VIVARO ROMANO	RM
M098	VIVERONE	BI
M100	VIZZINI	CT
M101	VIZZOLA TICINO	VA
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
M103	VO	PD
M104	VOBARNO	BS
M105	VOBBIA	GE
M106	VOCCA	VC
M108	VODO CADORE	BL
M109	VOGHERA	PV
M110	VOGHIERA	FE
M111	VOGOGNA	VB
M113	VOLANO	TN
M115	VOLLA	NA
M116	VOLONGO	CR
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
M119	VOLPARA	PV
M120	VOLPEDO	AL
M121	VOLPEGLINO	AL
M122	VOLPIANO	TO
M125	VOLTA MANTOVANA	MN
M123	VOLTAGGIO	AL
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
M126	VOLTERRA	PI
M127	VOLTIDO	CR
M131	VOLTURARA APPULA	FG
M130	VOLTURARA IRPINA	AV
M132	VOLTURINO	FG
M133	VOLVERA	TO
M136	VOTTIGNASCO	CN
M138	ZACCANOPOLI	VV
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
M140	ZAGARISE	CZ
M141	ZAGAROLO	RM
M142	ZAMBANA	TN
M143	ZAMBRONE	VV
M144	ZANDOBBIO	BG
M145	ZANE'	VI
M147	ZANICA	BG
M267	ZAPPONETA	FG
M150	ZAVATTARELLO	PV
M152	ZECCONE	PV
M153	ZEDDIANI	OR
M156	ZELBIO	CO
M158	ZELO BUON PERSICO	LO
M160	ZELO SURRIGONE	MI
M161	ZEME	PV
M162	ZENEVREDO	PV
M163	ZENSON DI PIAVE	TV
M165	ZERBA	PC
M166	ZERBO	PV
M167	ZERBOLO'	PV
M168	ZERFALIU	OR
M169	ZERI	MS
M170	ZERMEGHEDO	VI
M171	ZERO BRANCO	TV
M172	ZEVIO	VR
M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L848	ZIANO PIACENTINO	PC
M174	ZIBELLO	PR
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
M177	ZIGNAGO	SP
M178	ZIMELLA	VR
M179	ZIMONE	BI
M180	ZINASCO	PV
M182	ZOAGLI	GE
M183	ZOCCA	MO
M184	ZOGNO	BG
M185	ZOLA PREDOSA	BO
I345	ZOLDO ALTO	BL
M187	ZOLLINO	LE
M188	ZONE	BS
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
M190	ZOPPOLA	PN
M194	ZOVENCEDO	VI
M196	ZUBIENA	BI
M197	ZUCCARELLO	SV
M198	ZUCLO	TN
M199	ZUGLIANO	VI
M200	ZUGLIO	UD
M201	ZUMAGLIA	BI
M202	ZUMPANO	CS
M203	ZUNGOLI	AV
M204	ZUNGRI	VV

- XII -

07A01082

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703027/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo	Descrizione	Periodo	Canone
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 6,00